

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

78° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2001

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 23
3 ^a - Affari esteri.....	» 32
4 ^a - Difesa.....	» 37
5 ^a - Bilancio.....	» 44
6 ^a - Finanze e tesoro.....	» 52
7 ^a - Istruzione.....	» 64
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 66
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare.....	» 69
10 ^a - Industria.....	» 74
11 ^a - Lavoro.....	» 76
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 83

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 12 ^a (Igiene e sanità).....	Pag. 13
8 ^a (Lavori pubblici) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali).....	» 20

Commissione straordinaria

Diritti umani.....	Pag. 87
--------------------	---------

Giunte

Affari Comunità europee.....	Pag. 92
Elezioni e immunità parlamentari.....	» 3

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	Pag. 100
RAI-TV.....	» 102

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag. 108
2 ^a - Giustizia - Pareri.....	» 111
4 ^a - Difesa - Pareri.....	» 112
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 113

CONVOCAZIONI.....	Pag. 115
-------------------	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2001

9ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

indi del Vice Presidente
PIROVANO

indi del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 14,35.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Comunicazioni del Presidente

Il PRESIDENTE informa che in data 15 novembre 2001 il Presidente del Senato ha deferito all'esame della Giunta la richiesta di autorizzazione alla esecuzione della ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, avanzata nei confronti del senatore Salvatore Marano da parte dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli con lettera di trasmissione del 14 novembre 2001 (Doc. IV, n. 1).

Ricorda altresì che all'inizio della legislatura sono state mantenute all'ordine del giorno (v. seduta del Senato del 30 maggio 2001) sette richieste di deliberazione in materia di insindacabilità, già inviate nella XIII legislatura dagli stessi senatori interessati ai relativi procedimenti. Le predette richieste sono state poi deferite all'esame della Giunta (v. seduta del Senato del 27 giugno 2001).

Al riguardo, alla ripresa dei lavori dopo l'aggiornamento estivo, ha ritenuto opportuno, in considerazione del lasso di tempo intercorso rispetto all'originaria istanza, richiedere agli interessati di confermare la persistente necessità di una pronuncia del Senato sulle domande a suo tempo presentate, in relazione all'andamento dei relativi procedimenti.

A seguito del suo «interpello» hanno confermato l'esigenza di una pronuncia del Senato sulle richieste trasmesse l'onorevole Stefani, il dottor Walter Bianco e il dottor Visentin; mentre hanno ritenuto non più attuali le loro richieste i senatori Bedin e Peruzzotti, nonché il dottor De Carolis. Infine, l'onorevole Speroni ha fatto sapere che solo prossimamente sarà in grado di fornire una risposta certa circa l'attualità o meno della sua richiesta, dato l'andamento del procedimento che lo riguarda.

Pertanto, la Giunta dovrà prossimamente prendere formalmente atto che non vi è più luogo a deliberare sulle richieste a suo tempo presentate dai senatori Bedin, Peruzzotti e De Carolis.

Da ultimo, ricorda che al momento è pendente una sola richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, sollecitata dallo stesso senatore interessato in questa legislatura (senatore Stiffoni).

Dopo interventi dei senatori FASSONE e ZICCONI, la Giunta prende atto delle comunicazioni del Presidente, convenendo sull'opportunità di affrontare nella prossima seduta il citato Documento IV, n. 1 e la richiesta di deliberazione riguardante il senatore Stiffoni.

VERIFICA DEI POTERI

Verifica dei titoli di nomina a senatore a vita della professoressa Rita Levi Montalcini

Il PRESIDENTE riferisce sulla nomina a senatore a vita della professoressa Rita Levi Montalcini per aver illustrato la Patria con altissimi meriti in campo scientifico e sociale, effettuata con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° agosto 2001.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento del Senato e dell'articolo 19 del Regolamento per la verifica dei poteri, sulla validità dei titoli di ammissione dei senatori nominati a vita dal Presidente della Repubblica, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari esercita un controllo di legittimità, verificando la regolarità formale del decreto presidenziale e la sussistenza nel nominato dei requisiti di legge.

Alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è pervenuta la seguente documentazione, della quale da lettura:

a) decreto del Presidente della Repubblica, in data 1° agosto 2001, con il quale la professoressa Rita Levi Montalcini è nominata senatore a vita per aver illustrato la Patria con altissimi meriti in campo scientifico e sociale;

b) certificato di nascita della professoressa Rita Levi Montalcini;

c) certificato di cittadinanza della professoressa Rita Levi Montalcini;

d) certificato di godimento dei diritti politici.

Gli altissimi meriti in campo scientifico e sociale della professoressa Levi Montalcini sono fatti notori: dall'iniziale laurea in medicina all'università di Torino nel 1936 alla lunga attività accademica e di ricerca negli Stati Uniti; dalla direzione di centri di ricerca del CNR nel campo della

biologia molecolare alla presidenza dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana Treccani; fino al prestigioso riconoscimento del premio Nobel in medicina nel 1986.

Si fa presente che la professoressa Levi Montalcini rappresenta il quinto senatore a vita, per cui non si ripropongono i noti problemi interpretativi del passato. Infatti, sono troppo conosciuti per dover essere richiamati i contenuti dell'elevato dibattito di diritto costituzionale, avutosi in occasione della nomina nel 1984 dei senatori a vita Bo e Bobbio (v. la seduta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato del 25 luglio 1984) da parte del Presidente Pertini, oltre la soglia complessiva delle cinque unità.

Si trattò di un'innovazione istituzionale rispetto al passato, dandosi così vita ad un'interpretazione estensiva del potere presidenziale di nominare cinque senatori vitalizi, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, riferendolo alla persona e non alla carica; interpretazione estensiva che in precedenza era stata sostenuta solo da una autorevole dottrina minoritaria (Giuseppe Ferrari).

Tale innovazione ha trovato poi conferma con le nomine di quattro senatori vitalizi in data 1° giugno 1991, dichiarate valide dalla stessa Giunta nelle sedute del 12 e del 19 giugno 1991.

Tuttavia, è dubbio se le due fattispecie estensive in precedenza ricordate abbiano dato vita ad una vera e propria consuetudine costituzionale circa il numero complessivo dei senatori a vita, che ciascun Presidente della Repubblica può nominare.

Si ricorda *a contrario* che in seguito l'allora Presidente della Repubblica Scalfaro (in una nota diramata il 24 settembre 1992) fece sapere che, anche per la sua esperienza all'Assemblea Costituente, aveva sempre ritenuto che la chiarezza della norma costituzionale non consentisse altra interpretazione, se non quella che indicava nel numero massimo di cinque i senatori a vita di nomina presidenziale. Pertanto – pur nel doveroso rispetto delle interpretazioni estensive avvenute in passato – il Presidente Scalfaro riteneva per sé doveroso attenersi alla interpretazione iniziale, che non consentiva di superare il numero complessivo di cinque senatori a vita, e quindi non ha proceduto a nomine nel corso del suo mandato.

Per quanto concerne l'attuale Presidente della Repubblica Ciampi, la nomina in esame rappresenta la prima del suo mandato ed è stata effettuata solo nel momento in cui il numero complessivo dei senatori a vita si era ridotto a quattro unità.

È da ritenere pertanto che la documentazione dei titoli di nomina contenga gli elementi necessari e sufficienti, comprovanti la legittimità dei titoli di ammissione e, quindi, è da considerarsi verificata la sussistenza dei titoli stessi ed il concorso degli altri requisiti di legge.

Il Presidente relatore propone quindi che sia dichiarata valida la nomina a senatore a vita della professoressa Rita Levi Montalcini.

La Giunta, quindi, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del Regolamento del Senato e dell'articolo 19 del Regolamento per la verifica

dei poteri, verifica, all'unanimità, la sussistenza dei titoli indicati nel decreto presidenziale in data 1° agosto 2001 di nomina a senatore a vita ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, della professoressa Rita Levi Montalcini, per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo scientifico e sociale.

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Dopo un intervento del senatore FRAU, la Giunta delibera di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nel senso di procedere immediatamente all'esame dei risultati elettorali della regione Emilia Romagna.

Regione Emilia Romagna

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 24 ottobre 2001 aveva provveduto ad informare la Giunta del fatto che il relatore per la regione Emilia Romagna, senatore Frau, pur avendo completato il lavoro istruttorio di sua competenza, non era in grado di intervenire nella seduta per motivi di salute ed aveva dato lettura di una nota scritta contenente le prime conclusioni del relatore.

Il senatore FRAU, relatore per la regione Emilia Romagna, riferisce quindi sulla situazione elettorale della predetta regione.

Illustra innanzitutto il ricorso presentato dal signor Stefano Morselli, candidato nel Collegio n. 10, avente ad oggetto le operazioni elettorali della predetta Regione per quanto attiene alla graduatoria del Gruppo «Casa delle Libertà» per la quota proporzionale.

Il senatore Frau dà conto quindi del ricorso proposto dalla dottoressa Carla Rusticelli, candidata nel Collegio n. 5, avente ad oggetto le operazioni elettorali della regione.

Il relatore fa presente che, in data 13 settembre 2001, la ricorrente ha presentato un'istanza integrativa, nella quale ribadiva i rilievi svolti nel ricorso circa i criteri di annullamento delle schede, nonché la richiesta relativa alla revisione delle schede non valide del collegio n. 5.

Il relatore illustra infine il ricorso presentato dal signor Felice Caracciolo, candidato nel Collegio n. 7, avente ad oggetto le operazioni elettorali della regione.

Il relatore osserva che l'attento esame dei progetti sulla verifica delle elezioni senatoriali nella regione Emilia Romagna e delle motivazioni dei ricorrenti porta alla considerazione della rilevanza di alcune differenze di dati che – verificate ed applicate – conducono alla inversione di alcune posizioni nella graduatoria dei candidati.

In particolare, sono stati riscontrati i seguenti errori di trascrizione:

1) nella sezione n. 5 del comune di Lama Mocogno, i voti validi del candidato Guaitoli sono stati rettificati da 53 a 3 (-50) e del candidato Morselli da 134 a 184 (+50), a causa di un errore di trascrizione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, vale a dire di una mancata corrispondenza tra dati del verbale circoscrizionale e relativi dati del verbale sezionale. Tali dati sono stati riscontrati anche sulla tabella di scrutinio della sezione;

2) nella sezione n. 25 del comune di Sassuolo, i voti validi del candidato Guaitoli sono stati rettificati da 461 a 23 (-438), del candidato Morselli da 288 a 461 (+173) e del candidato Turci da 23 a 288 (+265), a causa di un errore di trascrizione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, vale a dire di una mancata corrispondenza tra dati del verbale circoscrizionale e relativi dati del verbale sezionale. Tali dati sono stati riscontrati anche sulla tabella di scrutinio.

Conseguentemente, nel collegio 10 le rettifiche apportate fanno aumentare di 233 i voti ottenuti dal candidato Morselli e la sua cifra individuale, che passa da 35,63232 a 35,78712, mentre la cifra del candidato Magri resta di 35,74971. Emerge quindi una inversione della graduatoria tra il Morselli ed il Magri, anche se la differenza in termini assoluti sarebbe alquanto esigua, nel senso che al Magri sarebbe sufficiente il recupero di soli 110 voti per sopravanzare di nuovo il Morselli. Tra l'altro lo stesso Magri, nelle osservazioni inviate ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri, ha indicato una serie di irregolarità a suo danno ed ha sollecitato conseguenti accertamenti.

Per quanto attiene i ricorsi Rusticelli Caracciolo rileva come non appaiano elementi probatori sufficienti: si contesta infatti un eccesso di formalismo da parte degli scrutatori e una mancata verifica della intenzionalità o meno dei doppi segni ai fini di un possibile riconoscimento dei voti.

Il Caracciolo inoltre afferma una sorta di «notorietà» del fatto che, in alcuni seggi, i Presidenti non tenessero conto di una nota della Prefettura di Bologna; notorietà basata solo sulla dichiarazione di uno scrutatore.

La impostazione dei ricorsi, salvo quello del candidato Morselli, è quella di tentare – in una richiesta non suffragata da sufficienti elementi probatori – un nuovo conteggio dei voti.

Ora va rilevato che, secondo la giurisprudenza della Giunta, confermata da una votazione unanime della stessa nella sua attuale composizione all'inizio dei lavori concernenti la verifica dei poteri, tali eccezioni possono essere prese in considerazione soltanto alla presenza di indicazioni di prove concrete relative a schede nulle che avvantaggino un candidato sull'altro, e comunque a situazioni già concretamente individuate che possano costituire un obiettivo anche se parziale elemento di prova.

Tali esigenze probatorie non sono soddisfatte nei due ricorsi *de quibus*.

Il relatore, quindi, valutati gli elementi emersi dalle verifiche effettuate d'ufficio e considerate le norme le quali prevedono che a determinare l'elezione di un candidato sia la cifra individuale dello stesso, pro-

pone – con riferimento al ricorso del candidato Morselli – di accertare l'esatta situazione dei voti conseguiti dai candidati nelle due sezioni in precedenza citate, interessate dai ricordati errori di trascrizione, salvo poi procedere ad eventuali verifiche ulteriori in esito a tale accertamento, secondo i criteri in generale stabiliti dalla Giunta ai fini dell'esame delle singole situazioni elettorali.

Si apre un dibattito, nel corso del quale prendono la parola i senatori D'ONOFRIO, MANZIONE, PETERLINI, FASSONE e ZICCONI.

La Giunta – accogliendo le proposte formulate in tal senso dal relatore – delibera:

- a) di respingere il ricorso Rusticelli;
- b) di respingere il ricorso Caracciolo;
- c) per quanto attiene al ricorso Morselli, che risulta documentato sulla individuazione di due sezioni elettorali nelle quali sono stati riscontrati gli errori, già evidenziati nella prima parte della relazione, di procedere ad un supplemento di indagine per la puntuale verifica dei risultati delle due sezioni indicate mediante la revisione delle schede delle sezioni suddette.

Regione Piemonte

Il senatore TURRONI, relatore per la regione Piemonte, riferisce sulla situazione elettorale della regione.

La Giunta, con l'astensione dei senatori Fassone e Scarabosio, eletti nella regione, – accogliendo la proposta formulata in tal senso dal relatore – delibera di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa, e cioè: Acciarini, Boldi, Brignone, Cambursano, Debenedetti, Eufemi, Fassone, Gubetti, Malan, Manfredi, Massucco, Menardi, Monticone, Morando, Muzio, Piccioni, Salerno, Scarabosio, Siliquini, Vallone, Vegas, Zancan e Zanoletti.

Regione Veneto

Il senatore Tommaso SODANO, relatore per la regione Veneto, riferisce sulla situazione elettorale della predetta regione, informando che è stato presentato un ricorso elettorale dal signor Giuseppe Boscolo Gioachina, candidato singolo al Senato nel Collegio n. 3, avente ad oggetto la sua esclusione – durante la campagna elettorale – dalla comunicazione politica radiotelevisiva e dai messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale.

Il relatore rileva innanzitutto le evidenti analogie contenutistiche del ricorso in esame con quello respinto nella seduta della Giunta del 24 ottobre scorso, riguardante le elezioni della regione Marche.

Infatti, anche in questo caso emerge un'impostazione del tutto peculiare, in quanto il ricorso non mira a richiedere il controllo delle schede non assegnate o quelle valide, lamentando errori o brogli, ma è volto a contestare la regolarità dello svolgimento della particolare fase preliminare (rispetto alle operazioni elettorali vere e proprie) della «propaganda elettorale» e conseguentemente a chiedere la sospensione della convalida dei risultati elettorali del Collegio n. 3 della regione Veneto.

I rilievi riguardano innanzitutto la presunta incostituzionalità (con riferimento agli articoli 3, 48 e 51 della Costituzione) dell'articolo 4, comma 2, lettera *b*), della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Tale disposizione – di cui si chiede il rinvio alla Corte costituzionale per illegittimità costituzionale – ai fini della ripartizione degli spazi di propaganda elettorale fa riferimento al principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione, che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento.

Al riguardo, il relatore non può che richiamare i principi riaffermati dalla stessa Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, nella scorsa legislatura, nella seduta del 16 settembre 1997 e, di recente, nella riunione del 10 ottobre 2001 e, in maniera ancora più netta, nella seduta del 24 ottobre 2001.

In particolare, quanto alla ipotizzata incostituzionalità di talune disposizioni legislative, la Giunta ha escluso in questa fase di poter prendere direttamente in considerazione questioni di legittimità costituzionale, a parte ulteriori possibili considerazioni con riferimento ai prescritti requisiti della non manifesta infondatezza e della diretta rilevanza.

In secondo luogo, il ricorrente richiama la necessità di sospendere la convalida dei risultati del collegio *de quo*, in attesa dell'esito del giudizio del giudice ordinario competente. A parte il fatto che quest'ultimo riferimento è del tutto generico, non essendo stata nemmeno indicata l'autorità giudiziaria presso la quale sarebbe pendente un qualsiasi tipo di istanza, comunque sia risulta del tutto dirimente il tenore stesso dell'articolo 66 della Costituzione, che affida alle Camere il giudizio sui titoli di ammissione dei propri componenti; principio costituzionale da sempre interpretato dalla Corte di Cassazione nel senso che non sarebbe ammesso nessun sindacato «alternativo, concorrente o successivo, di qualsiasi autorità giurisdizionale» rispetto al giudizio parlamentare in materia di verifica dei poteri (v. *exempli gratia* Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 9 giugno 1997, n. 5135).

Il relatore pertanto propone la rieiezione del ricorso.

La Giunta, con l'astensione dei senatori Crema, Falcier e Frau, eletti nella Regione, – accogliendo le proposte formulate in tal senso dal relatore – delibera:

a) di respingere il ricorso presentato dal candidato Giuseppe Boscolo Gioachina;

b) di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa, e cioè: Alberti Casellati, Archiutti, Baratella, Basso, Bedin, Bergamo, Chincarini, Crema, Danieli Paolo, De Rigo, Falcier, Favaro, Franco Paolo, Frau, Gaburro, Giaretta, Mainardi, Pasinato, Stiffoni, Tredese, Treu, Vanzo e Viviani.

Regione Calabria

Il senatore SCOTTI, relatore per la regione Calabria, riferisce sulla situazione elettorale della predetta regione, informando che è pervenuto un ricorso elettorale dal dottor Francesco Samengo, candidato nel Collegio n. 2 della regione Calabria nella lista «La Casa delle Libertà – Berlusconi Presidente», il quale lamenta un'errata interpretazione dell'articolo 17 della legge 20 dicembre 1993, n. 533 – T.U. delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica – che definisce le modalità per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali (seggi «proporzionali»). Infatti, secondo il ricorrente occorrerebbe, nell'ambito dei meccanismi legati alle proclamazioni nella residua quota proporzionale, anche procedere di volta in volta allo scorporo (dalle cifre elettorali dei gruppi) dei voti legati via via alle proclamazioni degli eletti nella quota proporzionale stessa.

Ad avviso del relatore, il ricorso del candidato Francesco Samengo si caratterizza per una configurazione squisitamente giuridica, per cui all'attenzione della Giunta vengono sottoposte esclusivamente problematiche concernenti la corretta interpretazione da fornire alle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

Il relatore innanzitutto ritiene doveroso ricordare il fatto che già l'Ufficio elettorale regionale presso la Corte di appello di Catanzaro, riunitosi in data 21 maggio 2001, era stato investito delle medesime questioni, che erano state disattese con puntuali motivazioni.

Infatti, il semplice dettato letterale del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 (*Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica*) – tra l'altro testualmente rispondente al comma 2 dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come modificato dall'articolo 4 della legge 4 agosto 1993, n. 276 – inequivocabilmente riferisce l'operazione cosiddetta di «scorporo», ai fini della determinazione della cifra elettorale dei gruppi di candidati per il riparto proporzionale, esclusivamente alla sottrazione dei «voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 15», vale a dire di quei candidati risultati eletti nei singoli collegi uninominali.

Del resto – volendo per completezza far riferimento, oltreché alla lettera, anche alla *ratio legis* -, come si evince dagli stessi lavori preparatori della legislazione elettorale per il Senato, introdotta nel 1993, il cosiddetto «scorporo» è preordinato ad evitare che i voti, mediante i quali sia stato ottenuto un seggio nel collegio uninominale, siano ulteriormente utilizzati anche per l'assegnazione della parte residua dei seggi con il sistema del riparto proporzionale. In altre parole, lo «scorporo» è volto a bilanciare gli effetti tra il sistema elettorale prevalentemente maggioritario e la quota residua fondata sul sistema proporzionale, e non è invece diretto a produrre compensativi «riposizionamenti» interni nell'ambito del riparto proporzionale.

Pertanto, il ricorso del candidato Francesco Samengo potrebbe tutt'al più apparire di un certo interesse solo in un'ottica *de iure condendo*. Non si tratta affatto – come sembrerebbe prospettare il ricorrente – di interpretare un enunciato linguistico in uno dei suoi possibili significati; enunciato normativo che invece ha in realtà un senso inequivocabile. Difatti, il comma 2 non si limita, ad esempio, a disporre: «sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti», ma aggiunge le ulteriori e decisive parole: «ai sensi dell'articolo 15».

Tra l'altro il predetto ricorso – onde pervenire all'obiettivo desiderato, vale a dire la proclamazione del candidato Samengo – non solo presupporrebbe la prospettata interpretazione del disposto legislativo sullo «scorporo», ma esigerebbe altresì un metodo elettorale non più basato in senso stretto sul cosiddetto sistema d'Hont (o delle «divisioni successive»).

Ancora una volta a ciò osta il comma 3 dell'articolo 17, che stabilisce *expressis verbis* che per l'assegnazione dei seggi nella quota proporzionale l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo «successivamente» per 1, 2, 3 (e così via) sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, «scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente».

Pertanto – come sottolineato dallo stesso Ufficio elettorale regionale – risulta evidente che le operazioni divisionali debbano mano a mano evolversi sempre ed unicamente sulla base della cifra elettorale di pertinenza del medesimo gruppo, come inizialmente definita mediante la (sola) sottrazione dei voti dei candidati proclamati nei collegi uninominali e secondo il sistema delle divisioni successive.

Per completezza, il relatore rileva altresì come non emergano i motivi per cui le disposizioni legislative richiamate potrebbero essere viziate da una presunta incostituzionalità e quindi essere conseguentemente interpretate – tra i più significati astrattamente possibili (ma si è già evidenziata l'inequivocità letterale del dettato normativo) – in modo conforme a principi della Costituzione (in virtù del criterio della conservazione degli atti giuridici), vale a dire nel senso indicato dal ricorrente. Quest'ultimo tra l'altro al riguardo si è limitato ad un generico richiamo ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza, ma senza precisare il senso della prospet-

tata incostituzionalità con puntuali riferimenti ed argomentazioni a tal fine concludenti.

Nel proporre coerentemente, sulla base di queste argomentazioni, la reiezione del ricorso, il relatore fa infine presente che nelle consultazioni elettorali del 1994, del 1996 e del 2001 e in tutte le regioni l'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sempre stato interpretato, tra l'altro in modo pacifico e senza controversie, nel senso contestato dal ricorso, come del resto non avrebbe potuto essere altrimenti.

Si apre un dibattito, nel corso del quale prendono ripetutamente la parola i senatori D'ONOFRIO, CONSOLO, ZICCONI, MARITATI, PETERLINI, FASSONE, MANZIONE e il PRESIDENTE.

La Giunta – accogliendo le proposte formulate in tal senso dal relatore – delibera:

a) di respingere il ricorso presentato dal dottor Francesco Samengo;

b) di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella Regione stessa, e cioè: Bevilacqua, Crinò, D'Ippolito, Filippelli, Iovene, Gentile, Marini, Meduri, Occhetto, Trematerra e Veraldi.

NOMINA DEL COMITATO PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE RIGUARDANTI LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Regolamento per la verifica dei poteri il PRESIDENTE chiama a far parte del Comitato per la revisione delle schede riguardanti la regione Emilia Romagna i senatori FRAU, relatore per la medesima regione, CONSOLO, D'ONOFRIO, MANZIONE e TURRONI.

Comunica altresì che procederà quanto prima a richiedere agli uffici di cancelleria del Tribunale di Modena, ai sensi dell'articolo 72, quinto comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, l'invio dei plichi contenenti le schede valide riguardanti la sezione n. 5 del Comune di Lama Mocogno e della sezione n. 25 del Comune di Sassuolo, con riferimento alle elezioni del Senato della Repubblica del 13 maggio 2001.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze ed in considerazione degli imminenti impegni parlamentari, rinvia l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONI 5^a E 12^a RIUNITE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

12^a (Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2001

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 12^a Commissione
TOMASSINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e per la salute Cursi.*

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente «Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria» (n. 56)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore ZORZOLI, relatore sugli aspetti di competenza della 5^a Commissione, sottolinea che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame provvede ad integrare le risorse finanziarie già individuate con analogo provvedimento del 26 maggio 2000 per l'esercizio delle funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria trasferite alle regioni e agli enti locali a decorrere dal 22 febbraio 2001, data di inizio dell'effettivo esercizio da parte degli enti territoriali delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998. In particolare, tale integrazione è volta ad assicurare per l'anno 2001 la copertura delle spese obbligatorie per l'erogazione degli indennizzi dovuti ai contagiati da trasfusioni ai sensi della legge n. 210 del 1992.

Secondo la relazione illustrativa l'integrazione si è resa necessaria in quanto la quantificazione delle pratiche ancora da istruire, soprattutto a seguito dell'adozione di nuove sentenze, è risultata di gran lunga maggiore

rispetto a quella valutata in sede di stesura del citato decreto del 26 maggio 2000.

L'onere presunto è stimato in circa 510 miliardi di lire e riguarda le risorse da corrispondere sia per gli arretrati dovuti sino al 21 febbraio 2001 agli eventi diritto agli indennizzi, sia per l'esercizio dei compiti trasferiti. Per tale ultima finalità gli enti titolari delle funzioni avranno diritto all'eventuale differenziale di risorse sulla base di apposita rendicontazione al Ministero dell'economia da effettuare entro il 30 giugno 2002 (articoli 1 e 2).

Restano a carico dello Stato gli oneri derivanti dal contenzioso riferito a qualsiasi ricorso giurisdizionale relativo alle istanze di indennizzo trasmesse al Ministero della sanità fino al 21 febbraio 2001, nonché quelle relative agli indennizzi iscritti al ruolo o riconosciuti fino alla stessa data del 21 febbraio (articoli 3 e 4).

La relazione tecnica, dopo aver quantificato in 510,4 miliardi di lire per il 2001 l'onere presunto relativo alle risorse da corrispondere alle regioni a statuto ordinario sia per gli arretrati dovuti sia per l'esercizio delle funzioni trasferite, ricorda che nel corso del 2001 è stata erogata alle regioni a statuto ordinario la somma di 41,1 miliardi di lire a fronte di un complessivo importo di 168 miliardi di lire, previsto dalla tabella A allegata al decreto 26 maggio 2000. Tale tabella individua le risorse da trasferire alle regioni, comprese quelle a statuto speciale, per le quali le funzioni continuano ad essere esercitate dal Ministero della salute, nelle more dell'adozione degli adempimenti previste dai relativi statuti.

Secondo la relazione tecnica il trasferimento di risorse determinate nel decreto del 2000 avviene nell'invarianza di oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che l'articolo 6 del decreto stesso prevede una corrispondente riduzione, a decorrere dal 2001, di alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanità. Le somme da trasferire a conguaglio alle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 2002, sulla base di apposita rendicontazione, saranno a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

In data odierna il Governo ha depositato presso la Camera dei deputati un appunto contenente chiarimenti. In particolare, viene esplicitato che i dati sulla cui base è stato determinato l'onere stimato di cui all'articolo 2 del decreto in questione (510 miliardi) sono il risultato di istruttorie fatte dalle regioni a statuto ordinario, formalizzate in un prospetto allegato alla proposta di modifica al decreto del 26 maggio 2000. Inoltre, viene spiegato che il citato importo di 510 miliardi non è aggiuntivo rispetto alle risorse indicate nel citato decreto del 2000 (pari a circa 168 miliardi), ma costituisce una quantificazione presunta di quanto le regioni a statuto ordinario stimano di dover corrispondere nel complesso, per l'anno 2001, sia per gli arretrati loro trasferiti dal Ministero della salute che per le pratiche dalle stesse iscritte a ruolo dal 22 febbraio al 31 dicembre 2001. Viene inoltre ribadito quanto già illustrato nella relazione tecnica, con riferimento alla copertura finanziaria, e cioè che, trattandosi di spese di natura obbligatoria, che non sono note nel loro esatto ammontare se non suc-

cessivamente alla rendicontazione che le regioni a statuto ordinario sono tenute a fornire al Ministero dell'economia e delle finanze entro e non oltre il 30 giugno 2002, verrà utilizzato il meccanismo del prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine per l'esercizio 2002, con corrispondente aumento del capitolo 3.300 (u.p.b. 3.1.2.1, relativa a indennizzi alle vittime di trattamenti da emoderivati) dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'anno 2002. Viene altresì specificato che tali maggiori risorse verranno successivamente fatte confluire, con variazione di bilancio, nel capitolo del federalismo amministrativo n. 2856 (u.p.b. 4.1.2.17) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, ai fini dell'assegnazione alle regioni aventi diritto.

Sarebbe opportuno che il Governo confermasse in primo luogo che il citato importo di circa 510 miliardi di lire costituisce la rideterminazione delle risorse riguardanti il complesso delle funzioni trasferite, già quantificate a suo tempo in 168 miliardi e in secondo luogo che tali risorse saranno effettivamente corrisposte nel 2002, tenuto conto del tipo di copertura offerta. Sarebbe altresì utile acquisire una stima dell'onere che si prevede rimanga a regime a carico dello stato di previsione del Ministero della salute per la funzione relativa agli indennizzi.

Prende quindi la parola il senatore SANZARELLO, relatore per gli aspetti di competenza della 12^a Commissione, il quale sottolinea che lo schema di decreto in titolo integra le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 con il quale, in esecuzione del disposto dell'articolo 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si è operato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie necessarie ai fini dell'esercizio di funzioni amministrative e, in particolare, di quelle relative alle disposizioni delle leggi n. 210 del 1992 e n. 238 del 1997 che prevedono un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Soffermandosi, poi, sull'articolo 2, segnala che il comma 1 ridetermina le risorse per la copertura, per l'anno 2001, delle spese obbligatorie necessarie all'erogazione degli indennizzi di cui alla predetta legge n. 210 del 1992, integrando le risorse finanziarie già individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000. La rideterminazione delle somme dovute è stata operata in quanto la quantificazione effettiva delle pratiche ancora da istruire, soprattutto a seguito dell'adozione di nuove sentenze che ammettono alla corresponsione di tali benefici nuovi aventi diritto, è notevolmente superiore a quanto valutato in sede di emanazione del predetto decreto presidenziale. Quanto ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 2, fa presente che essi disciplinano la rendicontazione delle somme trasferite alle regioni.

Passa quindi ad illustrare il contenuto dell'articolo 3, secondo il quale restano a carico dello Stato gli oneri a qualsiasi titolo derivanti dal contenzioso riferito a qualsiasi ricorso giurisdizionale e concernenti le istanze

di indennizzo trasmesse fino al 21 febbraio 2001 al Ministero della salute dalle ASL.

Riferisce, infine, sull'articolo 4, contenente alcune disposizioni transitorie, e sull'articolo 5, riguardante disposizioni specifiche per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.

Prende quindi la parola il sottosegretario ARMOSINO, segnalando che talune richieste di chiarimento avanzate dai relatori delle Commissioni riunite sono analoghe a quelle formulate presso l'altro ramo del Parlamento. In particolare, fa presente che è stata avanzata l'ipotesi di riformulazione dell'articolo 1, alla luce della precisazione che l'importo di lire 510.458.814.182, quantificato quale ammontare presunto degli oneri connessi al trasferimento di funzioni alle Regioni cui il decreto in esame è finalizzato, costituisce, di fatto, una rideterminazione dell'importo complessivo delle risorse di cui le Regioni necessitano per tali funzioni.

Ciò – ad avviso del Governo – non è assecurabile atteso che l'entità delle risorse a suo tempo quantificate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 in lire 168.020.952.000 (di cui lire 141.145.682.000 di competenza delle Regioni a statuto ordinario) rappresentava quanto doveva essere trasferito alle Regioni per l'esercizio «a regime» delle funzioni in parola.

Conseguentemente l'importo di lire 510.458.814.182 di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame va considerato quale stima di quanto si presume di dover attribuire alle Regioni a statuto ordinario per far fronte ai ruoli di spesa dalle stesse aperti dal 22 febbraio al 31 dicembre 2001 (secondo quanto stabilito dall'accordo raggiunto in Conferenza Unificata l'8 agosto 2001) che costituiscono la cosiddetta «spesa a regime» e alla liquidazione delle pratiche arretrate trasmesse dal Ministero della salute alle Regioni, che si sono impegnate a definirle entro il 2002. La definizione di tali arretrati costituisce, pertanto, un'onere «una tantum» che troverà puntuale quantificazione e liquidazione nel corso del 2002.

Per tali motivazioni, non appare conseguentemente assecurabile neanche la precisazione richiesta a proposito dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame e cioè che l'ammontare delle risorse da corrispondere è da intendersi complessivamente rideterminato, anziché semplicemente «stimato» come prevede tale disposizione. Infatti, dagli esiti della rendicontazione che le Regioni dovranno trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2002, potrebbe anche emergere che le risorse preordinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 sono più che sufficienti a garantire alle Regioni l'esercizio «a regime» delle funzioni in parola.

Per quanto infine attiene alla richiesta di specificare le risorse presenti nel bilancio dello Stato, ai fini della copertura dell'onere di lire 510.458.814.182 si evidenzia che per l'anno 2001, nel capitolo del federalismo amministrativo n. 3980, iscritto nello stato di previsione della

spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, è stanziato, per le Regioni a statuto ordinario, l'importo di lire 141.145.682.000 che è già stato assegnato alle stesse con decreto dirigenziale n. 84828 del 20 settembre 2001.

Per quanto riguarda gli anni 2002 e successivi, nel capito 2856 (ex capitolo 3980), u.p.b. 4.1.2.17 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è scritto il medesimo importo di lire 141.145.682.000; tale importo è suscettibile di possibile rideterminazione a seguito degli esiti della citata rendicontazione regionale.

Al maggior onere «una tantum» derivante, nell'anno 2002, dal differenziale tra le somme effettivamente erogate dalle Regioni, determinate a consuntivo al 30 giugno 2002, e l'ammontare delle risorse medesime, come quantificate dal provvedimento in esame, si provvederà, trattandosi di spese aventi natura obbligatoria, con prelievo dal fondo delle spese obbligatorie e d'ordine.

I relatori ZORZOLI e SANZARELLO intervengono chiedendo ulteriori elementi informativi sulla qualificazione delle cifre indicate nell'articolo 2 e il senatore AZZOLLINI, replicando a tali richieste, sottolinea come il provvedimento non presenti tanto profili problematici dal punto di vista della quantificazione dell'onere, quanto in termini di destinazione delle risorse e suggerisce, in tal senso, di proporre all'articolo 2, comma 1, la sostituzione della parola: «stimato», con l'altra: «determinato».

Il senatore RIPAMONTI ritiene che la 5^a Commissione debba potersi esprimere autonomamente sui profili di copertura recati dal provvedimento in esame.

Il senatore MASCIONI sottolinea come dietro le cifre indicate nel provvedimento si riflettano gravi problemi sociali ai quali occorre far fronte dando attuazione alla legge n. 210 del 1992. A tale riguardo, ritiene che il decentramento delle specifiche funzioni a livello regionale dovrebbe finalmente dare risposte positive alle numerose richieste di risarcimento finora disattese.

Il senatore MICHELINI fa presente come il provvedimento in titolo, emanato ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, si collochi in un momento in cui vengono trasferite competenze e poteri alle Regioni, evidenziando l'esigenza di verificare che le nuove funzioni conferite con quel decreto legislativo siano coerenti con il nuovo dettato costituzionale. A tale proposito, sottolinea che all'istituto della rendicontazione può farsi luogo in caso di corresponsione di contributi tra enti; pertanto, poiché a seguito dell'entrata in vigore del nuovo articolo 119 della Costituzione, i rapporti tra Stato e Regioni sono regolati secondo un principio di autonomia finanziaria e poiché le risorse saranno oggetto di trasferimento alle Regioni e non di contribuzione, non potrà avere legittimità l'istituto della rendicontazione.

Il senatore FERRARA ritiene che, coerentemente con l'osservazione relativa all'articolo 2, comma 1, occorra sopprimere al comma 2 del medesimo articolo la parola: «stimate».

Il senatore SALINI rileva come il provvedimento intervenga per dare una risposta concreta alle legittime aspettative di cittadini che hanno subito un danno e che, per di più, debbono inutilmente sottostare a continui e gravosi accertamenti sanitari. In effetti, le deleghe finora conferite alle Regioni non hanno consentito di dare risposte adeguate e il Governo dovrà vigilare sull'attuazione delle misure che ora intende adottare.

Il senatore MORO sollecita il Governo a fornire in tempi brevi i dati, disaggregati a livello regionale, sulla cui base è stato stimato l'onere di cui all'articolo 2.

Il sottosegretario CURSI comunica che il Ministro della salute lo ha delegato a presiedere un apposito Comitato di lavoro istituito per verificare la fattibilità di ipotesi di definizione transattiva del contenzioso ancora pendente. A tale riguardo, sarà sua cura aggiornare le Commissioni sui risultati raggiunti in quella sede.

Intervenendo in sede di replica, il relatore SANZARELLO dichiara di condividere talune preoccupazioni espresse dai senatori Mascioni e Salini, ma fa presente che proprio grazie al provvedimento in esame sarà possibile soddisfare le gravi esigenze rappresentate. Rileva, tuttavia, a tale riguardo, che almeno parte della sensibilità dimostrata in questo campo dall'attuale compagine governativa avrebbe già potuto trasformarsi in impegni concreti nel recente passato. Per quanto, infine, concerne il previsto obbligo di rendicontazione delle risorse trasferite alle Regioni, ritiene che esso risulti funzionale e necessario agli scopi del provvedimento al fine di vincolare le risorse previste alle sole finalità da esso perseguite. Illustra, infine, una proposta di parere, formulata insieme al relatore Zorzoli, del seguente tenore: «Le Commissioni riunite 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 12^a (Igiene e sanità), esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente "Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria", condividendo lo spirito nell'ottica del decentramento amministrativo nei confronti delle Regioni, rappresentando lo stesso decreto un'accelerazione ed uno snellimento delle procedure per l'erogazione agli aventi diritto degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, esprimono parere favorevole.

Si osserva tuttavia, la necessità di sostituire, al comma 1 dell'articolo 2, la parola "stimato" con la parola "determinato", con riferimento all'onere presunto relativo alle risorse da corrispondere, nonché l'opportunità al comma 2 dello stesso articolo, di sopprimere la parola "stimate" relativamente alle risorse necessarie per l'esercizio della funzione trasferita».

Il presidente TOMASSINI, accertata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la predetta proposta di parere che risulta accolta dalle Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2001

13^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(374-B) Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti industriali strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore DETTORI sottolinea che il governo del territorio dovrebbe costituire una scommessa per lo sviluppo del paese, soprattutto delle isole, ma l'Esecutivo non sembra cogliere questa opportunità, continuando ad annunciare la presentazione di provvedimenti privi di un indirizzo chiaro. Tale stato di confusione si registra anche nei confronti del provvedimento in esame poiché sia per quanto concerne la realizzazione delle infrastrutture sia per quanto attiene alla disciplina della gestione dei rifiuti il Governo propone una terapia che anziché risolvere i problemi, rischia di acuirli.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

14^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(374-B) Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore TURRONI, pur consapevole che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione sono soltanto le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, richiama l'attenzione dei componenti delle Commissioni sui delicati problemi di costituzionalità che si pongono, specie per quanto attiene alla prima parte del disegno di legge in titolo, alla luce delle modifiche recentemente apportate al titolo V della Costituzione, modifiche confermate dal *referendum* recentemente svolto. L'entrata in vigore delle nuove disposizioni costituzionali comporterebbe senza alcun dubbio un giudizio di illegittimità da parte della Corte Costituzionale sul testo in esame, qualora esso venisse approvato senza modifiche sostanziali. Per scongiurare tale rischio sarebbe pertanto opportuno prendere seriamente in considerazione la possibilità di rivedere anche i primi commi del disegno di legge in titolo.

Quanto poi al comma 15 del testo approvato dal Senato e soppresso dalla Camera dei deputati, si riserva di presentare, innanzitutto in Commissione e successivamente in Aula, una serie di proposte emendative volte a costringere i componenti delle Commissioni ed il rappresentante del Governo a confrontarsi seriamente sul merito delle questioni sottese all'esigenza di apportare miglioramenti al testo del decreto legislativo n. 22 del 1997.

Il presidente GRILLO dichiara chiusa la discussione generale sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Interviene in sede di replica il relatore SPECCHIA che, dopo aver ringraziato tutti i senatori che sono intervenuti, fa presente la necessità di trovare soluzioni convincenti riguardo al problema dello smaltimento dei rifiuti, normativa questa soppressa dalla Camera dei deputati ma sulla quale le forze di maggioranza sono aperte ad un civile confronto.

Il sottosegretario TORTOLI rinuncia alla replica.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 21 NOVEMBRE 2001

53^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Taormina.**La seduta inizia alle ore 8,40.***(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo****(55) EUFEMI ed altri. – Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione****(770) CREMA. – Nuove norme in materia di immigrazione**

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BOSCETTO, ricordato il contenuto dei disegni di legge nn. 55 e 770, riferisce analiticamente alla Commissione sui contenuti del disegno di legge di iniziativa governativa n. 795, recante modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge n. 39 del 1990 (cosiddetta «legge Martelli»).

Il disegno di legge intende affrontare la necessità di innovare profondamente la disciplina in materia di immigrazione, in considerazione dell'accentuarsi dei flussi migratori negli ultimi anni, evitando di dare luogo a sanatorie indiscriminate che nel passato hanno provocato uno sproporzionato aumento degli ingressi.

Elementi qualificanti del disegno di legge sono: il collegamento del permesso di soggiorno con l'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa, regolata dal contratto di soggiorno di lavoro; l'orientamento della cooperazione internazionale a favorire l'adozione di politiche di effettivo contrasto dello sfruttamento criminale dell'immigrazione clandestina; l'elevazione da 5 a 6 anni del periodo di soggiorno necessario ad ottenere la carta di soggiorno; la soppressione dell'istituto dello *sponsor*, che non ha

favorito l'effettivo ingresso nella realtà lavorativa dei lavoratori stranieri; l'immediata operatività dell'espulsione dell'irregolare; la razionalizzazione dei ricongiungimenti familiari, escludendo quello per i parenti entro il terzo grado; una procedura semplificata per il riconoscimento del diritto d'asilo tesa ad evitare che sia utilizzato per aggirare le disposizioni sull'immigrazione; il sistema di monitoraggio e coordinamento, attraverso l'istituzionalizzazione di un apposito Comitato; la previsione di percorsi formativi e di titoli di preferenza nel collocamento dei lavoratori stranieri che li abbiano seguiti.

Dopo avere richiamato l'analisi tecnico-normativa a corredo del disegno di legge, che illustra la compatibilità con la normativa comunitaria e con le competenze degli enti territoriali, anche dopo l'entrata in vigore della legge di revisione del Titolo V della Costituzione, con riferimento alla relazione tecnica sottolinea l'opportunità di vagliare puntualmente i profili di costituzionalità dell'articolo 15 che sopprime la disposizione contenuta nel comma 11 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 286, che prevede la possibilità per i lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale di richiedere la liquidazione dei contributi versati in loro favore, presso forme di previdenza obbligatoria, maggiori del 5 per cento annuo. Analoga attenzione auspica sia prestata sulle disposizioni penali, sostanziali e processuali, recate dal disegno di legge, nonché su alcuni profili di redazione tecnica del testo, anche con riguardo agli articoli del testo unico non modificati dal provvedimento in esame.

Passa quindi ad illustrare nel dettaglio le modifiche, introdotte dal provvedimento in titolo, al decreto legislativo n. 286 del 1998.

Dopo l'articolo 2, viene inserito l'articolo 2-*bis* che istituisce il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio, la cui esigenza è stata richiamata da più parti. Il comma 4 dell'articolo 3 innova invece la disciplina della programmazione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, anticipando il termine per l'emanazione del decreto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e prevedendo la possibilità di ulteriori decreti infrannuali, nonché la facoltà del Presidente del Consiglio di provvedere in via transitoria, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente, in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale.

L'articolo 5 del decreto legislativo viene profondamente innovato, attraverso la previsione che il rilascio del permesso avvenga solo a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro e che la durata sia quella prevista dal contratto medesimo, il quale rappresenta l'incontro della volontà del datore di lavoro e del lavoratore, certificato all'estero dalla rappresentanza diplomatica o consolare. La medesima certificazione viene rilasciata per l'accertamento dei requisiti per lo svolgimento di un lavoro autonomo. Il comma 8-*bis* stabilisce la pena per la falsificazione dei documenti di soggiorno, richiamando l'applicazione dell'articolo 476 del codice penale.

L'articolo 5-*bis* istituisce la nuova fattispecie civile del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, da sottoscrivere presso lo sportello unico provinciale per l'immigrazione, che deve contenere, a pena di nullità, la garanzia da parte del datore di lavoro di una adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore e l'impegno al pagamento delle spese di viaggio per il suo rientro nel paese di provenienza.

All'articolo 6 del decreto legislativo, che disciplina le facoltà e gli obblighi inerenti al soggiorno, il comma 1 precisa che la conversione del permesso rilasciato per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro può avvenire solo previa stipula del relativo contratto di soggiorno o rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti per lo svolgimento del lavoro autonomo.

All'articolo 7 sempre del decreto legislativo viene inserito, il comma 2-*bis*, che introduce una sanzione amministrativa per la mancata comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza dell'assunzione o dell'ospitalità dello straniero.

All'articolo 9, viene elevato da cinque a sei anni il periodo di soggiorno per l'ottenimento della carta di soggiorno.

All'articolo 11, il nuovo comma 1-*bis*, prevede l'emanazione da parte del Ministero dell'interno di misure necessarie per il coordinamento dei controlli alle frontiere e la promozione della collaborazione delle autorità italiane con quelle europee per i controlli sull'immigrazione, ai sensi dell'Accordo di Schengen.

L'articolo 12 del decreto legislativo, recante disposizioni contro le immigrazioni clandestine, viene in più parti modificato dal disegno di legge in titolo. In particolare, si stabilisce la punibilità dell'ingresso di stranieri presenti illegalmente in Italia nel territorio di altro Stato e si rendono più stringenti le norme di contrasto del favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Si tratta di norme penali sulle quali è opportuno che la Commissione si soffermi con la dovuta attenzione, considerando, fra l'altro, al comma 3, la soppressione della disposizione che punisce l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento. Si introducono infine nuove norme per rafforzare il controllo in mare al fine di contrastare l'immigrazione clandestina, che, in quanto compatibili, si applicano anche per i controlli concernenti il traffico aereo.

Si riserva quindi di esaurire la relazione nella seduta pomeridiana.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

54^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Taormina.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

(55) EUFEMI ed altri. – Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione

(770) CREMA. – Nuove norme in materia di immigrazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore BOSCKETTO completa l'illustrazione delle modifiche introdotte al decreto legislativo n. 286 del 1998.

All'articolo 13 viene capovolta l'attuale impostazione della disciplina dell'espulsione. Il testo unico, infatti, prevede che l'espulsione sia di regola effettuata mediante intimazione e, solo in determinati casi, con l'accompagnamento alla frontiera. Si è rilevato che la maggior parte degli intimati non ottempera all'ordine di lasciare il territorio nazionale e pertanto si stabilisce che l'espulsione con accompagnamento alla frontiera diventi la regola ordinaria, ferma rimanendo l'intimazione per alcuni limitati casi di mancato rinnovo del permesso di soggiorno, assistita comunque dalla possibilità di trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporaneo. Il decreto che dispone l'espulsione è in ogni caso immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Nel caso in cui lo straniero sottoposto a procedimento penale non si trovi in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di persone concorrenti nei reati o imputati in procedimenti connessi e all'interesse della persona offesa. Acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato

emesso il provvedimento che dispone il giudizio, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

Vengono introdotte, inoltre, disposizioni sanzionatorie per il caso in cui lo straniero espulso rientri illegalmente nel territorio dello Stato nonché in materia di ricorso avverso il decreto di espulsione e sulle relative garanzie del diritto di difesa.

Precisa che la normativa non intende risultare vessatoria nei confronti delle persone immigrate e, anzi, ribadisce l'intento della sua parte politica di realizzare la massima tutela nei confronti di chi legalmente abbia ingresso nel territorio nazionale; si intende solo evitare il riproporsi delle elusioni della disciplina sull'immigrazione, favorite dalle indiscriminate sanatorie che si sono susseguite negli anni passati, che hanno gonfiato, fra l'altro, le fila della criminalità. Il disegno di legge realizza un equilibrio moderato fra le diverse necessità, fermo l'auspicio che durante l'esame in Commissione vengano apportati i necessari miglioramenti tecnici, senza particolari contrapposizioni politiche.

All'articolo 14 del decreto legislativo, recante disposizioni in materia di esecuzione dell'espulsione, si prevede che il trattenimento dello straniero nel centro di permanenza temporanea e assistenza nel caso in cui non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione abbia la durata di trenta giorni e possa essere prorogato per ulteriori trenta giorni, al termine dei quali il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni. Sui commi 5-bis, 5-ter e 5-quater il cui inserimento viene proposto dall'articolo 12 del disegno di legge n. 795, recanti norme penali per il caso di resistenza da parte dello straniero, è necessario un approfondimento teso a migliorare la formulazione, che non lascia tranquilli sul piano della correttezza giuridica.

All'articolo 16 del decreto legislativo n. 286 viene introdotta l'ipotesi di espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, in merito alla quale è necessario riflettere circa l'opportunità di una preferenza per l'allontanamento dello straniero in luogo della esecuzione della pena.

All'articolo 21 del decreto legislativo n. 286 viene introdotta una modifica che prevede l'assegnazione in via preferenziale di quote di flussi di ingresso ai lavoratori di origine italiana residenti in paesi non comunitari. Si precisa inoltre che la programmazione dei flussi è predisposta in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali d'utenza.

L'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 viene integrato con l'istituzione dello sportello unico per l'immigrazione, presso le prefetture-uffici territoriali di Governo, che diventa responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri. Si stabilisce che entro venti giorni dalla presentazione della domanda il lavoratore nazionale o comunitario possa avanzare la propria disponibilità, ma non si chiarisce se detta disponibilità condizioni la discrezionalità nella scelta da parte del datore di lavoro. Si precisa inoltre che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario, il quale può essere iscritto nelle liste di col-

locamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.

L'articolo 23 del decreto legislativo n. 286 viene modificato con la previsione di titoli di preferenza nel collocamento dei lavoratori stranieri derivanti dall'aver frequentato corsi di istruzione e di formazione professionale organizzati nei paesi di origine da enti abilitati, mentre l'articolo 26 viene innovato con una nuova disciplina del permesso di soggiorno per lavoro autonomo che si riaggancia a quella del contratto di soggiorno di lavoro subordinato, prevedendo fra l'altro la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione con accompagnamento alla frontiera nel caso di reati tipici quali quelli di contraffazione dei marchi e di violazione delle norme di tutela del diritto d'autore. A tale proposito, ricorda che la Corte costituzionale ha considerato costituzionalmente legittime le disposizioni che puniscono con particolare severità le violazioni anche lievi della legge da parte del cittadino straniero.

Il comma 5-*bis* aggiunto infine all'articolo 27 prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali.

All'articolo 29 del decreto legislativo n. 286 vengono modificate alcune disposizioni in materia di ricongiungimento familiare. In particolare si stabilisce che il ricongiungimento dei genitori a carico possa essere chiesto solo qualora essi non abbiano altri figli; in questo caso sarebbe opportuno completare la disposizione precisando: «nel paese di provenienza». Viene invece abrogata la lettera *d*), che consente il ricongiungimento dei parenti entro il terzo grado.

All'articolo 30, viene aggiunto il comma 1-*bis* che dispone la revoca immediata del permesso di soggiorno qualora sia accertato che al matrimonio con cittadini italiani o comunitari ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti non è seguita l'effettiva convivenza. A tale proposito osserva che la rubrica dell'articolo 23 del disegno di legge (*Disposizioni di contrasto ai matrimoni simulati*) appare inesatta, dal momento che la disposizione è tesa ad evitare l'aggiramento delle disposizioni sull'immigrazione piuttosto che a riconoscere il diritto all'annullamento da parte di uno dei coniugi; peraltro la previsione del limite minimo di un anno di convivenza non sembra rappresentare un deterrente sufficiente.

La facoltà del sindaco di disporre l'alloggiamento di stranieri irregolari nei centri di accoglienza in situazioni di emergenza, già prevista all'articolo 40 del testo unico, viene trasferita nell'articolo 26 del disegno di legge, recante norme transitorie e finali; sempre all'articolo 40 del testo unico si precisa che l'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri che dimostrino di essere in regola con la disciplina dell'immigrazione.

In conclusione sottolinea che il disegno di legge n. 795 non compromette l'impianto del testo unico, apportando solo modifiche fondate su esigenze ampiamente condivise.

Ricorda quindi le disposizioni del Capo II del disegno di legge n. 795 che disciplinano la revisione delle norme in materia di diritto d'asilo, anche al fine di impedire che tale istituto sia utilizzato impropriamente al solo scopo di procrastinare o di evitare un provvedimento di allontanamento per irregolarità di soggiorno. Si stabilisce il principio della non trattabilità dei richiedenti asilo per il mero fatto di esaminare la loro istanza, con alcune eccezioni, e si prevede la procedura semplificata per le domande manifestamente infondate.

Richiama infine le disposizioni dell'articolo 1 del disegno di legge n. 795 intese a favorire le donazioni verso i paesi di origine degli immigrati, attraverso misure di esenzione fiscale e la preferenza da accordarsi a quei paesi che abbiano prestato collaborazione nel contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione clandestina, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonché in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria.

Si rivolge infine ai componenti della Commissione e al Governo affinché garantiscano il massimo impegno nell'esame del disegno di legge in titolo, al fine di realizzare una normativa pienamente rispondente all'interesse del Paese.

Il senatore MANCINO osserva che sui disegni di legge in titolo è necessario acquisire il parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali, integrata dai rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Dal momento che non si è ancora provveduto all'attuazione di questa importante innovazione costituzionale, è necessario che il Presidente o l'Ufficio di presidenza dirimano la questione preliminarmente al proseguimento dell'esame, prevedendo come soluzione alternativa, eventualmente, l'audizione dei rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

Il presidente PASTORE ricorda che il parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali è già stato richiesto. L'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 non reca alcun obbligo costituzionale, stabilendo unicamente la possibilità che i regolamenti delle due Camere prevedano l'integrazione della composizione della suddetta Commissione con la partecipazione di rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali. Dal momento che finora i regolamenti parlamentari non sono stati modificati e considerando che quella in esame è una delle rare materie che il nuovo articolo 117 della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato (salva la previsione dell'articolo 118, comma terzo della Costituzione), ritiene che non sussistano impedimenti al proseguimento dell'esame dei disegni di legge in titolo. Peraltro le regioni sono pienamente associate nel procedimento di determinazione dei flussi di ingresso ed è ampia la disponibilità ad estendere le forme di partecipazione.

Il senatore VITALI, prendendo atto dell'intenzione del Governo di dare luogo ad una revisione completa di una disciplina approvata soltanto tre anni fa, chiede che venga preliminarmente fornito un bilancio dell'applicazione della legge Turco-Napolitano, in ordine alla quale la sua parte politica esprime un giudizio di soddisfazione. È ben vero che l'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 non stabilisce un vero e proprio obbligo di integrazione della composizione della Commissione bicamerale per le questioni regionali, ma ove il Parlamento non attuasse il principio contenuto nel terzo comma dell'articolo 118, che prevede l'approvazione di una legge che disciplini le forme di coordinamento fra Stato e regioni in particolare nella materia dell'immigrazione, esso manifesterebbe chiaramente l'intenzione di non rispettare un principio costituzionale. Ritene infine che l'articolo 5 del disegno di legge n. 795, stabilendo l'obbligo per il datore di lavoro di garantire una adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore, operi un inaudito attentato alla libertà d'impresa.

Ciò premesso avanza una questione pregiudiziale da proporre all'Assemblea, attraverso la quale richiedere che il Governo presenti preliminarmente una dettagliata relazione sui risultati ottenuti in tre anni di attuazione del decreto legislativo n. 286 del 1998; chiede inoltre che si proceda all'audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, nonché, in relazione in particolare all'articolo 5 del disegno di legge n. 795, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Accertata la presenza del numero legale, la proposta del senatore Vitali, posta in votazione, non è accolta.

Il senatore BRUTTI ribadisce la richiesta di procedere comunque ad alcune audizioni per acquisire le informazioni utili al prosieguo dell'esame.

Il presidente PASTORE, rilevata la singolarità della questione pregiudiziale avanzata dal senatore Vitali, anche in considerazione dei limiti stabiliti dal Regolamento all'esame di tali questioni in Commissione, osserva che il Governo durante l'esame dei disegni di legge potrà comunque fornire tutte le informazioni che la Commissione ritenesse necessarie. Pur condividendo l'opportunità di procedere ad una serie di audizioni, in qualità di Presidente della Commissione si ritiene in dovere di assicurare ai disegni di legge in esame un *iter* certo e veloce, tenendo conto della situazione di emergenza che si è determinata.

Il senatore DEL PENNINO propone che le modalità dell'ulteriore esame dei disegni di legge in titolo, compresa l'eventuale acquisizione di contributi esterni alla Commissione, sia discussa in un'apposita riunione dell'Ufficio di presidenza.

Il senatore GUERZONI, dopo aver ricordato che la disciplina dell'immigrazione, come anche quella sul diritto di asilo, nella passata legislatura erano state oggetto di distinte discussioni lunghe e approfondite, in occasione delle quali le esigenze rappresentate dai Gruppi dell'opposizione furono tenute nella debita considerazione, osserva che il Governo dispone degli strumenti idonei ad affrontare eventuali situazioni di emergenza e auspica che la discussione generale non sia ristretta.

Il presidente PASTORE precisa che non è nelle sue intenzioni limitare i tempi di discussione, ma solo utilizzare il tempo a disposizione per l'esame approfondito del disegno di legge n. 795, che a differenza di altri provvedimenti iscritti all'ordine del giorno verte su una materia rientrante chiaramente fra le attribuzioni del legislatore statale. Raccogliendo la proposta del senatore Del Pennino propone quindi che la Commissione proceda, in sede informale, ad alcune audizioni da definire in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti di Gruppi.

La Commissione concorda.

Il presidente PASTORE convoca pertanto immediatamente una riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, è ripresa alle ore 16,25.

Il presidente PASTORE avverte che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto di procedere, sin dalla prossima settimana, all'audizione informale del Presidente e del Vice presidente della Conferenza dei presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, nonché di rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei sindacati dei lavoratori, per approfondire le tematiche relative ai disegni di legge n. 795 e connessi.

La Commissione prende atto delle decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2001

21^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

FRAU

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario (n.54)

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 marzo 2001, n. 58. Seguito dell'esame: parere favorevole con osservazioni).

Riprende l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce mandato al relatore a predisporre un parere favorevole con osservazioni nei termini indicati nella relazione svolta nel corso della seduta del 20 novembre.

IN SEDE REFERENTE

(695-B) Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente FRAU comunica che è pervenuto il parere della 2^a Commissione permanente, contrario alle modifiche introdotte all'articolo 1 del decreto-legge dalla Camera dei deputati.

Ricorda altresì che oggetto dell'esame della Commissione sono solamente le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento, secondo quanto previsto dall'articolo 104 del Regolamento.

Riferisce quindi alla Commissione la senatrice DE ZULUETA, la quale, dopo aver fatto presente che il decreto-legge n. 353 si limitava ad integrare – prevedendo apposite sanzioni amministrative – il regolamento comunitario n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che introduceva una serie di misure restrittive nei confronti dei talibani dell'Afghanistan e che – in quanto regolamento comunitario – era già perfettamente efficace sul territorio nazionale, ricorda che la Camera dei deputati ha apportato rilevanti modifiche in sede di conversione del medesimo decreto-legge.

Come si evince anche dal parere della Commissione giustizia, di cui è estensore il senatore Cirami, le modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento solo apparentemente vanno in direzione di un rafforzamento delle misure adottate nei confronti dei talibani, in quanto risultano al contrario superflue e rischiano persino di essere controproducenti rendendo più complicata l'applicazione del regime sanzionatorio in materia.

Illustrando nel dettaglio il testo approvato dalla Camera dei deputati, la relatrice si sofferma sulla introduzione dei commi *2-bis* e *2-ter* che richiamano rispettivamente l'articolo 250 del codice penale, che punisce il commercio col nemico in tempo di guerra, e l'articolo 247 del medesimo codice, concernente l'ipotesi di favoreggiamento bellico. Le perplessità in merito a queste disposizioni sono peraltro rafforzate dalla considerazione che nell'attuale situazione di crisi non vi è stata tuttavia formale dichiarazione di guerra e pertanto non si comprende il puntuale rinvio a quelle specifiche fattispecie del diritto penale.

Dopo aver dato conto anche del nuovo comma *2-sexies*, che contempla la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati indicati nei precedenti commi del provvedimento e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, la relatrice valuta negativamente anche l'inserimento dell'articolo *4-bis*, che recepisce il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, il quale istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso. L'articolo aggiuntivo appare superfluo, dal momento che anche questo regolamento comunitario, in quanto tale, è già di per sé pienamente efficace sul territorio degli Stati membri.

Pur considerando accettabili le altre modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, che possono in qualche misura migliorare la qualità del testo normativo in esame, ritiene opportuno ripristinare l'impianto del provvedimento definito in prima lettura dal Senato. Evidenzia tra l'altro che l'individuazione di un insieme eccessivamente dettagliato di misure contro i talibani potrebbe risultare di difficile applicazione di fronte alla mutata situazione politica che vede ormai gli stessi talibani privi di una loro realtà statuale; rimarrebbero valide le sole misure finanziarie, per le quali però sono già state introdotte delle norme *ad hoc*.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PELLICINI si associa alle perplessità espresse dalla relatrice nei confronti del testo licenziato dalla Camera dei deputati, che introduce delle precisazioni superflue, in quanto nel caso in cui ricorrano comportamenti che integrano fattispecie penali è implicita la necessità di far luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale, a prescindere dalla previsione di concorrenti sanzioni amministrative.

Anche il presidente FRAU giudica superfluo sia il riferimento puntuale al codice penale, sia il contenuto dell'articolo 4-*bis* concernente l'attuazione di un regolamento comunitario. La concorrenza tra sanzioni amministrative e penali, infatti, non occorre sia esplicitata, potendo esse autonomamente essere irrogate in presenza di atti che configurino al contempo illecito amministrativo e penale.

Chiusa la discussione, replica agli intervenuti il sottosegretario VALENTINO, il quale precisa che nell'altro ramo del Parlamento le modifiche in esame furono introdotte su iniziativa dell'opposizione. Riconosce peraltro che in quella sede l'esame avvenne in una fase nella quale il contesto internazionale e la situazione in particolare esistente in Afghanistan presentavano profili di grande incertezza, che in parte sembrano superati con la caduta del regime talibano. Le argomentazioni delle opposizioni in effetti risultarono convincenti e trovarono riscontro nell'atteggiamento della Commissione giustizia, solitamente tendente ad accentuare l'importanza dei profili penalistici. È una peculiarità del sistema bicamerale che oggi proprio la relatrice, anch'essa esponente dell'opposizione, chieda un ripensamento sul testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Nel merito del provvedimento egli giudica oggettivamente gravi le violazioni della normativa comunitaria ipotizzate nel provvedimento e invita la Commissione a valutare se sia davvero sufficiente avvalersi delle sole sanzioni amministrative. Da questo punto di vista, forse non è del tutto inutile richiamare le norme penali, senza citare tuttavia in maniera puntuale gli articoli del relativo codice.

La relatrice DE ZULUETA preannuncia il suo orientamento a predisporre degli emendamenti al testo del decreto-legge volti a ripristinare i commi 2 e 2-*ter* del testo approvato in prima lettura dal Senato e a sopprimere i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*sexies*, nonché l'articolo 4-*bis*, introdotti dall'altro ramo del Parlamento. Pur riconoscendo infatti che è possibile addurre valide argomentazioni contro la proposta di modificare il provvedimento, che comporterebbe una nuova trasmissione alla Camera dei deputati ai fini della definitiva approvazione, ella ritiene comunque che l'accoglimento integrale del testo licenziato dai colleghi deputati possa determinare conseguenze maggiormente negative rispetto all'ipotesi sopra prospettata di un ulteriore passaggio parlamentare.

Interviene quindi il senatore PIANETTA, che riconosce fondata l'analisi della relatrice, ma richiama la Commissione all'esigenza di convertire il decreto-legge entro i termini costituzionalmente previsti. Evidenzia peraltro come il parere della Commissione giustizia del Senato sia conforme all'opinione prevalente all'interno della Commissione affari esteri. Per le ragioni esposte, propone di avviare contatti informali con l'altro ramo del Parlamento, al fine di accertarsi che, in caso di ulteriori modifiche, vi siano i tempi tecnici per la conversione in legge del decreto-legge n. 353.

Dopo che il sottosegretario VALENTINO ha anch'egli espresso preoccupazione per la ristrettezza dei tempi a disposizione per la conversione in legge del decreto, il presidente FRAU precisa che l'Aula del Senato ha calendarizzato il provvedimento nella settimana in corso. Ricorda peraltro che vi è pur sempre la possibilità di non concludere i lavori nella presente sede, dal momento che l'Assemblea può svolgere il suo esame anche in assenza di una relazione della Commissione competente.

Il senatore ANDREOTTI giudica non convincente la soluzione di un rinvio all'Aula della decisione da adottare in merito alle possibili modifiche del provvedimento. Riconosce che il testo in esame è ampiamente perfezionabile, in quanto superfluo per alcuni aspetti e di difficile applicazione per altri. Non ritiene tuttavia che le disposizioni licenziate dall'altro ramo del Parlamento arrechino danni al sistema sanzionatorio nel suo complesso.

Il presidente FRAU si associa a queste ultime considerazioni e rileva che in ogni caso occorrerà in futuro mettere a punto e registrare la normativa introdotta con provvedimenti adottati in una fase politica assai convulsa.

Al contrario, la relatrice DE ZULUETA giudica dirimenti le osservazioni critiche contenute nel parere della 2^a Commissione e ritiene che l'attuale stesura del provvedimento possa risultare dannosa, in quanto la confusione tra i due ambiti sanzionatori è di potenziale intralcio all'attività dell'autorità giudiziaria.

Il senatore PELLICINI osserva a sua volta che l'introduzione di modifiche al provvedimento e la nuova trasmissione del testo alla Camera dei deputati rischiano di far decadere il decreto-legge e quindi anche le norme che prevedono sanzioni amministrative.

Il senatore PIANETTA propone di sospendere la seduta fino alle 20 al fine di consentire una riflessione sulle reali possibilità di pervenire alla conversione in legge del decreto anche in caso di ulteriori modifiche.

Il presidente FRAU concorda con il senatore Pianetta sull'opportunità di una pausa di riflessione, ritenendo però preferibile proseguire l'esame nella mattinata di domani, previa convocazione di una nuova seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente FRAU avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, alle ore 8,30, per procedere al seguito dell'esame del disegno di legge n. 695-B.

La seduta termina alle ore 16,40.

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 21 NOVEMBRE 2001

18^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CONTESTABILE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.**La seduta inizia alle ore 15,05.**SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore PERUZZOTTI reputa opportuno, in relazione al contesto internazionale, effettuare una visita alla base dell'Aeronautica Militare di Poggio Renatico in provincia di Ferrara, sede del Comando operativo forze aeree. Da pochi anni esso ha sede in quel luogo dopo il trasferimento dalla base logistica del I Roc di Abano Terme Padova. L'utilità della visita risiederebbe anche nella possibilità di accertare in quale misura la sicurezza del Paese è garantita dai *radar* a lungo raggio.

Il senatore SEMERARO si esprime in senso adesivo.

Il PRESIDENTE propone di accogliere tale proposta, ma di effettuare la visita nel mese di gennaio.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE propone, altresì, di deliberare una visita in Kosovo per i giorni 17 e 18 dicembre, presso il comando del contingente italiano ivi impegnato, precisando che tale visita potrebbe svolgersi contemporaneamente a quella programmata dalla Commissione Difesa della Camera dei deputati.

Conviene la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

(342) BONATESTA ed altri. – Equiparazione ai cimiteri di guerra dei monumenti sacrali di Leonessa (Rieti) e Medea (Gorizia)

(Discussione e approvazione)

Il PRESIDENTE rende noto che possono darsi per acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio, espressi in data 11 e 18 settembre 2001, allorchè il provvedimento in titolo era all'esame della Commissione in sede referente. Ricorda poi che l'*iter* in quella sede si era concluso, senza la presentazione di emendamenti, nella seduta del 19 settembre 2001 con un voto all'unanimità.

Il relatore PERUZZOTTI rimanda a quanto da lui dichiarato in occasione della sua relazione, svolta nella seduta del 12 settembre.

Poiché nessuno chiede di intervenire e non essendo stati presentati emendamenti il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti il disegno di legge in titolo, che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(585) NIEDDU ed altri. – Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e dell'Istituto per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)

(594) PALOMBO ed altri. – Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e dell'Istituto per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)

(Esame congiunto e rinvio).

Riferisce congiuntamente sui provvedimenti in titolo il relatore BEDIN ipotizzando la predisposizione di un testo unificato, giacchè i due disegni di legge in titolo perseguono la stessa finalità.

La predisposizione di un testo unificato è facilitato dalla sostanziale convergenza dei due provvedimenti. Nella seduta del 24 luglio, presentando lo schema di decreto recante contributi della Difesa in favore di enti per l'anno 2001, il relatore Palombo aveva ricordato che la Commissione Difesa del Senato più volte richiese al Governo di superare l'accorpamento prodotto dal legislatore nel 1995 con la legge 549, in considerazione del fatto che l'INSEAN e l'IHB, in quanto enti deputati rispettivamente alla promozione della ricerca nel settore dell'architettura navale a beneficio anche della marina mercantile e allo studio dell'idrografia e delle scienze tecniche ad essa collegate in raccordo con gli uffici idrografici nazionali, sono oggettivamente estranei alla natura dei finanziamenti previsti per enti combattentistici, anzi introducono nella sua gestione elementi di rigidità che limitano la discrezionalità dello stesso Governo. In-

fatti, lo stanziamento annuale è fissato dalla Tabella C) allegata alla «legge finanziaria» ed è attualmente imputato al capitolo 4091 dello stato di previsione del ministero della Difesa, secondo una complessa procedura che ritarda inevitabilmente l'effettiva erogazione ai destinatari. INSEAN e IHB si connotano come istituti di ricerca scientifico-tecnologica, lontani quindi dalla natura sociale, assistenziale, commemorativa degli altri enti con cui sono associati nella assegnazione dei contributi. Entrambi i provvedimenti si prefiggono di svincolare i due istituti di ricerca dalla procedura di approvazione prevista nella legge in cui sono inseriti, rendendo disponibili i relativi fondi secondo le esigenze, i tempi e le modalità congrui con le molteplici attività dei due istituti. I contributi sono nella misura di 100 mila euro l'anno per l'IHB e 5 milioni di euro l'anno per l'INSEAN.

Il contributo all'IHB del Governo ha carattere obbligatorio e vincolante per effetto dell'articolo XIV della Convenzione internazionale, resa esecutiva ai sensi della legge 15 novembre 1973, n. 925, secondo una scala basata sul tonnellaggio delle flotte dei Governi partecipanti alla convenzione. Negli ultimi anni il relativo contributo è stato erogato con notevole ritardo e, da ultimo, addirittura ben oltre la chiusura degli esercizi finanziari 1997 e 1998. Il contributo all'INSEAN, il cui importo è fissato dalla legge 25 luglio 1990, n. 208, pur avendo carattere obbligatorio ed essendo destinato ad un istituto di sperimentazione e ricerca di rilievo, ha subito negli ultimi anni, per effetto della citata legge n. 549 del 1995, pesanti e progressive riduzioni per soddisfare le richieste degli altri enti e associazioni incluse nel medesimo capitolo di spesa.

Si apre la discussione

Il senatore PERUZZOTTI – apprezzata la relazione introduttiva e rievocato il difficile *iter* nella scorsa legislatura di un disegno di legge di contenuto analogo a quello dei due provvedimenti in titolo – esprime piena adesione all'iniziativa, anche se si pone in termini problematici verso la copertura finanziaria ipotizzata, che insisterebbe sul dicastero della Difesa. Sarebbe forse preferibile distribuirla sui capitoli di bilancio relativi agli altri dicasteri interessati, come ad esempio il ministero delle attività produttive, considerati i non elevati ritorni industriali per la Difesa.

Il senatore PALOMBO dichiara di convenire pienamente con quanto affermato dal collega Peruzzotti, specie per quanto riguarda l'impostazione finanziaria.

Il senatore GUBERT rileva come potrebbe apparire contraddittorio configurare una forma di finanziamento specifico a favore dell'INSEAN, in quanto questo risulta già essere previsto negli appositi capitoli di bilancio. Osserva inoltre come sarebbe più opportuno concentrare l'attenzione sulle modalità con cui tali enti di ricerca vengono finanziati, tenendo conto del fatto che in numerose occasioni tale ricerca viene utilizzata per scopi estranei a quelli della Difesa e che quindi ben potrebbero con-

figurarsi delle forme di finanziamento alternative a quella pubblica. Di conseguenza ritiene opportuno evitare l'introduzione di meccanismi miranti a protrarre in avanti tali finanziamenti, senza averne prima valutato l'efficacia.

Il senatore NIEDDU, dopo avere rilevato come la *ratio* di tali finanziamenti sia stata più volte chiarita dal Governo in precedenti sedute della Commissione, osserva come i disegni di legge in titolo si prefiggano l'obiettivo, attraverso una opportuna separazione dei finanziamenti destinati all'Organizzazione idrografica internazionale e all'INSEAN dal fondo destinato agli enti vigilati dalla Difesa, di soddisfare in maniera più efficace l'esigenza, già emersa nel corso della passata legislatura, di una maggiore tutela dei finanziamenti destinati alle associazioni combattentistiche. Manifesta da ultimo apprezzamento verso la proposta del relatore di predisporre un testo unificato.

Il senatore SEMERARO pone l'accento sulla necessità di effettuare un duplice ordine di valutazioni: da un lato, la necessità di finanziare tali istituzioni, dall'altro, l'analisi delle fonti di tali finanziamenti. Mentre sul primo punto si registra un consenso abbastanza ampio, in ordine al secondo occorre considerare che, rispetto al complesso delle funzioni esercitate dall'INSEAN – che ricomprendono fra l'altro ricerche sia per la marina mercantile, che per numerosi enti privati – l'attività svolta per la Difesa risulta essere relativamente bassa. Reputa quindi opportuno considerare una riduzione dei contributi da parte della Difesa, nonché, conseguentemente, la previsione di contributi *ad hoc* che gravino sul bilancio degli altri Dicasteri interessati.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il Sottosegretario BOSI, dichiarando di convenire sia riguardo alla necessità di una legge che estrapoli i contributi relativi all'INSEAN dal capitolo di bilancio della Difesa destinato ad enti di carattere sociale e culturale, sia riguardo ad una verifica del rapporto esistente tra le prestazioni svolte dall'INSEAN ed il contributo versato dal ministero della Difesa, in ordine al quale potrà fornire alla Commissione elementi di chiarimento fin dalla prossima settimana. Infatti un contributo così elevato, a fronte di esigui vantaggi, potrebbe incidere negativamente sul bilancio della Difesa.

Il PRESIDENTE propone di conferire mandato al relatore di predisporre un testo unificato, di intesa con i senatori proponenti dei due provvedimenti in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato alla prossima seduta.

(495) MELELEO. – *Proroga delle facoltà previste dall'articolo 32, comma 5, e dall'articolo 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224*

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE rende noto che la Commissione affari costituzionali, in data 20 novembre, ha espresso parere non ostativo sul provvedimento in titolo.

Riferisce la relatrice STANISCI, osservando che il disegno di legge in titolo si propone di intervenire in materia di collocamento in congedo degli ufficiali delle Forze armate che si trovino a quattro anni dal limite di età per la cessazione del servizio attivo consentendo loro, a domanda, il collocamento nella posizione di ausiliaria.

Le ragioni che spingono a favore di un intervento legislativo sono da ricercare nella stessa *ratio* che aveva portato all'adozione di tale normativa. Infatti, da un lato, il passaggio dall'Esercito di leva, basato sulla coscrizione obbligatoria, a quello professionale ha profondamente modificato i ruoli e gli organici delle Forze armate, in modo che il personale non risulta più articolato nelle vecchie categorie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei soldati, bensì è stato suddiviso in quattro ruoli; quello degli ufficiali, quello dei marescialli, quello dei sergenti e quello dei volontari.

Dall'altro va considerato il fatto che a trasformazione completata il volume organico complessivo dovrà essere di 190 mila unità, così suddivise: 22.250 ufficiali; 25.000 marescialli; 38.500 sergenti e 104.000 militari di truppa in servizio permanente.

Il raggiungimento di tali volumi organici crea particolari problemi per la categoria degli ufficiali, le cui consistenze nei ruoli si sono già giovate delle norme che consentono il collocamento anticipato in congedo, ed assume quindi particolare rilevanza la necessità di procedere ad un progressivo e ordinato superamento delle eccedenze nei ruoli in esubero, con particolare riferimento al ruolo dei marescialli, per il quale è prevista una diminuzione rispetto agli organici preesistenti di circa 40 mila unità, da conseguire in un lungo periodo transitorio di quasi venti anni. Tale ricollocazione delle eccedenze è condizione necessaria, anche ai fini della compatibilità di spesa e allo sviluppo del reclutamento del personale del ruolo sergenti e dei volontari.

A tal fine, con il decreto legislativo n. 215 del 2001 era stata approvata un'apposita norma che prevede una gestione delle eccedenze, e fra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2004, il personale in eccedenza con meno di cinque anni dal limite di età possa essere collocato in ausiliaria. Di conseguenza risulta evidente che, nel momento in cui ci si accinge a prorogare la normativa sugli ufficiali, fino al 31 dicembre 2003, viene stabilito un percorso di continuità tra le norme, che scadrebbero il

31 dicembre di quest'anno, e quella introdotta con il citato decreto n. 215, avente valenza generale, che produce i suoi effetti dal 1° gennaio del 2004.

L'introduzione di una norma che dia continuità sortirebbe due effetti: in primo luogo, quello di frenare un probabile affollamento nel collocamento del congedo anticipato, da parte di coloro che vedono la data del prossimo 31 dicembre come ultima occasione utilizzabile ed in secondo luogo quello di consentire maggior respiro e, quindi, un accesso più ordinato a questa possibilità con evidenti vantaggi per l'amministrazione militare. A tal fine, tuttavia, si rende necessario anticipare gli effetti della normativa avente valenza generale.

Tale scelta infatti migliora il disegno di legge, perché, da un lato, realizzando condizioni di pari opportunità per il personale di ogni ordine e grado, sortisce l'effetto di rispondere positivamente alle aspirazioni soggettive di coloro i quali dovrebbero rimanere senza una convincente motivazione ancora per due anni in attesa e dall'altro, risponde anche alle esigenze dell'amministrazione perché con un razionale riassetto ed un ringiovanimento del personale militare, si consente una riduzione degli esuberi nei ruoli ed un'accelerazione nei programmi di reclutamento dei giovani, tanto più necessari in considerazione dei crescenti impegni internazionali delle nostre Forze armate. Infatti, la realizzazione del modello professionale, prevede che, qualora il processo di gestione delle eccedenze, non consegua gli obiettivi di riduzione fissati, le eccedenze residue siano computate tra il personale in servizio e questo comporta che siano sottratte risorse economiche al reclutamento del personale volontario di truppa. Si potrebbe verificare, di conseguenza, un rallentamento nei reclutamenti del personale volontario di truppa a scapito della permanenza in servizio di personale di altra categoria avente costi ed età anagrafica più elevati ma non è altrettanto utilmente impiegabile all'interno del modello professionale.

Prospetta quindi alla Commissione delle integrazioni al provvedimento in titolo, consistenti nell'introduzione di un articolo *1-bis* – con il quale si potrebbe anticipare l'entrata in vigore della normativa sulla gestione delle eccedenze per il personale militare di ogni grado e ruolo, con diritto a pensione, attraverso il collocamento in ausiliaria cinque anni prima del limite di età, garantendo loro il trattamento che avrebbero maturato rimanendo in servizio – e di un articolo *1-ter*, con il quale verrebbe indicata la copertura finanziaria per un onere medio calcolato su un limite prefissato di domande accoglibili, in modo da consentire una gestione ordinata e progressiva delle eccedenze e tale comunque da corrispondere alle aspirazioni soggettive.

Si apre la discussione.

Il senatore GUBERT rileva come in altri settori dello Stato la pratica di «pre pensionamento» prospettata dalla relatrice, non viene più applicata, facendosi invece luogo alla ricollocazione dei dipendenti in esubero presso

altri settori della pubblica amministrazione. Ritiene di conseguenza contraddittorio prevedere un tale meccanismo per i dipendenti delle Forze armate, anche in considerazione del fatto che tale norma non viene più applicata nemmeno nei confronti dei parlamentari, ed auspica pertanto una revisione in chiave diversa del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 15,55.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2001

60^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Contento.*

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(840) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore VIZZINI fa presente che si tratta del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi, già approvato dalla Camera dei deputati. Dopo aver richiamato alcune osservazioni contenute nella nota di lettura del Servizio del bilancio quali, tra l'altro, la possibilità di slittamenti al 2002 di una quota delle minori entrate a seguito delle norme contenute negli articoli 3, 4, 5 e 7, segnala che, al fine di verificare la correttezza della quantificazione delle norme contenute nell'articolo 8-bis, sarebbe opportuno avere chiarimenti in merito ai dati presi a riferimento della valutazione stessa. Non è chiaro, infatti, se la quantificazione contenuta nella relazione tecnica si riferisca esclusivamente a minori entrate in conto interessi di mora o se tenga conto altresì dell'effetto sul fabbisogno determinato dalla dilazione dei versamenti delle accise. Segnala, altresì, che nel medesimo articolo viene previsto un utilizzo degli accantonamenti in difformità. Occorre che la Commissione valuti l'opportunità di richiedere alla Commissione di merito il parere sull'uso in difformità del fondo speciale.

Per quanto concerne la copertura prevista dall'articolo 9, ritiene che la norma non possa inficiare il principio di annualità del bilancio in quanto, come indicato dal rappresentante del Governo durante il dibattito

presso la Camera dei deputati, nell'attuale ordinamento contabile vigente è prevista una fattispecie sulla base della quale è consentito utilizzare entrate nell'anno successivo a quello in cui sono state realizzate. Si tratta dell'istituto della riassegnazione previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 1999.

Ritiene che si possa giungere alla formulazione di un parere favorevole al provvedimento in titolo, pur richiamando l'attenzione del rappresentante del Governo sulla necessità di un rispetto rigoroso degli obblighi di quantificazione e copertura dei provvedimenti legislativi.

Il senatore LAURO interviene al fine di segnalare come le agevolazioni concernenti le accise per il gasolio impiegato nelle zone montane dovrebbero trovare applicazione anche a favore delle isole minori. Invita, pertanto, il rappresentante del Governo a tenere in considerazione tale esigenza al fine di predisporre in futuro opportuni provvedimenti in grado di dare una soluzione a tale problematica.

Il sottosegretario CONTENTO, richiamandosi ad alcune osservazioni svolte dal relatore e contenute nella nota di lettura del Servizio del bilancio del Senato, si sofferma sull'articolo 1, precisando che le quantificazioni contenute nella relazione tecnica riguardano anche gli effetti relativi al 2002 derivanti dalla riduzione delle accise sugli oli combustibili usati come carburante o per riscaldamento.

Per quanto concerne l'articolo 3, l'esenzione delle accise per il gasolio usato nelle serre per qualsiasi tipo di coltivazione sconta l'agevolazione al momento dell'acquisto; pertanto, sarebbero da escludere possibili slittamenti al 2002 di una quota delle minori entrate. Sui profili di copertura, inoltre, precisa che il principio di annualità del bilancio non costituisce una norma attuativa del dettato costituzionale. Peraltro, l'istituto della riassegnazione non sembra essere suscettibile di inficiare il principio da ultimo richiamato, anche considerato che la legge di contabilità non prevede un divieto esplicito al ricorso all'istituto della riassegnazione e che già si è ricorso a tale modalità di copertura in passato.

Ricorda, inoltre, che l'articolo 8-bis introdotto dalla Camera dei deputati, è volto a modificare i termini di versamento dell'accisa sui prodotti petroliferi fino ad ora stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995. Tale norma dispone che per le immissioni in consumo avvenute nei primi quindici giorni di ciascun mese, il versamento deve essere effettuato entro la fine del mese stesso, mentre per le immissioni in consumo avvenute dal giorno 16 alla fine del mese, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo. In tal modo, l'accisa resta mediamente in possesso dei soggetti che effettuano l'immissione in consumo per 22,5 giorni. Con l'articolo 8-bis si provvede innanzitutto a delegificare i termini di versamento delle accise, stabilendo che detti termini siano fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'emanazione dei predetti decreti ministeriali, restano tuttavia in vigore i termini di versamento (per gli oli minerali, il gas metano

e l'energia elettrica) già fissati da norme di legge. Contestualmente, si provvede a modificare i termini di versamento delle accise, limitatamente ai prodotti petroliferi, stabilendo che per le immissioni in consumo avvenute in ciascun mese il termine di versamento dell'accisa è fissato al giorno 16 del mese successivo. In tal modo, si ottiene con norma primaria un allungamento del tempo medio di pagamento dagli attuali 22,5 giorni a 30 giorni e, successivamente, con il decreto ministeriale si potranno disporre esclusivamente variazioni in senso riduttivo dei termini di pagamento dell'accisa. Al fine di evitare lo slittamento all'anno successivo del versamento dell'accisa relativa alle immissioni in consumo avvenute nei primi quindici giorni di dicembre, si prevede altresì che per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 dicembre il versamento deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese senza possibilità di utilizzare il versamento unitario, tramite modello F24, direttamente dalla tesoreria provinciale dello Stato per garantire che le somme affluiscono all'erario entro la fine dell'anno. L'onere recato dall'articolo in questione, pari a 40 miliardi di lire annue, è relativo agli interessi - per 7,5 giorni al tasso del 3,75 per cento - connessi allo spostamento del termine di versamento dell'accisa. L'ulteriore copertura pari a 3 miliardi di lire per l'anno 2001 è stata inserita prudenzialmente qualora la legge di conversione dovesse entrare in vigore prima del 30 novembre 2001 (in tal caso, infatti, già per le immissioni in consumo avvenute nei primi quindici giorni del mese di novembre 2001, il termine di versamento sarebbe spostato dall'attuale 30 novembre 2001 al 16 dicembre 2001).

Infine, replicando alle osservazioni contenute nella nota del Servizio del bilancio del Senato, precisa che gli effetti delle norme concernenti l'autotrasporto sono state quantificate, dal punto di vista finanziario, senza tener conto dei dati relativi all'anno 2000, in quanto tuttora indisponibili, sebbene in fase di elaborazione.

Il relatore VIZZINI ribadisce il proprio giudizio favorevole sulla modalità di copertura contenuta nell'articolo 9. Rileva, tuttavia, la necessità che il Governo, in occasione di una modifica intervenuta in un ramo del Parlamento, trasmetta una relazione tecnica concernente gli effetti finanziari della modifica stessa per favorire l'esame dei profili finanziari nell'altro ramo del Parlamento. Ritiene che tale esigenza debba essere fatta rilevare nel parere.

Dopo un breve intervento del senatore FERRARA sull'opportunità di utilizzare i dati relativi al modello F24 ai fini della quantificazione degli effetti del provvedimento, interviene il senatore MICHELINI per sottolineare la necessità di non procedere ulteriormente alla copertura di maggiori spese con entrate afferenti ad esercizi precedenti. Pur riconoscendo l'assenza di una norma che vieti espressamente la riassegnazione di una quota delle entrate, ritiene che nella situazione attuale (in cui non è stato ancora conseguito il pareggio di bilancio), il ricorso a tale istituto sia del tutto improprio. Rilevando come una gestione rigorosa della finanza pub-

blica possa essere conseguita esclusivamente attraverso una assunzione di responsabilità politica da parte del Governo, suggerisce di non procedere alla riassegnazione delle somme, eliminando, al comma 1 dell'articolo 9, il riferimento all'anno 2001 per l'utilizzo del fondo alimentato con i proventi delle sanzioni amministrative irrogate dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Interviene, quindi, il senatore PASQUINI per esprimere alcune perplessità sul ricorso alla riassegnazione delle entrate per la copertura di oneri nuovi sostenuti in un esercizio successivo. Suggerisce di includere nel parere un'osservazione sull'uso di fondi speciali in difformità. Chiede ulteriori chiarimenti sulla quantificazione degli oneri conseguenti alle norme contenute nell'articolo 8-bis e dichiara che la norma di copertura non sembra rispettare il principio di annualità del bilancio.

In considerazione dell'inizio dei lavori in Assemblea, il presidente AZZOLLINI propone di rinviare l'esame del provvedimento alla seduta pomeridiana.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

61^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Contento.*

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(840) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte favorevole sugli emendamenti)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore VIZZINI illustra una proposta di parere sul testo del provvedimento del seguente tenore:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere di nulla osta con le seguenti osservazioni:

a) prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo e, in particolare, della dichiarazione – che più opportunamente avrebbe potuto formare oggetto di apposita relazione tecnica sulla relativa proposta emendativa – secondo cui l'onere recato dall'articolo 8-bis, pari a 40 miliardi di lire annue, a decorrere dal 2002, è relativo ad interessi connessi allo spostamento del termine di versamento delle accise e che l'ulteriore copertura, pari a 3 miliardi di lire per l'anno 2001, è stata inserita, a scopo prudenziale, per tener conto degli effetti conseguenti all'eventualità che la legge di conversione entri in vigore prima del 30 novembre 2001;

b) valuta che, come fatto rilevare dal Governo, la clausola di copertura contenuta nell'articolo 9 derivi dall'applicazione dell'istituto della riassegnazione, previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 1999. Oltretutto, occorre considerare che l'articolo 148 della legge finanziaria per il 2001, modificato dal provvedimento in titolo, ha già introdotto un meccanismo che, essendo privo di riferimenti temporali, non esclude formalmente che le risorse affluite al fondo ivi previsto possano essere destinate alle finalità indicate anche in esercizi successivi a quelli in cui dette risorse sono affluite».

Interviene il senatore PASQUINI per preannunciare il voto contrario sulla proposta di parere del relatore in quanto, rispetto al punto *a)*, pur concordando sostanzialmente con le osservazioni del relatore stesso, ritiene che sarebbe stato più opportuno rendere più incisiva l'osservazione, mentre, per quanto concerne il punto *b)*, non concorda sulla conformità dell'istituto della riassegnazione con le norme di contabilità nazionale. Con riferimento al dibattito, si dichiara insoddisfatto rispetto ad alcune risposte fornite dal rappresentante del Governo: a proposito dell'articolo 1, sottolinea l'esigenza di ottenere chiarimenti sugli effetti di cassa delle disposizioni ivi contenute per il 2002; rileva inoltre che la relazione tecnica non fornisce gli elementi essenziali per la stima dei consumi dei prodotti da riscaldamento che, come rilevato dal Servizio del bilancio del Senato, sembrano differire rispetto alle stime utilizzate in provvedimenti analoghi; non trovano inoltre risposte nel parere, gli eventuali effetti di slittamento al 2002 conseguenti alle disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5 e 7. Segnala, infine, la mancata richiesta di parere sull'uso in difformità del fondo speciale, nonché il mancato impiego dei dati a consuntivo riportati nei modelli F24 per la stima degli oneri (o delle minori entrate) connessi all'articolo 6. Ribadendo la propria contrarietà verso la proposta di parere del relatore, svolge alcune considerazioni complessive in merito al tenore delle relazioni tecniche predisposte di recente dal Governo che, a suo giudizio, non presentano elementi sufficienti per garantire un esame appro-

fondito degli effetti finanziari dei provvedimenti e sembrano, viceversa, alimentare il sospetto che, dietro a tale carenze, vi sia una precisa volontà politica volta ad evitare una adeguata valutazione tecnica.

Il presidente AZZOLLINI precisa che l'osservazione del senatore Pasquini concernente l'opportunità che, unitamente al provvedimento, fosse trasmessa una relazione tecnica integrativa concernente le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, è stata comunque indicata nel parere.

Interviene il senatore MICHELINI per rilevare il mancato recepimento nella proposta di parere di una indicazione volta ad assicurare un più rigoroso rispetto del principio dell'annualità del bilancio. Pur riconoscendo che non esiste una norma che vieti il ricorso alla riassegnazione di entrate all'esercizio successivo, ritiene che la direzione intrapresa dal Governo non sia condivisibile e auspica per il prosieguo dei lavori della Commissione che si formi un consenso sulla necessità di mettere ordine alle prassi seguite per la copertura delle leggi di spesa.

Il presidente AZZOLLINI rileva che, per quanto concerne il provvedimento in esame, condivide l'opportunità di formulare un parere di nulla osta anche per quanto concerne i profili di copertura. Tuttavia, sulla base delle osservazioni emerse dal dibattito, ritiene che prossimamente debbano essere effettuate ulteriori riflessioni circa il rispetto del principio di competenza economica, indipendentemente dalle tecniche che, in quanto finora ampiamente utilizzate, non appare opportuno reiterare. Preannuncia l'intendimento di sottoporre tale questione all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza, al fine di trovare una sede specifica in cui procedere ai predetti approfondimenti.

Il relatore VIZZINI concorda con le osservazioni del Presidente, rilevando la necessità di porre una maggiore attenzione, in futuro, sugli aspetti finanziari della copertura.

Dopo una breve replica del sottosegretario CONTENTO, con il voto contrario dei senatori PIZZINATO e PASQUINI, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Si passa all'esame degli emendamenti trasmessi dalla 6^a Commissione al provvedimento in titolo.

Il relatore VIZZINI segnala che gli emendamenti 1.3 e 1.4 sembrano comportare maggiori oneri non quantificati, né coperti. Fa presente, inoltre, che le clausole di copertura previste dagli emendamenti 3.1 e 8.1 possono risultare corrette a condizione che, rispetto al primo di essi, venga confermata in 708 miliardi la disponibilità del fondo di cui all'articolo 148 della legge n.388/2000 e, con riguardo al secondo, che venga ridefinito l'onere recato dal provvedimento relativamente al 2002. Ove trovi

conferma la predetta disponibilità, segnala che l'emendamento 6.0.1, sembrerebbe comportare maggiori oneri non coperti. Occorre, infine, valutare gli effetti dell'emendamento 1.0.1, mentre sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni.

Il sottosegretario CONTENTO, confermando nella cifra già indicata la sussistenza delle disponibilità del fondo, concorda con le osservazioni del relatore. Fa presente inoltre che gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.0.1 comportano maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Commissione esprime, quindi, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.3, 1.4, 6.0.1 e 1.0.1. Esprime, altresì, parere di nulla osta sull'emendamento 8.1, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che in caso di approvazione sia opportunamente riformulata la norma di copertura adeguando la misura degli oneri recati dal provvedimento. Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

(840) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte favorevole)

Il relatore VIZZINI fa presente che si tratta degli emendamenti, presentati all'Assemblea, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 356 del 2001, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi. Per quanto di competenza, segnala l'emendamento 1.0.104 che sembra comportare maggiori oneri non quantificati, né coperti. Occorre poi valutare gli effetti degli emendamenti 1.102, 1.0.100, 1.0.103 e 8.0.103. Segnala, inoltre, che le clausole di copertura previste dagli emendamenti 3.100 e 8.100 possono risultare corrette a condizione che, rispetto al primo di essi, venga confermata in 708 miliardi la disponibilità del fondo di cui all'articolo 148 della legge n. 388 del 2000 e, con riguardo al secondo, che venga ridefinito l'onere recato dal provvedimento relativamente al 2002. Ove trovi conferma la predetta disponibilità, segnala che gli emendamenti 6.0.100, 8.0.100, 8.0.101 e 8.0.102 sembrerebbero comportare maggiori oneri non coperti. Per quanto riguarda altresì gli emendamenti 1.0.101 e 6.100, occorre verificare la congruità della quantificazione dell'onere da essi recati e segnala che le rispettive clausole di copertura andrebbero comunque adeguatamente riformulate. Segnala, infine, che l'emendamento 9.100 non provvede alla copertura degli oneri recati dal provvedimento per il 2001. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CONTENTO, in considerazione dell'analogia tra tali emendamenti e quelli precedentemente esaminati, conferma quanto indicato precedentemente in occasione del parere reso sugli emendamenti alla 6^a Commissione.

La Commissione esprime, infine, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.0.104, 1.102, 1.0.100, 1.0.103, 8.0.103, 6.0.100, 8.0.100, 8.0.101, 8.0.102, 1.0.101, 6.100 e 9.100.

Esprime, altresì, parere di nulla osta sull'emendamento 8.100, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che, in caso di approvazione, siano conseguentemente sostituite nell'articolo 9, comma 2, ove ricorrono, le parole «373 miliardi» con le altre «11 miliardi».

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

La seduta termina alle ore 15,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2001

40^a Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Contento.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(840) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PEDRIZZI avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

La senatrice DONATI ritira gli emendamenti 1.5 e 1.0.1.

Ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, il PRESIDENTE dichiara improponibili perché estranei all'oggetto della discussione gli emendamenti 8.3, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3 e 8.0.4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice DONATI illustra congiuntamente gli emendamenti 1.1 e 1.2, riepilogando le osservazioni critiche già formulate in discussione generale circa l'inopportunità della disciplina agevolativa in tema di accisa in una fase di diminuzione dei prezzi dei prodotti petroliferi.

Il senatore EUFEMI illustra l'emendamento 1.3, concernente l'annosa questione della agevolazione dell'olio combustibile denso BTZ utilizzato nelle regioni sprovviste di metanizzazione, quali la Sardegna o la Basilicata: ricorda, inoltre, che il Governo ha già accolto in precedenza un ordine del giorno relativo a tale questione.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 1.4.

Il relatore GIRFATTI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2, mentre si rimette al parere del Governo sugli emendamenti 1.3 e 1.4.

Il sottosegretario CONTENTO condivide il parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2. Per quanto riguarda invece la questione dell'olio combustibile BTZ, egli fa presente che il Governo ha proceduto a verificare il grado di utilizzo di tale combustibile, specificando che l'eventuale approvazione dell'emendamento comporterebbe un maggior onere per l'erario di circa 15 miliardi. Egli pertanto invita i presentatori a ritirare l'emendamento, esprimendo in caso contrario parere negativo. Sulla questione delle accise in generale, egli ritiene che solo un raccordo in senso federalistico tra le istanze delle regioni e quelle del Governo centrale possa evitare il rischio che l'imposizione indiretta sui prodotti petroliferi diventi uno strumento di contrattazione tra istanze centrali e istanze decentrate.

Posti separatamente ai voti, la Commissione respinge gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Dopo un intervento del presidente PEDRIZZI, il senatore COSTA ritira l'emendamento 1.3, sollecitando peraltro il Governo a rivedere la propria posizione in modo tale da assecondare le aspettative delle regioni non ancora interessate dal processo di metanizzazione. Viene quindi dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 1.4.

La senatrice DONATI illustra l'emendamento 2.1, ribadendo la posizione della propria parte politica a favore della applicazione della *carbon tax*.

Dopo l'espressione del parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento 2.1 viene respinto.

La senatrice DONATI illustra poi l'emendamento 3.1, volto a prorogare alla primavera del 2002 l'agevolazione fiscale per il gasolio utilizzato in agricoltura per le produzioni sotto serra, prevista nel decreto-legge fino al dicembre 2001.

Il RELATORE esprime parere contrario.

Il sottosegretario CONTENTO esprime parere conforme a quello del relatore, sottolineando peraltro che il Governo sta valutando per il prossimo esercizio di definire una disciplina agevolativa a regime, o in esenzione completa oppure con un abbattimento dell'imposta indiretta.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole della senatrice DONATI, posto ai voti, l'emendamento viene respinto.

Non essendo stati presentati emendamenti riferiti agli articoli 4 e 5, la senatrice DONATI illustra un emendamento volto ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 6, concernente un ampliamento dell'agevolazione fiscale per il 2002 per l'utilizzo del combustibile definito *biodiesel*.

Il relatore GIRFATTI invita i presentatori a ritirare l'emendamento ed a trasformarlo in un ordine del giorno.

Il sottosegretario CONTENTO informa che, sulla scorta di una recente deliberazione delle autorità comunitarie, il Governo è orientato ad applicare anche per l'anno 2002 un'accisa ridotta al fine di favorire l'utilizzo del *biodiesel*. Ritiene quindi che la proposta emendativa possa essere considerata superata e si associa quindi alla richiesta del relatore di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, da valutare per l'esame in Assemblea.

La senatrice DONATI ritira l'emendamento 6.0.1 preannunciando la presentazione di uno specifico ordine del giorno in Assemblea.

Il senatore BRUNALE illustra un ordine del giorno del seguente tenore:

0/840/1/6^a

BRUNALE

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 840, di conversione del decreto-legge n. 356 del 2001;

ritenuto che la circolare n. 95 del 31 ottobre 2001, emanata dalla Agenzia delle Entrate – Direzione centrale normativa e contenziosi, relativa alle modalità di applicazione del credito di imposta di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non risolve compiutamente, specie nel caso della gestione di reti di teleriscaldamento alimentate con energia geotermica, le procedure da seguire in materia di individuazione del soggetto cui attribuire il ruolo di sostituto d'imposta,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità che il complessivo credito di imposta di lire 50 per ogni Kilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale, possa essere riconosciuto direttamente al produttore di calore anche nel caso in cui la distribuzione avvenga tramite un terzo soggetto».

La questione, prosegue l'oratore, si pone soprattutto per il caso di distribuzione dell'energia termica da parte degli enti locali che non hanno modo di far emergere il credito di imposta.

Il senatore GIRFATTI si rimette al parere del Governo.

Il sottosegretario CONTENTO preannuncia l'accoglimento dell'ordine del giorno, ricordando che l'agevolazione è diretta essenzialmente all'utente finale.

Posto ai voti, la Commissione accoglie l'ordine del giorno per sottoporlo alla deliberazione dell'Assemblea.

Non essendo stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 7, la senatrice DONATI illustra congiuntamente gli emendamenti 8.1 e 8.2, finalizzati, rispettivamente, a sopprimere le agevolazioni fiscali a favore degli autotrasportatori previsti dal decreto-legge, e a sostituire il meccanismo agevolativo, inidoneo a superare in un'ottica ecosostenibile la debolezza del settore dell'autotrasporto, con una serie di agevolazioni destinata agli autotrasportatori che utilizzano sistemi di trasporto intermodali.

Il relatore GIRFATTI e il sottosegretario CONTENTO esprimono parere contrario sugli emendamenti 8.1 e 8.2.

Tali emendamenti, posti separatamente ai voti, sono respinti.

La senatrice DONATI illustra poi l'emendamento 8-bis.1, espressivo dell'articolo 8-bis, inserito dalla Camera dei deputati, ribadendo le valutazioni critiche espresse in discussione generale per le agevolazioni concesse a favore delle compagnie petrolifere.

Il senatore GIRFATTI esprime parere contrario.

Il sottosegretario CONTENTO fa presente che la disciplina agevolativa recata dall'articolo 8-bis costituisce l'esito di un accordo concluso con le compagnie petrolifere, in diretta correlazione con la soppressione del cosiddetto *bonus* fiscale di 50 lire sulla accisa gravante sulla benzina: la opportunità di tale accordo emerge dalla considerazione che la soppressione della agevolazione non ha comportato alcun aumento di prezzo alla pompa ed è ipotizzabile un significativo risparmio a favore degli automobilisti.

Il senatore CASTELLANI nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 8-bis.1, rileva che le compagnie petrolifere hanno potuto già scontare la riduzione della accisa, in relazione ai ribassi del prezzo alla pompa dopo la diminuzione del greggio.

La senatrice DONATI preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 8-bis.1, non condividendo le osservazioni del sottosegretario Contento.

Posto ai voti, l'emendamento 8-bis.1 viene respinto.

A maggioranza, si dà infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 840, di conversione del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, con le modificazioni accolte dalla Camera dei deputati, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(841) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente PEDRIZZI prende atto che non ci sono iscritti a parlare in discussione generale e dichiara chiusa tale fase procedurale. Il relatore DEGENNARO e il sottosegretario CONTENTO rinunciano a svolgere ulteriori interventi.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame, ricordando che il termine per la presentazione di eventuale emendamenti è stato fissato per le ore 13 di venerdì 23 novembre.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente PEDRIZZI comunica che la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 8,30, non avrà più luogo. Rimane confermata, invece, la seduta pomeridiana convocata per le ore 15.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 840
al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

DONATI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

1.2

DONATI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo le parole: «Dal 1° ottobre 2001», aggiungere le
seguenti: «fino al 30 novembre 2001».*

1.3

EUFEMI, MANUNZA, COSTA, CANTONI, DEGENNARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 31 dicembre 2001
l'accisa sull'olio combustibile denso BTZ è fissata in lire 40.359 per
1000 kg, per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, i cui impianti
siano ubicati nella Regione Sardegna, o in altre zone sprovviste di meta-
nizzazione, con consumi superiori ad 1.000.000 di kg annui».

1.4

TUNIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 31 dicembre 2001 l'accisa sull'olio combustibile denso BTZ è fissata in lire 40.359 per 1000 kg, per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, i cui impianti siano ubicati nella Regione Sardegna, o in altre zone sprovviste di metanizzazione, con consumi superiori ad 1.000.000 di kg annui».

1.5

DONATI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo le parole: «indicati nell'articolo 24, comma 1,», aggiungere le seguenti: «ad esclusione della lettera c), numero 1),».

1.0.1

DONATI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di promuovere l'impiego del prodotto denominato biodiesel, di cui al presente comma, come carburante per autotrazione, il Ministro delle attività produttive è autorizzato alla realizzazione di un progetto-pilota, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 26 maggio 1998, n. 219, preveda l'avvio al consumo del biodiesel tal quale presso utenti in rete, a partire dalle aree urbane a maggior concentrazione di traffico».

Art. 2.**2.1**

DONATI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo

Art. 3.**3.1**

DONATI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Sostituire le parole: «al 31 dicembre 2001» con le seguenti: «31 marzo 2002».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «373 miliardi» con le seguenti: «383 miliardi».

Art. 6.**6.0.1**

DONATI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per agevolare l'impiego del biodiesel)

1. Al comma 6 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato dall'articolo 21, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alla fine del primo periodo aggiungere il seguente: "Per l'anno 2002 il contingente di biodiesel esente da accisa è di 600.000 tonnellate"».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sostituire ovunque ricorrono, le parole: «373 miliardi» con le seguenti: «673 miliardi».

Art. 8.

8.1

DONATI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo 8.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: «311 miliardi» con le seguenti: «447 miliardi».

8.2

DONATI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano unicamente agli autotrasportatori che, per almeno due terzi del totale del tragitto utilizzano:

- a) sistemi di trasporto su ferro o combinati sulle tratte nazionali;
 - b) la soluzione ferroviaria dell'autostrada viaggiante sulle tratte internazionali;
 - c) soluzioni combinate con il cabotaggio, su tratte nazionali e internazionali;».
-

8.3

DONATI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di promuovere soluzioni di trasporto intermodale, è istituita l'Agenzia per la promozione della logistica, di cui al Piano generale dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001, con le seguenti funzioni:

- a) azioni di *marketing* territoriale;

b) assistenza al cliente-investitore nelle pratiche burocratiche necessarie ad iniziare un'attività di logistica;

c) costruzione di sistemi di relazioni in grado di mettere l'investitore a contatto con tutti i soggetti che possono essere interessati alla sua iniziativa;

d) assistenza ad investitori italiani in infrastrutture logistiche all'estero, in collaborazione con il Ministero del commercio estero e con la rete delle Camere di commercio italiane all'estero».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

8.0.1

DONATI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al fine di incentivare la modalità di trasporto su ferro delle merci è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo dell'ammontare di lire 362 miliardi per l'anno 2002. Detto fondo è finalizzato all'erogazione di contributi e all'assegnazione di agevolazioni a favore degli autotrasportatori che utilizzano sistemi di trasporto su ferro o combinati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di erogazione dei contributi di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «373 miliardi» con le seguenti: «735 miliardi».

8.0.2

DONATI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al fine di migliorare l'efficienza e la sostenibilità ambientale della distribuzione delle merci in ambito urbano è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo dell'ammontare di lire 362 miliardi per l'anno 2002. Detto fondo è finalizzato al finanziamento dei programmi, presentati da parte dei comuni, per la riorganizzazione del servizio di trasporto merci in ambito urbano.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di erogazione dei contributi di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «373 miliardi» con le seguenti: «735 miliardi».

8.0.3

DONATI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il trasporto su gomma di merci pericolose è consentito limitatamente ad un tragitto di 100 Km; in aree svantaggiate il predetto limite è aumentato a 200 Km. Per tragitti superiori è autorizzato unicamente il trasporto ferroviario o marittimo. Agli utenti delle modalità di trasporto ferroviario e marittimo è concesso un contributo a carico dello Stato per un ammontare complessivo di 362 miliardi per l'anno 2002.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stabilito l'ammontare e le modalità di concessione del contributo di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «373 miliardi» con le seguenti: «735 miliardi».

8.0.4

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, SALZANO, RUVOLO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Interpretazione autentica di disposizioni in materia di contingenti di merci in esenzione fiscale nel territorio della Valle d'Aosta)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623, e successive modificazioni, concernente l'immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di merci in esenzione fiscale, l'utilizzazione nei processi produttivi, nel territorio della regione Valle d'Aosta, di generi e di merci in esenzione fiscale ai sensi della predetta legge deve essere considerata, a tutti gli effetti, consumo nel territorio regionale.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce interpretazione autentica ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente».

Art. 8-bis.

8-bis.1

DONATI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sopprimere le parole: «fatta eccezione per l'articolo 8-bis».

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 21 NOVEMBRE 2001

37^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Aprea.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(761) Disposizioni concernenti la scuola, l'università e la ricerca scientifica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si è svolta la relazione introduttiva del senatore Valditara, nonché la discussione generale.

Agli intervenuti replica quindi il relatore VALDITARA, il quale – nell'esprimere apprezzamento per le considerazioni emerse nel dibattito – osserva anzitutto che, a suo giudizio, non vi è contraddizione fra il comma 1 e il comma 2 dell'articolo 5, come invece rilevato dal senatore Compagna. Lo stesso ministro Moratti ha del resto sempre confermato la piena operatività della riforma universitaria basata sul «3+2» che, tutt'al più, dovrà essere monitorata e affinata per corrispondere alle esigenze emerse in sede accademica.

Conviene poi con l'opportunità di una più attenta considerazione nei confronti della ricerca universitaria e in tal senso manifesta apprezzamento per la sensibilità dimostrata dal Governo con la presentazione del disegno di legge in titolo, volto appunto a non disperdere i finanziamenti all'uopo stanziati per il 2001.

Nel precisare al senatore Gaburro che le destinazioni dell'articolo 2 corrispondono a finalizzazioni della scorsa manovra finanziaria, conclude soffermandosi sui rilievi emersi nel dibattito in ordine all'esigenza di una normazione più organica. Al riguardo, ed in particolare con riferimento

alla proroga degli organi collegiali territoriali recata dall'articolo 1, ricorda che alla Camera è pendente un disegno di legge d'iniziativa governativa (A.C. n. 1534) che reca una delega al Governo per la loro riforma. Auspica pertanto un incisivo coordinamento, anche con riguardo ai futuri assetti delle competenze regionali in materia di organizzazione scolastica conseguenti alla devoluzione.

Rinnova infine il proprio giudizio positivo sul provvedimento, raccomandandone una sollecita approvazione.

Replica quindi il sottosegretario Valentina APREA, la quale – nell'assicurare la massima attenzione del Governo alle considerazioni espresse in sede parlamentare – conferma la necessità di prorogare gli organi collegiali territoriali previsti al decreto legislativo di riforma n. 233 del 1999, benchè i nuovi organi da esso previsti siano già stati «congelati», a fini di perfezionamento dell'ordinamento. Come segnalato in alcuni interventi del dibattito, nonché dal relatore in sede di replica, l'organizzazione sul territorio dei nuovi organi collegiali non può infatti non tener conto delle novità istituzionali intervenute fra l'altro a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione. S'impone pertanto l'esigenza di un nuovo confronto, con la Conferenza Stato-regioni oltre che con la rappresentanza parlamentare, che comporta l'esigenza di una proroga degli organi vigenti, ancorchè superati.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che gli stanziamenti recati dall'articolo 2 riproducono le disposizioni di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare (A.S. n. 4982 della XIII Legislatura) presentato poco prima dello scioglimento delle Camere e il cui *iter* non potè concludersi proprio per la scarsità di tempo a disposizione, richiama l'attenzione della Commissione sull'urgenza di concludere l'esame del provvedimento in tempi celeri onde non disperdere i finanziamenti a carico dell'esercizio finanziario 2001. Nel prospettare pertanto fin d'ora l'opportunità di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì prossimo, 23 novembre, alle ore 12.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 21 NOVEMBRE 2001

28^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti
Viceconte*

La seduta inizia alle ore 15,15.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Gioia Tauro (n. 14)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole).

Il relatore, presidente GRILLO, illustra il *curriculum* del dottor Giuseppe Guacci il cui nominativo è stato indicato dal Governo per la carica di Presidente dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

I senatori VERALDI, RAGNO, Paolo BRUTTI e CICOLANI esprimono, a nome dei rispettivi Gruppi, il voto favorevole sulla proposta del Presidente.

Partecipano alla votazione i senatori Paolo BRUTTI, CHIRILLI, CICOLANI, DONATI, GRILLO, GUASTI, MEDURI, MENARDI, PASINATO, PEDRAZZINI, PEDRINI, PESSINA, RAGNO, VERALDI, VISERTA COSTANTINI.

La proposta di parere favorevole risulta approvata, con tredici voti favorevoli e due astensioni.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Proposta di indagine conoscitiva sulla sicurezza della circolazione stradale e autostradale**

Il presidente GRILLO, ricordando la decisione adottata dall'Ufficio di Presidenza della scorsa settimana, illustra la proposta in titolo, osser-

vando che tra tutti i settori del trasporto quello con il più alto numero di incidenti e di vittime è senza dubbio la viabilità stradale e autostradale. Infatti, le statistiche relative a tale fenomeno e i conseguenti costi che la collettività e gli individui coinvolti devono sopportare non sono rapportabili a nessun altro settore del trasporto. Anche se molti degli incidenti sono spesso ascrivibili a comportamenti scorretti dei conduitori dei veicoli, la complessità di questo settore rende tuttavia necessaria un'analisi approfondita dei punti critici del sistema stradale italiano il quale, in termini di sicurezza, deve ancora operare quel salto di qualità che altri paesi europei hanno già compiuto, soprattutto in relazione al minor numero di vittime della strada che è dato registrare in quei contesti. A tal fine la Commissione, mediante lo strumento dell'indagine conoscitiva, intende focalizzare la sua attenzione sia sulla parte normativa concernente la circolazione stradale, con particolare riguardo al codice della strada che il Governo sta, tra l'altro, rielaborando sulla scorta di una delega legislativa ottenuta dal Parlamento alla fine della passata legislatura, sia su una conoscenza più approfondita della rete stradale ed autostradale del paese e dei suoi punti di crisi. A tale ultimo riguardo è da ricordare che l'attuale situazione, anche e soprattutto in termini di sicurezza della viabilità, è resa più complessa dal recente trasferimento alle regioni di una parte della rete stradale prima gestita dall'Amministrazione centrale dello Stato attraverso l'ANAS. Appare pertanto opportuno svolgere una serie di audizioni al fine di acquisire i dati relativi ai costi concernenti la salute che devono essere sopportati dalla collettività in relazione a questo settore del trasporto e di verificare quali siano le risorse che i soggetti responsabili a vari livelli hanno destinato e intendono destinare alla sicurezza della circolazione stradale sia in relazione ad una più efficace definizione di regole rivolte ai guidatori e ai produttori di autoveicoli sia riguardo al miglioramento della rete stradale e autostradale tanto in termini di ampliamento che di manutenzione; a questo fine potrebbero essere svolte audizioni dei seguenti soggetti: i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e per le politiche comunitarie; le rappresentanze delle regioni delle province e dei comuni; l'ANAS; le società concessionarie di autostrade; la Polizia stradale e Arma dei Carabinieri; l'ACI; le organizzazioni degli autotrasportatori; la rappresentanza dei produttori di autoveicoli, di pneumatici e di sistemi di sicurezza per autoveicoli; l'organismo per la verifica dei livelli di sicurezza degli autoveicoli.

Il senatore VERALDI chiede ulteriori precisazioni sulle finalità che tale indagine conoscitiva potrebbe avere in relazione alla riforma del codice della strada.

Il senatore MENARDI, concordando sulla proposta illustrata dal presidente Grillo, sottolinea che gli alti tassi di incidentalità sembrano legati più che alla manutenzione della strada, alla compatibilità dei tracciati, tenendo conto che vari tratti autostradali risultano fortemente sovraccaricati.

Il senatore PESSINA, apprezzando l'opportunità dell'indagine conoscitiva proposta, ritiene che sia utile che la stessa abbia modo di poter esprimere dei suggerimenti in ordine alla riforma del codice della strada.

Il senatore Paolo BRUTTI, dichiarando di concordare con la proposta di indagine, chiede chiarimenti relativamente ai piani di impresa delle concessionarie autostradali.

Il presidente GRILLO, richiamandosi alle osservazioni svolte dai senatori intervenuti, sottolinea che l'indagine conoscitiva proposta potrà certamente individuare elementi utili per il Governo nel momento in cui si porrà mano alla riforma del codice della strada; inoltre sarà possibile che dalle conclusioni della stessa indagine conoscitiva possano emergere anche indicazioni in ordine alla situazione dei tracciati. Quanto ai piani di impresa delle concessionarie autostradali sarà interessante verificare quante risorse siano riservate alla manutenzione dei tracciati e alla sicurezza della circolazione.

La Commissione previa verifica del numero legale, conferisce mandato al Presidente a chiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo.

La seduta termina alle ore 15,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2001

20^a Seduta*Presidenza del Presidente***RONCONI***La seduta inizia alle ore 15,35.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente RONCONI dà lettura della lettera del Presidente del Senato – relativa alla proposta di indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione nella seduta dell'8 novembre 2001 – del seguente tenore: «Onorevole collega, rispondo alla Sua lettera del 9 novembre scorso, con la quale Ella mi comunica che la Commissione da Lei presieduta ha deliberato di procedere ad un'indagine conoscitiva sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con particolare riferimento agli usi agricoli delle acque. Non ho nulla da obiettare alla richiesta, in quanto l'indagine, per i suoi contenuti e le sue finalità, rientra di certo nella competenza della Commissione agricoltura. Tuttavia, poiché il riferimento ai recenti andamenti climatici potrebbe suscitare un dubbio di interferenza con l'ambito proprio della Commissione ambiente, sarà Sua cura evitare che l'indagine travalichi la competenza della Commissione da Lei presieduta. E, a tal fine, richiamo la Sua attenzione sull'esigenza che il titolo della procedura sia riformulato nei termini seguenti: «Sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con riferimento agli usi agricoli delle acque». Con questa precisazione, autorizzo la procedura informativa secondo il programma delle audizioni descritto nella Sua lettera e mi riservo di valutare l'autorizzazione di sopralluoghi al momento in cui ne sarà fatta concreta richiesta.».

Il Presidente, nel prendere atto della riformulazione del titolo dell'indagine, precisa che il calendario delle audizioni potrà essere fissato in una delle prossime riunioni dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il Presidente ricorda che la Commissione, in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha svolto, a partire dal mese di luglio, un ciclo di audizioni informali sulle problematiche del

comparto agricolo ed agroalimentare, che ha consentito di approfondire i problemi dei vari comparti attraverso incontri con esponenti delle organizzazioni agricole, professionali e cooperative, della Federalimentare, di esponenti dell'Associazione degli allevatori e dei Comitati spontanei dei produttori di latte, di esponenti del comparto della pesca e degli organismi di controllo e delle associazioni dei produttori del settore biologico, nonché di organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti. Ricorda che la Commissione ha altresì proceduto nella medesima sede, ad audizioni informali del Presidente dell'AGEA e quindi del Commissario straordinario successivamente nominato, nonché dei Commissari straordinari dell'UNIRE e per la BSE, nonché del Presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, precisando che tale ciclo di audizioni informali preliminari si concluderà con lo svolgimento di alcuni ulteriori incontri già programmati.

Il Presidente informa altresì che l'audizione del ministro Alemanno sui risultati della IV Conferenza ministeriale dell'OMC di Doha, in Qatar, da tenersi congiuntamente con la XIII Commissione della Camera dei deputati, già programmata per la prossima settimana, potrà tenersi nella giornata di mercoledì 5 dicembre.

La Commissione prende atto.

SULLA GRAVE SITUAZIONE DEL COMPARTO DEL TABACCO IN RELAZIONE A RECENTI DECISIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Il presidente RONCONI informa la Commissione che si è testé conclusa un'ulteriore audizione informale, tenutasi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di esponenti delle varie associazioni rappresentative, anche a livello interprofessionale, dei produttori e dei trasformatori del comparto del tabacco, sottolineando come tale incontro informale abbia consentito alla Commissione di approfondire la grave situazione in cui versa tale comparto, che costituisce uno dei settori di maggior rilievo dell'agricoltura italiana, tenuto conto che in cinque regioni italiane la tabacchicoltura costituisce sicuramente uno dei settori di maggior peso specifico del comparto agricolo. La situazione di crisi del comparto è stata ulteriormente aggravata da una decisione recentissima, assunta dalla Commissione europea, che ha predisposto una proposta, che penalizza in modo particolare il comparto dei produttori italiani e che contraddice le dichiarazioni, sostanzialmente più tranquillizzanti, che aveva reso lo stesso commissario Fischler alcuni giorni fa.

Alla luce di tali considerazioni, il presidente Ronconi ritiene opportuno che la 9^a Commissione, data la straordinaria rilevanza della questione, e anche attraverso ulteriori audizioni dei responsabili istituzionali, a livello regionale e locale, assuma una concreta iniziativa, in accordo con il Dicastero delle politiche agricole e forestali, per tutelare gli interessi dei produttori italiani.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(840) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore BONATESTA, richiamati i contenuti del provvedimento e premessa l'esigenza che il Governo possa varare un quadro legislativo organico delle accise sui prodotti petroliferi, sottolinea che la Commissione agricoltura è chiamata ad esprimere un parere, per i profili di competenza, sull'articolo 3 del decreto-legge in esame, che proroga l'esenzione da accisa del gasolio usato nelle coltivazioni sotto serra per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, rinviando per le modalità applicative, alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 2000, n. 375, peraltro parzialmente modificato dal successivo decreto ministeriale n. 214 del 7 maggio 2001: si tratta di una agevolazione introdotta dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 268 del 2000, convertito dalla legge 354 del 2000, che aveva disposto già, per il periodo dal 3 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000, l'applicazione dell'accisa sul gasolio usato in tali coltivazioni nella misura pari allo zero per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante. Ricorda altresì che, successivamente, l'articolo 24, comma 3, della legge finanziaria 2001 aveva prorogato tale agevolazione per il primo semestre 2001 e che l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 246 del 2001, convertito dalla legge n. 330 del 2001, ha stabilito l'ultima proroga per il periodo fino al 30 settembre 2001. Il decreto ministeriale n. 375 citato prevede che i soggetti interessati, per usufruire delle agevolazioni previste, presentino apposita richiesta, contenente i dati identificativi dell'agevolazione, agli uffici regionali, anche per il tramite delle associazioni di categoria, e che le agevolazioni in oggetto siano concesse mediante accredito di imposta ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 504, con rimborso dell'accisa indebitamente pagata. Fornisce inoltre ulteriori precisazioni sui casi che possono dare luogo al rimborso dell'accisa (quando c'è trasferimento in un altro Stato membro o esportazione, o nel caso in cui vengano autorizzate miscele), precisando che il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa e che non si fa luogo al rimborso, né si provvede alla riscossione, di somme non superiori a lire 20.000.

Il relatore, alla luce della importanza che tale agevolazione riveste per il comparto, propone alla Commissione un parere favorevole, prendendo atto con favore della particolare attenzione dedicata dal Governo ai problemi dell'agricoltura, tanto più in quanto il periodo invernale ha una particolare valenza per il settore serricolo. Richiama inoltre l'attenzione della Commissione sulla importanza che potrà rivestire per il settore il preannunciato pacchetto fiscale allo studio del ministro Alemanno, elaborato in linea con le proposte provenienti dagli operatori del settore ed in

particolare la preannunciata proroga del regime fiscale IVA ed il congelamento della pressione fiscale derivante dall'IRAP, sottolineando però l'opportunità che tali misure fiscali, indispensabili ad assicurare situazioni di concorrenzialità per le imprese del settore, entrino in vigore con il nuovo anno finanziario. Ritiene inoltre utile richiamare quale osservazione il tenore del parere favorevole, già espresso dalla 9^a Commissione sulla base della relazione svolta dal senatore Agoni, in relazione alla proroga al 30 settembre, disposta dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 246, dianozi richiamato, ritenendo opportuno ribadire l'osservazione, già allora inclusa nel parere, sulla opportunità di semplificare il sistema di gestione delle agevolazioni sui carburanti agricoli, regolato dal decreto del Ministero n. 375 citato, che presenta complessi problemi attuativi e implica gravosi adempimenti per gli operatori del settore.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

Il senatore MALENTACCHI dichiara di non poter condividere l'orientamento favorevole espresso dal relatore, ritenendo assolutamente inadeguata la previsione di un'ulteriore proroga trimestrale per il settore serricolo, cui doveva invece essere assicurata una proroga di ben più ampia durata, tenuto anche conto dell'avvio della stagione invernale. Per tali considerazioni preannuncia un voto contrario.

Il senatore RUVOLO si dice favorevole alla proposta di parere preannunciata dal relatore, pur richiamando l'attenzione sulla esigenza che si stabilizzi il quadro legislativo relativo al regime fiscale del settore serricolo.

Il senatore COLETTI, dichiarando di convenire sulle considerazioni svolte dal relatore, ritiene che sia opportuno stimolare l'Esecutivo ad adottare una vera normativa quadro a favore degli operatori di tale settore, anche sul piano fiscale.

Il senatore MURINEDDU ritiene condivisibile l'espressione di un orientamento favorevole, come preannunciato dal relatore, ma ribadisce con forza l'esigenza di varare una disciplina fiscale per il settore serricolo, senza ricorrere a proroghe reiterate del quadro normativo.

Il senatore AGONI esprime una valutazione favorevole sul provvedimento ma formula altresì delle preoccupazioni per la situazione che si determinerà nel 2002, con il venir meno delle discipline transitorie, ritenendo indispensabile che sia stabilizzato il quadro legislativo anche con riferimento al ricorso alle colorazioni del carburante per usi agricoli, individuando le soluzioni normative più adeguate.

Su invito del PRESIDENTE, il RELATORE preannuncia che integrerà la propria proposta di parere con l'ulteriore osservazione sulla op-

portunità di varare una normativa quadro con particolare riferimento alle materie disciplinate dall'articolo 3 del decreto in esame.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del numero legale per deliberare, conferisce il mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni del tenore da lui proposto.

La seduta termina alle ore 16,20.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 21 NOVEMBRE 2001

24^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***BETTAMIO***La seduta inizia alle ore 15,45.**IN SEDE CONSULTIVA*

(840) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1^o ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CHIUSOLI ricorda che sul decreto-legge n. 246 del 2001, di contenuto analogo al provvedimento in esame, la Commissione aveva formulato alcune osservazioni che non sono state recepite nel corso della discussione successiva e che non hanno trovato accoglimento neanche nel testo del decreto-legge n. 356, ora in discussione. Ritiene, pertanto, di dover esprimere avviso contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore nella seduta di ieri.

La senatrice TOIA si associa alle considerazioni svolte dal senatore Chiusoli. In effetti, le osservazioni formulate dalla Commissione sul precedente decreto-legge non hanno trovato alcun accoglimento: esse erano finalizzate a rendere più razionale il sistema delle accise sui prodotti petroliferi e ad eliminare talune evidenti incongruenze. I Gruppi di opposizione avevano svolto, anche in quel caso, un ruolo costruttivo. Occorre prendere atto che da parte del Governo non vi è disponibilità ad utilizzare in modo proficuo tale forma di dialogo istituzionale; del resto anche nei Gruppi di maggioranza comincia ad emergere un senso di disagio per tale modo di procedere. Si augura che la situazione possa cambiare e

che sia possibile dare maggiore spazio anche all'iniziativa legislativa parlamentare.

Il relatore SALZANO prende atto delle valutazioni di carattere politico formulate dai rappresentanti dei Gruppi di minoranza. Riferendosi però al testo del provvedimento non può che evidenziare come esso si richiami sostanzialmente al decreto-legge n. 246 del 2001 su cui gli stessi Gruppi di minoranza non avevano espresso una posizione di contrarietà. Durante l'esame del disegno di legge in titolo che si è svolto alla Camera, peraltro, non sono state apportate modifiche di rilievo. Ribadisce, pertanto, la propria proposta di parere favorevole. Considera opportuno che nel parere, con riferimento all'articolo 7, la Commissione osservi anche come la tempestiva determinazione dei nuovi criteri di tassazione per il consumo di gas metano, utilizzato come combustibile per uso civile, eviterebbe ogni ulteriore proroga della vigenza delle tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento del CIP n. 37 del 1986. Potrebbe essere auspicata, infine, l'adozione, da parte del Governo di iniziative volte a definire un quadro organico della disciplina delle accise sui prodotti petroliferi.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni avanzata dal relatore sul disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2001

31^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZANOLETTI*La seduta inizia alle ore 15,10.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Comunicazioni sullo svolgimento dei lavori e sulle conclusioni della Conferenza della rete delle Commissioni dei Parlamenti europei e del Parlamento europeo per le pari opportunità tra i sessi, tenutasi a Stoccolma il 26 e il 27 ottobre 2001

Il PRESIDENTE ricorda che una delegazione della Commissione, composta da lui stesso e dalla senatrice Dato ha preso parte, previa autorizzazione del Presidente del Senato, alla Conferenza della rete delle Commissioni parlamentari europee e del Parlamento europeo per le pari opportunità tra i sessi, che si è svolta quest'anno a Stoccolma, il 26 e 27 ottobre. Dà quindi la parola alla senatrice Dato, che riferirà sui lavori e sulle conclusioni della Conferenza.

La senatrice DATO osserva preliminarmente che la presenza a Stoccolma anche di delegazioni di paesi candidati all'ingresso nell'Unione europea ha reso particolarmente interessante il confronto tra esperienze caratterizzate da notevoli diversità: la Conferenza si è articolata in tre sessioni che hanno avuto per oggetto, rispettivamente, la definizione del principio del *mainstreaming*, termine difficilmente traducibile in italiano e utilizzato per la prima volta nel 1995, durante la Conferenza di Pechino delle Nazioni Unite, il tema delle differenze salariali e delle discriminazioni nelle retribuzioni e, da ultimo, il decremento delle nascite in Europa in rapporto alle politiche di pari opportunità.

Nel corso della prima giornata, dopo i discorsi di saluto tenuti dal presidente della Commissione per il mercato del lavoro del *Riksdag*, Sven Erik Rsterberg e dal ministro per le pari opportunità, Margareta Winberg (che, nel suo intervento ha evidenziato, tra l'altro, l'elevato grado di coinvolgimento nella vita politica delle donne svedesi, che occupano lo stesso numero di posti dei loro colleghi uomini nel Governo e il

45 per cento dei seggi in Parlamento), la professoressa Teresa Ress, dell'Università di Cardiff ha svolto la prima relazione, dedicata, come si è detto al concetto di *mainstreaming*, inteso come processo di lungo periodo basato sul riconoscimento delle differenze di genere e mirante a conseguire la sistematica realizzazione delle pari opportunità – attraverso l'adozione di misure idonee e la valorizzazione e diffusione delle buone pratiche – in tutti i sistemi ed in tutte le organizzazioni e nelle loro culture; in tutte le politiche, in tutti i programmi e in tutti i progetti, oltre che nei modi di pensiero e di comportamento.

Una tale politica della parità, come è stata definita anche nel trattato di Amsterdam, si fonda su tre principi fondamentali: in primo luogo, una visione globale dell'individuo, mirante a realizzare un rapporto armonioso tra vita quotidiana ed attività lavorativa; in secondo luogo, la democrazia intesa come realizzazione di un equilibrio effettivo tra i sessi nell'esercizio dei poteri decisionali; in terzo luogo, equità, giustizia e correttezza, per una gestione in positivo della diversità di genere.

Avendo così delineato i principi del *mainstreaming*, la professoressa Ress ha indicato i prerequisiti della sua realizzazione in una serie di elementi specifici: un'organizzazione istituzionale appropriata, un adeguato livello di formazione, il possesso di competenze specifiche, metodi, incentivi e risorse specificamente mirate in particolare allo sviluppo del *mainstreaming* nelle grandi strutture pubbliche e private. Per quel che riguarda gli strumenti per l'attuazione delle politiche di parità, la relatrice ha insistito sulla necessità di disporre di statistiche disaggregate per genere, soprattutto per quel che concerne le discriminazioni salariali e la ripartizione della spesa pubblica, ed ha concluso sollecitando l'attuazione di misure per l'introduzione di indicatori di eguaglianza riferiti all'attività dei soggetti pubblici e privati e di metodologie *ad hoc* per la valutazione dell'impatto di genere delle normative, auspicando la diffusione di una cultura della parità fondata su una visione della vita sociale attenta alla differenza di genere ed in grado di agire anche sui modi non intenzionali di discriminazione sessuale.

Nella seconda relazione della giornata, Gertrud Äström, ricercatrice dell'Università di Stoccolma, dopo aver inquadrato l'attuazione del principio del *mainstreaming* in Svezia nell'ambito del processo di costruzione dello Stato sociale, ha osservato che mentre in passato il tema della parità è stato considerato come un problema esclusivamente femminile, oggi la politica fondata sul *mainstreaming* indica nella parità un obiettivo da perseguire attraverso la redistribuzione in modo specifico delle risorse esistenti: tale politica si pone, pertanto, non in termini di obiettivi, ma alla stregua di una strategia globale, operante a livello di governo, per riordinare in senso non discriminatorio poteri e responsabilità e le relative risorse e caratterizzata da specifici strumenti conoscitivi e da metodologie rivolte anche a rendere visibili le discriminazioni nascoste.

I lavori sono proseguiti nell'ambito dei *workshops* nei quali sono stati affrontati più specificamente i profili nazionali delle questioni affrontate in sede plenaria. Per la delegazione italiana, il presidente Zanoletti è interve-

nuto ponendo in evidenza la necessità di politiche integrate che, nell'ambito di misure di carattere generale per il rilancio produttivo, offrano risposte in positivo alla domanda di servizi per la famiglia ed operino nel senso di un effettivo contrasto al lavoro irregolare e sommerso che, soprattutto nelle aree meno sviluppate, penalizzano in primo luogo le fasce sociali più deboli e in modo particolare la manodopera femminile. Sul versante più strettamente lavoristico, il Presidente ha inoltre posto in evidenza i buoni risultati per l'occupazione femminile derivanti dall'applicazione delle misure di flessibilità in entrata, nonché dalla legislazione di promozione dell'imprenditoria femminile, ferma restando l'esigenza di compiere ancora numerosi passi in avanti in considerazione del tasso di occupazione femminile italiano, ancora notevolmente al di sotto della media europea.

Nella stessa sede, ella stessa, richiamandosi anche al disegno di legge costituzionale da lei presentato, di modifica all'articolo 51 della Costituzione, in materia di parità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, è intervenuta sull'utilità e sull'efficacia delle misure che introducono quote obbligatorie per favorire la partecipazione politica delle donne. Il sistema delle quote è, a suo avviso, una forzatura necessaria che, ove applicata, ha prodotto risultati apprezzabili: in Belgio, ad esempio, l'introduzione di tale sistema ha determinato un aumento del 13 per cento della rappresentanza femminile. La senatrice Dato riferisce poi di essere intervenuta anche sul tema dell'attuazione delle normative in materia di congedi parentali, ponendo in evidenza la difficoltà di un effettivo coinvolgimento degli uomini, più restii a fruire dei congedi, per le maggiori motivazioni di carattere sia psicologico, sia materiale offerte loro dall'attività lavorativa.

La seconda sessione della Conferenza si è aperta con la relazione dell'onorevole Miet Smet, membro del Parlamento europeo, sulle discriminazioni nelle retribuzioni tra uomini e donne. Nello svolgere la sua esposizione, la parlamentare ha in primo luogo osservato che non esiste una discriminazione salariale di genere esplicita, almeno in Europa, bensì una serie di comportamenti mirati alla svalutazione del lavoro femminile, a parità di qualifica e mansioni con gli uomini. Per superare queste forme di sperequazione salariale, è stata indicata la necessità di rendere più chiaro, trasparente ed oggettivo il sistema di formazione delle retribuzioni; è stato altresì espresso l'auspicio che le parti sociali prestino maggiore attenzione, in sede contrattuale, alle misure intese non soltanto a rimuovere le differenze esistenti, ma anche a prevenire quelle future, attraverso l'introduzione di precise garanzie e di modalità oggettive di valutazione delle mansioni. La signora Smet ha poi fornito alcune informazioni sull'attività della presidenza belga dell'Unione europea sul versante delle pari opportunità, soffermandosi in particolare sullo studio di specifici indicatori per la misurazione delle differenze salariali, superabili, a suo parere, non con politiche solo redistributive, ma attivando risorse aggiuntive per portare le retribuzioni femminili al livello di quelle maschili.

La successiva relazione è stata svolta dal prof. Ronnie Eklund, dell'Università di Stoccolma, che, nell'esaminare gli aspetti più strettamente economici della discriminazione retributiva tra i sessi, riferiti anche allo specifico della realtà svedese, ha posto in evidenza i limiti di una legislazione esclusivamente protettiva nonché i rischi derivanti dalla determinazione di condizioni di costo del lavoro artificiali e in contrasto con i meccanismi di mercato. In sostanza, il relatore ha raccomandato l'adozione di misure atte a rimuovere posizioni di monopolio sul versante della domanda e dell'offerta di lavoro e ad attivare, anche nell'ambito della contrattazione collettiva, meccanismi obiettivi e trasparenti per la valutazione delle mansioni e la determinazione delle retribuzioni.

Nella terza sessione della Conferenza, la relazione della prof. Lena Sommestad ha preso in esame il processo di riduzione delle nascite in Europa, manifestatosi in modo costante e in stretto raccordo con il più generale processo di modernizzazione della società, sin dalla fine del secolo XIX. Attualmente, si rilevano differenti andamenti della natalità tra i vari paesi d'Europa. In particolare, all'interno degli Stati membri dell'Unione europea, è stata segnalata una certa differenziazione, con paesi come Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo, che registrano un tasso di fertilità più elevato di Spagna e Italia, collocati al livello più basso.

Se dunque il generale miglioramento delle condizioni di vita che si è verificato in Europa, soprattutto negli ultimi cinquant'anni, ha posto le premesse per una progressiva riduzione della natalità, attualmente la scelta di maternità e paternità è fortemente condizionata dalla disponibilità di reddito e di servizi, oltre che dalla posizione sul mercato del lavoro. Infatti, vi è una stretta correlazione tra alti tassi di disoccupazione giovanile e riduzione della fertilità e, di converso, uno Stato sociale efficiente può determinare condizioni più favorevoli per accrescere la propensione ad avere figli.

Occorrono pertanto politiche pubbliche innovative per conciliare il lavoro e la vita familiare e superare le resistenze al cambiamento che in alcuni paesi si associano a bassi tassi di natalità. Purtroppo i Governi dei paesi membri dell'Unione europea non hanno ancora approntato misure per incoraggiare le nascite, assecondando così anche le aspirazioni dei giovani europei, dato che nei paesi dell'Unione l'intenzione di natalità è rilevata in misura pari a 2,4. Vi è quindi un differenziale tra i figli desiderati e quelli effettivi, di cui i Governi europei dovrebbero prendere atto.

Sul terreno delle politiche economiche, il problema della denatalità, per l'impatto negativo sulla crescita, soprattutto a causa delle pressioni sulla finanza pubblica legate alla crescita della domanda di prestazioni previdenziali e sanitarie, deve essere oggetto di una particolare e specifica attenzione: poiché la riproduzione umana riveste un ruolo cruciale rispetto allo sviluppo economico, che risulta rallentato da una eccessiva riduzione delle nascite, le politiche di parità rivestono un ruolo strategico per invertire le tendenze demografiche in atto, mentre un ritorno delle donne nella sfera domestica non costituirebbe in alcun modo un incentivo alla natalità. Occorre invece partire da una nuova visione della famiglia, da considerare non più soltanto come centro di consumo, ma come unità produttiva alla

quale si devono destinare risorse in misura adeguata alla missione che è chiamata a svolgere. In tale ottica, è stato posto opportunamente in rilievo come il coinvolgimento degli uomini nella sfera economica e sociale della riproduzione costituisca un fattore determinante per il successo delle politiche di parità, che non possono più in alcun modo essere circoscritte alla sola dimensione femminile.

Nel *workshop* che ha fatto seguito alla relazione, la discussione si è concentrata sulla disciplina dei congedi parentali e sulla possibilità di assicurare sostegni alle famiglie attraverso sussidi specificamente mirati ad incentivare le nascite, oltre che attraverso un sistema di servizi più efficiente. Nel corso della discussione il presidente Zanoletti è intervenuto per sottolineare come in effetti il decremento delle nascite costituisca per la realtà italiana un fattore di seria preoccupazione, da analizzare in relazione ai grandi mutamenti strutturali, culturali e di comportamento connessi ai processi di modernizzazione economica e sociale, in un contesto caratterizzato dal forte divario territoriale tra Nord e Sud del Paese. Nella sua esposizione, il Presidente ha osservato che in Italia vi sono, per gli aspetti oggetto della discussione, buone leggi, la cui applicazione deve però essere migliorata; ha altresì espresso l'avviso che, in sede di recepimento delle direttive comunitarie, si dovrebbe evitare di imporre vincoli e oneri ulteriori alle famiglie ed alle imprese, come invece è successo in passato, almeno per quel che concerne la situazione italiana.

Al termine dei suoi lavori, la Conferenza è tornata a riunirsi in sede plenaria ed ha approvato una dichiarazione sulla discriminazione retributiva basata sulle differenze di genere, che verrà trasmessa a tutti i componenti della Commissione.

Concludendo la sua esposizione, la senatrice Dato auspica, per il prossimo futuro, un impegno incisivo e continuativo della Commissione sui temi delle pari opportunità. Con riferimento alle materie di competenza, segnala l'esigenza di riprendere ed ampliare i contenuti della dichiarazione finale della Conferenza, sul tema della discriminazione di genere nelle retribuzioni, sia attraverso l'attività conoscitiva, sia attraverso la formulazione di specifici atti di indirizzo – ove ricorrano le condizioni previste dal Regolamento del Senato, sia attraverso l'esercizio dell'iniziativa legislativa.

Il presidente ZANOLETTI, dopo aver ringraziato la senatrice Dato per l'ampia ed esauriente esposizione, sottolinea l'importanza del confronto con le esperienze straniere ed osserva che nell'ambito delle problematiche affrontate dalla Conferenza di Stoccolma appare di particolare rilievo la riflessione sull'impatto dell'andamento demografico rispetto alla situazione economica europea e sul positivo influsso che adeguate politiche per la famiglia e di parità possono esercitare sui tassi di natalità. Per questo ultimo profilo, infatti, Italia e Spagna, tra i Paesi membri dell'Unione europea, versano in condizioni preoccupanti, con un livello di decremento demografico sul quale hanno richiamato l'attenzione autorevoli osservatori, da ultimo il governatore della Banca d'Italia. Ciò, peraltro, a

fronte di situazioni che registrano un andamento delle nascite sostanzialmente soddisfacente, come in Francia e nei Paesi del Nord Europa, e che pertanto dimostrano la possibilità di invertire una tendenza che è suscettibile di produrre effetti particolarmente negativi, soprattutto sotto il profilo della sostenibilità delle prestazioni previdenziali e sanitarie.

La senatrice PILONI, dopo aver espresso apprezzamento per la relazione svolta dalla senatrice Dato, osserva che la Conferenza di Stoccolma ha sostanzialmente riconfermato gli orientamenti già maturati anche in altri appuntamenti internazionali, sia per quel che riguarda il *mainstreaming*, come strategia di lungo termine per l'affermazione del principio della parità tra i sessi, sia per il rilievo attribuito alle politiche di conciliazione tra vita lavorativa e familiare. Occorre però sforzarsi di compiere dei passi in avanti e, anche se in Italia alcuni risultati sono già stati conseguiti – ad esempio per quel che riguarda la disaggregazione per genere dei dati statistici, effettuata ormai in modo costante dall'ISTAT – è ragionevole porsi l'obiettivo di pervenire ad una valutazione generalizzata dell'impatto di genere per tutti i fenomeni e per tutti gli aspetti della vita associata: particolarmente interessante, per quel che attiene alla specifica competenza della Commissione lavoro, potrebbe rivelarsi ad esempio la verifica dell'idoneità delle politiche di sostegno all'occupazione, poste in essere fino ad oggi, ad incidere in modo efficace sul tasso di occupazione delle donne. Sulla misurazione dell'impatto di genere, peraltro, vi è attualmente un impegno specifico della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità, i cui esiti potrebbero fornire spunti interessanti per l'attività della Commissione.

Un altro profilo rilevante, come si è detto, riguarda le politiche di conciliazione. I pur modesti segnali di ripresa della natalità nel Nord Italia dimostrano chiaramente che tali politiche costituiscono la via maestra per invertire le tendenze in atto al decremento demografico. Anche con riferimento alle osservazioni della senatrice Dato circa la difficoltà di rendere gli uomini partecipi di una politica di conciliazione della vita familiare e di lavoro, si conferma l'opportunità della scelta di aver introdotto un elemento premiale nei confronti del padre nella legge in materia di congedi parentali, la cui applicazione e i cui esiti, peraltro, potrebbero essere utilmente verificati dalla Commissione, eventualmente avvalendosi dei dati disponibili presso l'INPS. L'elemento di novità più significativo che emerge dalla Conferenza di Stoccolma, riguarda la riflessione sulla discriminazione di genere in materia di retribuzioni. Su questo aspetto, la Commissione nazionale per la parità ha svolto un'indagine – che potrebbe offrire motivi di approfondimento anche alla riflessione in sede parlamentare – dalla quale risulta che in Italia vi è un differenziale retributivo, di fatto, del 30 per cento, a parità di qualifica e di mansioni, derivante in larga misura dalla svalutazione delle attività lavorative nelle quali sono impegnate prevalentemente le donne, con la conseguente penalizzazione anche sul piano salariale.

Purtroppo, prosegue la senatrice Piloni, per quel che riguarda l'efficacia degli strumenti di parità in ambito più strettamente lavorativo, non

giungono notizie molto confortanti circa l'operatività del Comitato nazionale per le parità istituito dalla legge n. 125 del 1991, e dei consiglieri di parità, oggetto peraltro di una recente riforma normativa. E' auspicabile, su tale materia, uno specifico impegno del Governo e in particolare dei Ministri competenti, affinché si pervenga ad una piena valorizzazione di questi istituti.

Il senatore BATTAFARANO, nel dichiarare di condividere gli interventi che lo hanno preceduto e nell'associarsi alle espressioni di apprezzamento per la relazione svolta dalla senatrice Dato, ritiene che potrebbe essere di particolare interesse reperire dati sul tasso di occupazione femminile in rapporto agli strumenti di incentivazione dell'occupazione attualmente vigenti e, in proposito, prospetta l'eventualità di attivare la procedura di cui all'articolo 49, comma 5 del Regolamento del Senato, per invitare il CNEL a compiere un'indagine su tale profilo. Sulla base degli elementi di informazione raccolti, la Commissione potrebbe altresì avviare un'indagine conoscitiva riferita specificamente all'impatto di genere nelle politiche di sostegno all'occupazione, al fine di effettuare una valutazione sull'efficacia delle leggi vigenti e di individuare le linee di una possibile riforma.

Inoltre, potrebbe rivelarsi utile anche una audizione del Ministro per le pari opportunità.

Il senatore FABBRI si associa alle espressioni di apprezzamento per l'ampia esposizione della senatrice Dato e ritiene condivisibili le proposte avanzate dal senatore Battafarano.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento, il PRESIDENTE sottolinea la validità delle proposte formulate, che condivide proprio in quanto offrono utili indicazioni per avviare un'iniziativa continuativa della Commissione in materia di pari opportunità tra i sessi. Ritiene pertanto che esse possano essere sottoposte all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici che verrà convocato la prossima settimana, al fine di acquisire il parere dei rappresentanti dei Gruppi assenti alla seduta odierna e di definire tempi e modi delle iniziative che verranno adottate, nel contesto della programmazione dei lavori della Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, essendosi esaurita la trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno della Commissione per la corrente settimana, la seduta già convocata per domani, giovedì 22 novembre 2001, alle ore 15 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 21 NOVEMBRE 2001

16^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 14,30.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.*

Il senatore MASCIONI interviene sollecitando l'inserimento all'ordine del giorno dei lavori della Commissione dei disegni di legge relativi agli informatori scientifici.

Il PRESIDENTE concorda sul fatto che i disegni di legge in questione rivestano valenza prioritaria e conseguentemente preannuncia un prossimo inserimento degli stessi all'ordine del giorno, una volta esaurita la trattazione di provvedimenti, quali decreti-legge e pareri al Governo, di prossima scadenza.

Il senatore CARELLA sollecita l'assegnazione alla Commissione del Doc. XXII, n. 5, finalizzato all'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale.

Il presidente TOMASSINI concorda con l'opportunità di istituire una Commissione d'inchiesta in tale settore, evidenziando la funzione di garanzia e di controllo connaturata a tale organismo, soprattutto in riferimento al ruolo e alle prerogative dell'opposizione

Interviene il senatore TONINI annunciando la trattazione nell'ambito della seduta della Conferenza Stato-regioni che si terrà il prossimo 22 novembre delle tematiche afferenti ai livelli essenziali di assistenza in campo sanitario. Ricorda che nel corso della procedura di esame del decreto-legge sulla spesa sanitaria n. 347 del 2001, convertito in legge n. 405 del 2001, fu presentato un apposito emendamento finalizzato alla configurazione della obbligatorietà della preventiva acquisizione del parere della Commissione sanità in ordine ai provvedimenti governativi relativi alla ri-

definizione dei livelli essenziali di assistenza, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 1, legge 16 novembre 2001, n. 405. Precisa a tal proposito che l'emendamento in questione fu respinto, anche se il sottosegretario Vegas in tale occasione prospettò comunque l'opportunità della preventiva acquisizione dell'apposito parere della Commissione al fine di valorizzare il ruolo e le prerogative del Parlamento in ordine a tale materia.

Il presidente TOMASSINI evidenzia che alla Camera dei deputati sono stati approvati due ordini del giorno relativi alla problematica sollevata dal senatore Tonini, precisando altresì che è già stata inoltrata un'apposita missiva a firma del Presidente della Commissione igiene e sanità del Senato, nonché del Presidente della Commissione affari sociali della Camera dei deputati, indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute, finalizzata a sollecitare l'assolvimento da parte del Governo degli impegni indicati nei due sopracitati atti di indirizzo.

IN SEDE REFERENTE

(824) Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario

- e voto regionale n. 12 ad esso attinente

(Esame e rinvio)

Il relatore SALINI sottolinea preliminarmente il carattere strategico della risorsa costituita dal personale nell'ambito della gestione del sistema sanitario nazionale, precisando altresì che la garanzia di adeguati *standard* qualitativi della prestazione sanitaria non può prescindere da un'adeguata dotazione di personale infermieristico.

Rileva inoltre che il processo di trasformazione di alcuni servizi e la riorganizzazione del sistema sanitario nazionale rendono opportuno un *turn over* del personale infermieristico.

Evidenzia altresì che il numero degli infermieri per abitante varia territorialmente, sussistendo situazioni di accentuata carenza di personale soprattutto nel Mezzogiorno. Rileva poi che l'assunzione di infermieri, pur essendo preordinata al soddisfacimento di un obiettivo specifico, costituito dalla garanzia di un adeguato *standard* qualitativo e quantitativo delle prestazioni sanitarie, esplica tuttavia anche effetti positivi non trascurabili sul piano dell'occupazione giovanile.

In riferimento all'articolo 1 del decreto legge in esame, valuta positivamente l'introduzione di un istituto nuovo nell'ambito dell'ordinamento giuridico, costituito dalla riammissione in servizio di infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica che abbiano risolto di propria volontà il rapporto di lavoro, sottolineando tuttavia che il termine «volontariamente», indicato nella disposizione normativa in questione, è suscettibile di ingenerare dubbi interpretativi e auspicando quindi l'attribuzione a tale dizione di un senso il più possibile estensivo.

Esprime giudizio positivo anche in ordine alla disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, precisando che la facoltà riconosciuta agli infermieri di effettuare «prestazioni orarie aggiuntive» al di fuori dell'impegno di servizio potrà fronteggiare in taluni casi situazioni di carenza di personale.

Infine sottolinea l'opportunità della disciplina introdotta con la disposizione normativa di cui al comma 10 dello stesso articolo, in base alla quale i diplomi conseguiti dagli infermieri alla stregua della normativa antecedente alla istituzione dei corsi di laurea in infermieristica, legittimano gli interessati all'accesso ai corsi di laurea specialistica previsti in tale settore.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore MASCIONI interviene sottolineando la necessità di appor- tare, attraverso apposite proposte emendative, alcune modifiche miglio- rative al testo normativo in esame.

Inoltre evidenzia l'opportunità di effettuare preventive audizioni dei rappresentanti delle categorie professionali interessate nonché delle asso- ciazioni sindacali, al fine di acquisire un quadro cognitivo adeguato in or- dine alla situazione disciplinata con il decreto-legge in questione, in rife- rimento al quale tuttavia riconosce l'effettiva sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza conseguenti alla carenza di personale infermieri- stico.

Il PRESIDENTE concorda con tale opportunità, proponendo in parti- colare l'effettuazione di audizioni in sede di Ufficio di presidenza allar- gato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La Commissione conviene.

Interviene il senatore TATÒ riscontrando una difformità tra la di- zione «infermieri professionali» utilizzata nell'ambito della rubrica dell'ar- ticolo 1 e la dizione utilizzata al comma 1 della stessa norma, nella quale non viene più utilizzata l'espressione «professionali», con la conseguente possibilità di ingenerare dubbi interpretativi sull'effettivo ambito della di- sposizione in questione.

Rileva altresì l'opportunità di estendere l'ambito applicativo della normativa in oggetto anche ad altre figure professionali operanti nel set- tore sanitario, nonché alle strutture sanitarie private, in riferimento alle quali il riconoscimento della facoltà di usufruire di prestazioni infermieri- stiche aggiuntive di tipo libero-professionale potrebbe anche favorire l'e- mersione del «sommerso».

Il PRESIDENTE concorda con le osservazioni del senatore Tatò ine- renti all'ambito applicativo soggettivo della normativa in questione, con riferimento sia ad altre figure professionali operanti nell'area sanitaria,

sia agli infermieri generici. Sottolinea inoltre la sussistenza di ostacoli di tipo burocratico in ordine all'assunzione di infermieri stranieri da parte di strutture sanitarie italiane, auspicando l'adozione di moduli procedurali maggiormente improntati a celerità ed efficienza.

La senatrice BAIO DOSSI interviene chiedendo un chiarimento in ordine al comma 8 dell'articolo 1, evidenziando in particolare che il rinvio contenuto nello stesso riguarda esclusivamente la disciplina introdotta con l'Accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza Stato-Regioni, senza alcun riferimento ad un decreto successivamente emanato nella specifica materia.

Il PRESIDENTE invita il relatore ad approfondire il rilievo sollevato dalla senatrice Baio Dossi.

Il senatore MAGRI interviene dichiarando di condividere l'osservazione del presidente Tomassini in ordine alle modalità di assunzione di infermieri stranieri. A tal proposito, precisa che l'espletamento dell'*iter* procedimentale autorizzativo da parte del Ministero della salute richiede un lasso di tempo piuttosto elevato, analogamente a quanto avviene anche in materia di pareri per importazioni agro-alimentari. Rileva a tal proposito che il provvedimento autorizzativo di competenza del Ministero della salute si connota come un atto essenzialmente dovuto, essendo ridotti i margini di discrezionalità afferenti allo stesso.

Evidenzia infine che il nuovo criterio di riparto delle funzioni amministrative conseguente alla recente riforma del Titolo V della Costituzione, improntato ad un principio di sussidiarietà verticale, comporta una riduzione delle competenze ministeriali a cui dovrebbe conseguire una maggiore celerità nell'espletamento delle attività amministrative non devolute agli enti territoriali.

Il PRESIDENTE prospetta l'opportunità di effettuare un'audizione del dottor Mastrocola, funzionario ministeriale preposto all'ufficio competente all'emanazione dei pareri amministrativi citati dal senatore Magri, al fine di ottenere chiarimenti e delucidazioni sui tempi procedurali impiegati in tali situazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2001

5ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i signori Marco Bertotto, Paola Cutaia, Riccardo Noury e Daniela Carboni, in rappresentanza della Sezione italiana di Amnesty International.

La seduta inizia alle ore 13,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti nella realtà internazionale: audizione in rappresentanza di Amnesty International del presidente della sezione italiana dottor Marco Bertotto

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 7 novembre scorso.

In apertura di seduta il presidente PIANETTA dà atto alla sezione italiana di Amnesty International della disponibilità e della sollecitudine dimostrati inviando una delegazione al massimo rappresentativa di una prestigiosa associazione internazionale cui si deve una importante opera di stimolo nei confronti di parlamenti e governi, in difesa dei diritti umani.

Il presidente della sezione italiana Amnesty International Marco BERTOTTO si dice lieto ed anche riconoscente per l'occasione che viene offerta ad Amnesty International di illustrare al Senato la propria attività ed anche quelle che, ad avviso dell'Associazione, costituiscono attualmente le priorità nell'agenda dei diritti umani. Dice questo nella piena consapevolezza di quanto importante sia il contributo che il Parlamento è in grado di sviluppare sul tema dei diritti, dal momento che alla base di ogni concreta e fattiva iniziativa vi è sempre un problema di volontà

politica quale si esplica per un impulso che può venire soltanto dal Parlamento. In questo quadro si dice convinto e quindi auspica che la Commissione straordinaria recentemente istituita dal Senato possa servire a stimolare ancora di più il Parlamento nel suo insieme nello svolgimento dell'attività legislativa e nel controllo sul Governo, con lo scopo principale di prevenire fenomeni relativi di violazione dei diritti umani. Analogo rapporto ritiene che la Commissione sia in grado di stabilire direttamente con il Governo al fine di dare maggiore impulso alle iniziative concernenti problemi che via e via possono acquistare carattere di priorità e di emergenza.

Ritiene inoltre che la credibilità di ogni iniziativa internazionale del binomio Governo Parlamento si misuri principalmente dalla coerenza con l'attività concretamente esplicata per risolvere i problemi interni.

Il presidente Bertotto svolge quindi una relazione a carattere generale che illustra l'attività della sezione italiana di Amnesty International – che fondata nel 1975 conta oggi su 80 mila soci, 200 strutture di monitoraggio e uno staff professionale negli uffici di Roma – come parte di un movimento mondiale composto da oltre un milione di persone impegnate nella promozione della difesa dei diritti umani, così come stabilito dalla dichiarazione universale dei diritti umani.

Prende quindi la parola Riccardo NOURY, coordinatore specializzato della sezione italiana su pena di morte e tortura nel mondo, per manifestare intanto soddisfazione per il fatto che gli «argomenti abolizionisti» conseguono sempre maggiore popolarità e sostegno, al punto che si è passati dal *se* al *quando* in ordine alla definitiva soppressione della pena di morte. Essa costituisce intanto una punizione inefficace per contrastare la criminalità, e nelle modalità di esecuzione costituisce una forma di tortura, che viene applicata ovunque in modo iniquo, discriminatorio e razzista nei confronti di determinate categorie di individui. Detti argomenti non sembrano più oggetto di confutazione.

L'Italia costituisce un esempio di felice sinergia tra organismi non governativi ed istituzioni. In questa veste il nostro Paese ha dato un grande impulso alla campagna mondiale contro la pena di morte e deve continuare a recitare un ruolo di primo piano per rafforzare la tendenza mondiale verso l'abolizione della pena capitale. Il percorso infatti è ancora molto difficile da portare avanti ed il nostro Paese potrebbe svolgere una più efficace opera di promozione qualora si realizzasse l'auspicio rivolto ad ottenere che nella presente legislatura sia portata a compimento la modifica dell'articolo 27 della Costituzione, ovvero l'abrogazione del riferimento alle leggi militari in tempo di guerra, logica conseguenza della scelta totalmente abolizionista effettuata dal nostro Paese nel 1984.

La difficoltà del cammino che rischia di non essere breve, prosegue il coordinatore della sezione italiana, viene accentuata dal fatto che in diversi paesi la pena di morte viene ancora applicata per reprimere attività politiche legittime e pacifiche o per sanzionare reati economici e atti o comportamenti – quali l'adulterio o la blasfemia – considerati «sbagliati»

secondo la morale o la religione. Per questi motivi la sezione italiana di Amnesty International, i cui iscritti sono impegnati in azioni per salvare vite umane ad immediato rischio di esecuzione, richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di una strategia abolizionista che punti sull'efficacia dell'intervento. È fondamentale da questo punto di vista che sia esercitato adeguato stimolo verso gli organismi legislativi di altri paesi affinché sospendano le esecuzioni, adottino leggi abolizioniste e ratifichino i trattati internazionali che proibiscono la pena di morte. Per quanto riguarda gli organi sovranazionali, prima di ogni ulteriore iniziativa nei confronti dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite è necessario preliminarmente ampliare il consenso sul tema della moratoria all'interno della commissione ONU sui diritti umani.

Per quanto riguarda il problema della tortura, il coordinatore Noury ritiene sottolineare come essa, al contrario della pena di morte, rappresenti un fenomeno che ha un drammatico bisogno di essere portato alla luce. Questo perché essa è ufficialmente proibita al livello nazionale e internazionale, ma a dispetto della normativa essa viene applicata (in forma sistematica o meno) in quattro quinti del pianeta.

La tortura punta sul silenzio delle vittime. Uno degli obiettivi dell'attuale campagna mondiale di Amnesty International è dunque quella di rompere tale silenzio, far emergere dimensioni insospettabili del fenomeno, in modo da portarlo all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale e quindi inserirlo nell'agenda degli incontri internazionali.

Nel codice penale italiano non è previsto un reato specifico di tortura, anche se qualcuno sostiene che esso sia stato introdotto dalla legge italiana di esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (1984). Altri per converso sostengono che non esiste il problema (di una norma specifica) dal momento che vi è già una copertura penale del fenomeno realizzata attraverso reati ordinari quali le percosse, le violenze o le lesioni personali. Resta il fatto che a partire dall'entrata in vigore della Convenzione per l'Italia (1988) nessuno è stato incriminato per tortura anche se gli episodi denunciati periodicamente dai rapporti del segretariato internazionale di Amnesty non sono mancati.

L'opinione della sezione italiana di Amnesty International è che non sia possibile prevedere, come recita la Convenzione, «pene appropriate che tengano conto della grave natura del reato» se quel reato non è neppure autonomamente previsto. Bisogna considerare al riguardo che la tortura, come si è già evidenziato, punta sia pure in forme a volte sofisticate ad annichilire gli uomini in quanto persone e di conseguenza la complicità delle persone coinvolte si presta ad alimentare la crescita del fenomeno.

Prende quindi la parola Paola CUTAIA, direttrice della sezione italiana di Amnesty International, per soffermarsi in particolare sul tema dei rifugiati. Si sofferma sulle preoccupazioni originate dal costante aumento del numero di aree di crisi dei diritti umani e di conseguenza del numero dei rifugiati, anche per lo scarso impegno degli stati della comunità internazionale nell'opera di prevenzione di situazioni di crisi.

Dopo aver rammentato come in Italia manchi, unico Paese in Europa, una legge organica sul diritto di asilo che dia attuazione al precetto di cui all'articolo 10 della Costituzione, la direttrice della sezione italiana richiama l'attenzione sul fatto che le attuali difficoltà derivano dall'attenzione posta in campo internazionale al problema della sicurezza quasi che i diritti umani possano essere subordinati ad altre esigenze che non siano quelle della piena esplicazione degli stessi diritti come condizione di una migliore qualità della vita e quindi della sicurezza collettive. La gravità della situazione presente è acuita per il fatto che le norme recentemente introdotte per combattere il terrorismo comportano un allargamento del campo di interventi sì da mettere in discussione non solo i diritti dei rifugiati ma anche altri diritti umani.

Conclude la sua relazione mettendo in evidenza come sia sbagliato e di basso profilo l'approccio che in buona sostanza intenda concepire i diritti alla stregua di un minimo comune denominatore soddisfatto il quale sarebbe consentito volgere le maggiori preoccupazione ad altre aree di intervento.

Conclude il ciclo delle relazioni la responsabile per le relazioni istituzionali della sezione italiana di Amnesty International Daniela CARBONI.

Si sofferma in particolare sui problemi inerenti alla approvazione dello statuto del Tribunale penale internazionale, adottato a Roma nel 1998 in sede di conferenza diplomatica. Detto importante strumento di tutela entrerà in vigore nel momento in cui 60 Stati avranno ratificato lo statuto istitutivo. Attualmente dei 139 Stati che hanno sottoscritto lo statuto, solo 46 hanno provveduto alla ratifica.

L'Italia ha ratificato il trattato istitutivo nel 1999, rimandando (per accelerare la ratifica) l'adeguamento legislativo necessario per implementare lo statuto del Tribunale. Si chiede pertanto che la Commissione, nei limiti delle proprie competenze, stimoli il Parlamento italiano ad adattare le norme penali allo Statuto del Tribunale penale internazionale, ed i paesi che non lo hanno ancora fatto a ratificare ed implementare lo Statuto.

Infine la dottoressa Carboni si sofferma sul problema dei minori di anni 18, per sottolineare i benefici che, anche sotto questo specifico aspetto, potrebbero venire dall'approvazione nel nostro Paese di una legge organica sul diritto di asilo, dalla previsione del reato di tortura nel codice penale italiano ed anche da una legge sulla «responsabilità sociale» delle aziende che tuteli tutti i lavoratori, tenendo conto che il problema del lavoro minorile è legato all'economia familiare del paese in cui vivono i bambini.

Il presidente PIANETTA ringrazia gli ospiti per l'ampia ed approfondita relazione che costituisce un prezioso contributo ai fini di una migliore conoscenza del problema che è oggetto di competenza specifica della Commissione.

Il senatore MARITATI, che condivide pienamente l'impostazione delle relazioni, si sofferma in particolare sul problema della tortura per chiedersi se deficienze e ritardi nelle risposte repressive possano surrettiziamente aver contribuito ad alimentare il fenomeno.

Anche il senatore FORLANI si sofferma come il collega Maritati sui problemi connessi alla mancata previsione di un reato specifico di tortura, esprimendo la convinzione che la previsione di altri reati ordinari non può costituire un sufficiente deterrente di fronte a comportamenti, per esempio, degli organi di polizia. Si dice inoltre convinto del fatto, su cui ha già soffermato la propria attenzione il collega che lo ha preceduto, che una legge organica sul diritto di asilo sarebbe di aiuto perché comporterebbe minori difficoltà in ordine alla gestione della legge sul fenomeno migratorio.

Dopo che il presidente Pianetta ha puntualizzato i temi emersi nell'audizione odierna, il dottor BERTOTTO dice di avere recepito una forte sensibilità della Commissione sui temi legislativi come la tortura e il diritto di asilo, e di questa sensibilità si compiace in un momento in cui l'apertura di un nuovo fronte di lotta al terrorismo comporta oggettivamente forti preoccupazioni per una sorta di «giustificazione» che ne potrebbe venire per una minore tutela dei diritti umani.

Conclude soffermandosi sulla legge n. 185 del 1990 che regola il commercio di armi, in considerazione del fatto che alcuni paesi utilizzano detto commercio per violare i diritti umani.

Ritiene che due punti debbano essere affrontati con il dovuto impegno.

Il primo punto riguarda la possibilità che la legge sia aggirata attraverso una cooperazione industriale con altri paesi.

Il secondo rischio è connesso con un'interpretazione in base alla quale la legge non regolamenterebbe il commercio di armi leggere, per l'argomento invero formalistico che dette armi non sono «esclusivamente» destinate alla guerra, ancorché possano produrre un numero elevatissimo di vittime.

Il presidente Pianetta, quindi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2001

20ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2000)

(Seguito dell'esame e conclusione. Approvazione di una relazione all'Assemblea)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 14 novembre.

Il presidente relatore GRECO porge il benvenuto al senatore Curto, designato quale componente della Giunta in sostituzione del senatore Pedrizzi, dimissionario. Egli illustra quindi i pareri trasmessi dalle Commissioni 1ª e 7ª, i quali si concludono entrambi con un giudizio favorevole sul documento in titolo. Il parere espresso dalla 1ª Commissione segnala in particolare la necessità di rafforzare gli strumenti di partecipazione delle Camere alla cosiddetta fase ascendente e di procedere ad una semplificazione dei Trattati e del diritto comunitario. Il parere della 7ª Commissione, richiamando anche le conclusioni della XXV Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) che si è tenuta a Bruxelles lo scorso ottobre, evidenzia anch'esso l'importanza della partecipazione dei Parlamenti nazionali al processo normativo comunitario e rileva positivamente i progressi conseguiti dall'Unione nel campo della ricerca e dell'innovazione tecnologica a seguito dei Consigli europei di Lisbona, di Feira e di Nizza. Nel suddetto parere si esprime inoltre apprezzamento per la sottolineatura data ai più significativi sviluppi delle politiche comunitarie nei settori di competenza della 7ª Commissione nel corso delle Presidenze di turno dell'Unione portoghese e francese, nel 2000, e svedese, nel primo semestre del 2001.

L'oratore cede successivamente la parola al senatore Bedin.

Il senatore BEDIN ricorda che nella precedente legislatura si decise di trasformare il documento in titolo, che aveva cadenza semestrale, in relazione annuale, nella prospettiva di consentirne l'esame in Parlamento nel quadro di una sessione «comunitaria». Egli riscontra al riguardo, con rammarico, che tale obiettivo è stato raggiunto solamente nell'altro ramo del Parlamento, dove la Commissione per le politiche dell'Unione europea è competente sia per l'esame della relazione che per quello della legge comunitaria, mentre la perdurante asimmetria del Senato – dove la Giunta non è stata trasformata in Commissione permanente né è competente per l'esame in sede referente della legge comunitaria – non rende possibile la configurazione di una sessione comunitaria. A tal fine sarebbe inoltre necessario introdurre delle modifiche regolamentari volte ad assicurare tempi certi per l'esame dei suddetti atti, relazione e legge comunitaria annuale, cui dovrebbero essere dedicati i primi mesi dell'anno. Sarebbe altresì opportuno che le due Camere esaminassero contestualmente il documento in titolo per formulare insieme degli indirizzi al Governo in merito alla fase formativa del diritto comunitario.

L'oratore esprime poi apprezzamento per i richiami presenti nell'esposizione del presidente Greco all'esigenza di dare attuazione all'articolo 6 della legge n. 422 del 2000, legge comunitaria 2000, sulla trasmissione alle Camere degli atti preparatori della legislazione comunitaria. Si tratta di una questione su cui è intervenuto anche il ministro Buttiglione, su sollecitazione del Presidente relatore, il quale ha preannunciato al riguardo l'istituzione di una specifica banca dati. Non è però questo lo strumento di cui ha bisogno il Parlamento – che già dispone di documentazione elettronica grazie ai servizi resi dagli Uffici competenti per l'informatica e dalla Segreteria della Giunta – bensì si rende necessaria la formale trasmissione al Parlamento, il cui avvio è stato peraltro preannunciato dal Ministro per le politiche comunitarie, dei suddetti atti. Tale trasmissione non costituisce un mero adempimento burocratico ma un atto politico con il quale il Governo si impegna, tra l'altro, ad offrire sugli atti trasmessi tutti gli elementi di informazione utili, alcuni dei quali – come la presumibile data di adozione o discussione dei suddetti testi nel Consiglio – già previsti dalla legge. Il concreto avvio di tale processo costituisce un elemento indispensabile per la definizione dei rapporti fra la Giunta, da un lato, e il Governo, le istituzioni comunitarie e la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, dall'altro.

Il senatore Bedin chiede altresì di integrare le conclusioni del documento che sarà adottato dalla Giunta con una raccomandazione al Governo ad introdurre, nella prossima relazione che sarà presentata alle Camere, due nuovi capitoli rispettivamente concernenti i seguiti dati dal Governo agli indirizzi formulati dal Parlamento e la partecipazione delle regioni al processo normativo comunitario.

Condividendo, infine, la sintesi dei contenuti del documento in titolo formulata dal relatore l'oratore propone di inserire nella relazione della Giunta degli ampi riferimenti alle considerazioni espresse nei pareri trasmessi dalle Commissioni permanenti tesi ad offrire una più esauriente pa-

normativa sulle problematiche settoriali. Un ulteriore elemento di aggiornamento del documento in titolo potrebbe essere inoltre costituito da una più analitica descrizione delle conclusioni della COSAC dello scorso ottobre.

Il presidente relatore GRECO ringrazia il senatore Bedin per l'apprezzabile contributo arrecato al dibattito e dichiara di recepire le considerazioni da questi espresse, con particolare riferimento alla proposta di raccomandare al Governo l'inserimento nella prossima relazione annuale di due nuovi capitoli concernenti, rispettivamente, i rapporti con il Parlamento e con le Regioni.

Il senatore BASILE ribadisce la proposta di evidenziare, nel documento che sarà adottato dalla Giunta, l'esigenza di procedere ad una semplificazione dei Trattati nonché della legislazione comunitaria e della relativa normativa interna di recepimento, anche mediante l'emanazione di testi unici.

Il senatore MANZELLA condivide la proposta del senatore Basile precisando, peraltro, come la questione del riordino e della semplificazione dei Trattati sia oggetto della dichiarazione sul futuro dell'Unione allegata al Trattato di Nizza mentre l'emanazione di testi unici della normativa italiana di recepimento del diritto comunitario è prevista dall'articolo 6 del disegno di legge n. 816, recante la legge comunitaria 2001.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al Presidente relatore a redigere una relazione per l'Assemblea sul documento in titolo nei termini emersi nel dibattito.

IN SEDE CONSULTIVA

(816) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1^a Commissione: esame e rinvio)

Il presidente GRECO sottolinea come l'esame del disegno di legge comunitaria costituisca uno dei momenti salienti dell'attività della Giunta, unitamente all'esame della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Egli si augura, al riguardo, che possa essere colmata quanto prima l'asimmetria fra i due rami del Parlamento con il riconoscimento della competenza della Giunta ad esaminare tale provvedimento. Egli rileva inoltre come nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati siano state introdotte significative modificazioni al testo presentato dal Governo, aggiungendovi 13 articoli, per la cui illustrazione cede la parola al relatore Magnalbò.

Il relatore MAGNALBÒ rileva come la legge comunitaria, strumento con cadenza annuale per l'adeguamento della legislazione nazionale al di-

ritto comunitario, sia stata introdotta nell'ordinamento dalla legge n. 86 del 1989, cosiddetta legge La Pergola. Nel corso della tredicesima legislatura, presso la XIV Commissione della Camera, era stato peraltro avviato l'esame di un testo recante modifica alla legge La Pergola nell'intento di rendere più incisiva la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario accelerando, da un lato, la fase di recepimento delle direttive e potenziando, dall'altro, il ruolo del Parlamento e delle autonomie nella cosiddetta fase ascendente del diritto dell'Unione europea. Sull'argomento la suddetta Commissione della Camera condusse anche un'indagine conoscitiva, sulla qualità ed i modelli di recepimento della normativa comunitaria, a seguito della quale è stata istituita, nell'ambito del Dipartimento delle politiche comunitarie, la cabina di monitoraggio sull'attuazione del diritto comunitario. Tra gli obiettivi di tale organismo figura quello di far scendere il tasso degli inadempimenti comunitari, il cosiddetto *deficit* di recepimento, ai livelli medi europei, dell'ordine dell'1,5 per cento. Esso è peraltro già sceso, dal 5 per cento del 1999, al 3,2 per cento del 2000, al 2,6 per cento attuale.

Dopo aver rilevato come la legge La Pergola, come risulta modificata dalle ultime leggi comunitarie, preveda la contestuale presentazione alle Camere del provvedimento in titolo con la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, appena esaminata dalla Giunta, anche il relatore si sofferma sulla persistente asimmetria fra i due rami del Parlamento riscontrando come al Senato la competenza per l'esame della legge comunitaria spetti alla 1^a Commissione, mentre la Giunta è chiamata solamente a dare un parere.

Procedendo quindi ad illustrare il testo del disegno di legge comunitaria, che consta di 35 articoli e 3 allegati, le tabelle A, B e C, il relatore ne descrive i due capi, che recano, rispettivamente, disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari e disposizioni particolari di adempimento e criteri specifici di delega legislativa. Nelle tabelle A e B vengono poi elencate le direttive da attuarsi mediante l'emanazione di appositi decreti legislativi – gli schemi delle direttive di cui alla tabella B devono inoltre essere trasmessi, per il parere, al Parlamento – mentre la tabella C include le direttive per la cui attuazione il Governo è autorizzato a procedere mediante regolamento. Il regime sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 4, è comunque disciplinato solo mediante decreti delegati. I decreti legislativi di cui alle tabelle A e B devono essere emanati entro un anno dall'entrata in vigore della legge comunitaria, in conformità con la delega disposta dall'articolo 1 della legge comunitaria.

L'oratore evidenzia in particolare che, fra i principi e criteri direttivi generali della delega legislativa, l'articolo 2, comma 1, lettera c), prevede l'emanazione di nuove sanzioni, anche di natura penale, per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi. Egli rileva altresì che la Corte costituzionale, in particolare con le sentenze n. 53 del 1997 e n. 456 del 1998, ha criticato la scarsa precisione dei principi e criteri direttivi relativi a sanzioni penali per infrazioni alle disposizioni dei decreti delegati.

Il relatore esprime inoltre delle perplessità, alla luce dell'entrata in vigore delle disposizioni di modifica del Titolo V della seconda parte della Costituzione, della procedura che consente al Governo di avvalersi di un potere sostitutivo in caso di inadempienza da parte delle regioni, prevista dall'articolo 6 del DPR n. 616 del 1977 e richiamata dalla lettera g) del citato articolo 2, comma 1, della legge comunitaria. Tale potere sostitutivo sembra infatti destinato a cadere nel momento in cui la generale titolarità a legiferare è stata attribuita, con il nuovo articolo 117 della Costituzione, alle Regioni, mentre è stata conservata allo Stato una semplice riserva di legge su determinate materie. Parimenti appaiono di grande rilievo, sempre in relazione alle recenti modifiche del Titolo V della Costituzione, i criteri e principi dettati nella lettera h) del medesimo articolo 2, comma 1, che prevedono, nell'ipotesi che si verifichino sovrapposizioni di competenza tra Amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, che i decreti legislativi, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni, dovranno individuare le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa nonché la chiara individuazione dei soggetti responsabili. Benché manchi ogni esplicito richiamo appare al riguardo evidente la connessione con gli articoli 117, 118, e 119 della Costituzione, così come risultano novellati in seguito al *referendum* del 6 ottobre 2001.

L'articolo 3, in conformità con quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, autorizza il Governo a dare attuazione alle direttive comprese nel citato allegato C mediante regolamento, nel rispetto dei principi e criteri direttivi enunciati all'articolo 2. L'articolo 5, prevede che oneri relativi a prestazioni e controlli vadano posti a carico dei soggetti interessati. Di particolare attualità appare inoltre l'articolo 6 che, in coerenza con un più generale processo di semplificazione della legislazione, prevede l'emanazione di testi unici intesi a coordinare gli emanandi decreti delegati di attuazione di direttive con la legislazione vigente, nel rispetto della legge n. 50 del 1999. Gli articoli 7 e 8 concludono il Capo I apportando modifiche, rispettivamente, alla legge n. 183 del 1987, in tema di risorse, e alla citata legge La Pergola, in tema di modifiche di norme vigenti che costituiscono oggetto di procedure di infrazione.

Descrivendo il Capo II l'oratore rileva come gli articoli da 9 a 13 rechino modifiche della normativa vigente in materia di prodotti cosmetici, acque minerali, multiproprietà e diritti dei consumatori e degli utenti. Gli articoli da 15 a 20 nonché gli articoli 23, 24, 32, 33 e 34 recano analoghe disposizioni di modifica della legislazione vigente volte a ridurre il contenzioso e precontenzioso comunitario, in relazione al quale si registra una contrazione dalle 216 procedure in atto al 31 dicembre 2000 alle 198 procedure riscontrate al 13 settembre 2001. Gli articoli 14, 21 e 22 conferiscono invece al Governo la delega per introdurre, rispettivamente, disposizioni sanzionatorie in materia alimentare, concernenti la sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive ed in merito all'attuazione di direttive comunitarie sui medicinali veterinari. Gli articoli da 25 a 31

precisano inoltre principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive incluse nelle tabelle allegate, fra cui figura la direttiva 2000/43/CE, sul principio della parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, di cui va tenuto debito conto nell'emanazione di disposizioni sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero. L'articolo 35 è infine volto a dare esecuzione alla decisione n. 2000/597/CE, sul sistema delle risorse proprie delle Comunità europee.

Il relatore rileva infine come la relazione di accompagnamento presentata dal Governo unitamente al provvedimento in titolo, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge La Pergola, rechi degli utili elementi di informazione sullo stato di conformità del diritto interno al diritto comunitario e sullo stato delle procedure di infrazione, sulle direttive attuate o da attuare in via amministrativa, sulle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine è già scaduto e sulla legislazione regionale attuativa delle direttive comunitarie.

Non ravvisando profili di contrasto con la normativa comunitaria, egli propone pertanto di esprimere parere favorevole con alcune raccomandazioni rivolte al Governo ai fini dell'esercizio delle deleghe conferite dal provvedimento in titolo. Fra queste figura l'esigenza di tenere in particolare considerazione il Titolo V della II parte della Costituzione in relazione all'attuazione delle lettere g) ed h) dell'articolo 2, comma 1, rispettivamente concernenti l'esercizio dei poteri sostitutivi e la soluzione di problemi di sovrapposizione di competenze. L'oratore raccomanda inoltre di porre particolare attenzione alle indicazioni della Corte Costituzionale ed ai principi comunitari nell'emanazione del regime sanzionatorio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) e all'articolo 4. Egli sottolinea infine l'esigenza, in merito all'emanazione di testi unici di coordinamento di cui all'articolo 6, di rispettare i principi fissati al riguardo dall'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, così come risulta modificata dalla legge n. 340 del 2000 (legge di semplificazione 1999), la quale prevede, tra l'altro, che il programma di riordino normativo tenga conto di ogni altra disposizione che riguardi la redazione dei testi unici.

Il presidente GRECO ringrazia il relatore per l'articolata esposizione ed apre il dibattito.

Il senatore MANZELLA esprime apprezzamento per la relazione del senatore Magnalbò su un testo che, tra l'altro, è stato già approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati. Egli condivide in generale le conclusioni del relatore ma, a proposito delle considerazioni da questi espresse sul rispetto delle nuove disposizioni del Titolo V della parte II della Costituzione, sottolinea come non si possa escludere, in caso di gravi necessità, l'esigenza di un intervento sostitutivo da parte del Governo in relazione ad eventuali inadempimenti delle regioni. L'esigenza del rispetto degli obblighi comunitari vale anche nei settori di competenza esclusiva delle regioni, motivo per il quale la legge comunitaria viene ad assumere un ruolo del tutto peculiare quale strumento idoneo a determinare i prin-

cipi fondamentali cui le regioni devono attenersi. Ne consegue che il parere che la Giunta si accinge ad esprimere, costituendo la prima occasione di esame della legge comunitaria dopo l'entrata in vigore delle modifiche della Costituzione, viene ad acquisire una rilevanza storica nel contesto delle procedure che interessano la Giunta.

Il senatore GIRFATTI si associa alle espressioni di apprezzamento nei confronti del relatore Magnalbò e sottolinea l'esigenza di pervenire sollecitamente ad una modificazione del Regolamento che consenta di superare l'asimmetria fra la Camera e il Senato, riconoscendo alla Giunta competenze analoghe a quelle della Commissione omologa dell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore CURTO si unisce alle espressioni di apprezzamento per l'esposizione del relatore Magnalbò, che ha individuato delle problematiche su cui la Giunta e, più in generale il Senato, dovranno svolgere un'approfondita riflessione. I già complessi rapporti fra le regioni e lo Stato sono resi ulteriormente complicati dalla necessità di adempiere agli obblighi comunitari; si afferma pertanto l'esigenza di individuare strumenti legislativi che, quanto più si caratterizzino per chiarezza e precisione, tanto più potranno contribuire a prevenire occasioni di contrasto e contenzioso.

Un altro spunto di riflessione è poi offerto dal processo di armonizzazione del diritto penale, oltre che del diritto commerciale, a livello comunitario, il quale dovrebbe consentire di superare, in prospettiva, quelle differenze fra gli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione che talora comportano delle sensibili difficoltà nella cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata.

Il senatore BASILE condivide le considerazioni del relatore e del senatore Manzella, che hanno offerto degli spunti che potranno essere ulteriormente approfonditi anche in 1^a Commissione. Egli chiede inoltre chiarimenti al presidente Greco sulle prospettive di revisione delle competenze della Giunta.

Il presidente GRECO precisa che l'eventuale modificazione dei poteri della Giunta per gli affari delle Comunità europee – che peraltro potrebbe essere oggetto di iniziative degli stessi componenti della Giunta – costituisce una materia di competenza della Giunta per il Regolamento.

Rilevando come la questione del raccordo fra lo Stato e le Regioni in sede di adempimento degli obblighi comunitari sia già emersa in occasione dell'esame dei disegni di legge n. 628 e collegati, sulla fauna selvatica, l'oratore invita altresì il relatore ad includere, fra le raccomandazioni da rivolgere al Governo in merito all'esercizio delle deleghe conferite dal disegno di legge in titolo, l'esigenza di una rigorosa tutela del diritto d'autore. Tale segnalazione si rende opportuna in relazione alla disciplina delle eccezioni ai diritti esclusivi di riproduzione e distribuzione, di cui all'ar-

articolo 29, comma 1, lettera e), con particolare riferimento ad un oculato esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 della direttiva 2001/29/CE.

Considerando la complessità delle problematiche connesse alle considerazioni del relatore e del senatore Manzella, meritevoli di adeguato approfondimento, l'oratore propone infine di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame.

La Giunta conviene sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2001

12ª Seduta

Presidenza della Presidente
ALBERTI CASELLATI

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente ALBERTI CASELLATI espone sommariamente i problemi esaminati nel corso della riunione, appena terminata, dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con particolare riferimento all'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e alla più efficace organizzazione dei lavori della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.S. 619 e A.C. 1521) CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Procedura di adozione del nuovo Statuto speciale per la Sardegna mediante istituzione dell'Assemblea Costituente sarda

(Parere alla 1ª Commissione del Senato della Repubblica e alla I Commissione della Camera dei deputati. Rinvio)

La presidente ALBERTI CASELLATI comunica che il deputato Sereni ha segnalato la presentazione di un progetto di legge costituzionale sulla stessa materia da parte del deputato Cabras e altri (atto Camera 1459). Avverte altresì che, essendo stata presentata anche analoga proposta da parte dei deputati Anedda e altri (atto Camera 1458), i predetti testi saranno esaminati congiuntamente al disegno di legge in titolo. Ricorda, infine, che i componenti della Commissione non possono essere sostituiti con le modalità previste per le Commissioni permanenti dall'articolo 31, comma 2, del regolamento.

Il senatore GUERZONI ricorda che in proposito risulta essere stato presentato, dal senatore Caddeo e altri, anche l'atto Senato 581.

Il relatore NUVOLI, pur lamentando possibili effetti dilatori derivanti dall'esame congiunto dei menzionati disegni di legge, assicura che presenterà la prescritta relazione al più presto.

Dopo che la Presidente ha fornito chiarimenti di natura regolamentare, precisando altresì che l'atto Senato 581 non risulta ancora assegnato, la Commissione rinvia l'esame del disegno di legge.

(A.S. 824) Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario

(Parere alla 12^a Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole)

Il relatore SCHMIDT illustra il disegno di legge in titolo per i profili di competenza della Commissione, proponendo un parere favorevole, atteso che il decreto-legge n. 402 del 2001 risulta coerente con i principi dell'articolo 117 della Costituzione che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali garantiti su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento, peraltro, tutela le concorrenti competenze in materia, nel rispetto dell'accordo stipulato lo scorso 8 agosto tra lo Stato e le regioni, assicurando altresì adeguati margini di flessibilità nelle prestazioni infermieristiche, idonei a garantire livelli ottimali di assistenza sanitaria.

Il deputato ZELLER non condivide, salvo per quanto riguarda il comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge, il giudizio del relatore in ordine alla compatibilità del provvedimento con il nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione, in particolare per quanto concerne il comma 7 del citato articolo; preannuncia pertanto il proprio voto contrario.

Il deputato NUVOLI esprime il voto favorevole della propria parte politica allo schema di parere proposto dal relatore.

Il deputato SCHMIDT, in sede di replica, fornisce ulteriori chiarimenti in ordine alla sostanziale compatibilità delle norme esaminate con il vigente ordinamento costituzionale, tenuto anche conto della straordinaria necessità e temporanea efficacia del provvedimento.

La Commissione infine, a maggioranza, approva il parere favorevole con le motivazioni illustrate dal relatore.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2001

12ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Intervengono il Presidente della RAI, professor Roberto Zaccaria, ed il Direttore generale, dottor Claudio Cappon.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Seguito dell'audizione del Presidente e del Direttore Generale della RAI

(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

Si prosegue l'audizione iniziata il 6 novembre 2001.

Il presidente PETRUCCIOLI rivolge un saluto al presidente Zaccaria, al direttore generale Cappon e ai loro accompagnatori.

Il senatore PESSINA chiede al direttore generale chiarimenti in ordine alle strategie seguite dalla RAI per realizzare il pareggio del bilancio 2001 a fronte della riduzione delle entrate pubblicitarie, e domanda se questa dirigenza abbia elaborato un piano industriale da consegnare al prossimo Consiglio di amministrazione, al fine di rilanciare l'azienda nel 2002 nel rispetto dei vincoli di bilancio.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE chiede al presidente Zaccaria di chiarire il significato della spiegazione da lui addotta circa il calo degli introiti pubblicitari, secondo la quale il prodotto pubblicitario RAI sarebbe rispetto a quello Mediaset un bene «di lusso», come tale più sensibile ai cicli di mercato negativi. Egli chiede quindi chiarimenti in ordine alle dimensioni e al *turn over* del personale, nonché circa l'esperienza dei contratti a tempo determinato.

Infine l'oratore si sofferma sul problema di garantire, con adeguate forme di responsabilità, che la libertà nella gestione delle trasmissioni soprattutto d'informazione non si trasformi in un'occasione per dare licenza, magari ad ospiti occasionali, di fare apologia di reato, ad esempio di diserzione, o di offendere sentimenti profondi e radicati nella cultura nazionale come quello religioso.

Il senatore DE CORATO chiede chiarimenti in ordine al metodo di copertura delle vacanze dei posti di giornalista presso la sede RAI di Milano. Sembra infatti che continui la pratica di provvedere a tali coperture con trasferimenti da altre sedi, ufficialmente motivati dalla necessità di contenere i costi, motivazione poi puntualmente smentita dall'assunzione di nuovo personale per coprire le vacanze verificatesi nelle *a quo*. Sembra inoltre che parte di questi trasferimenti siano effettuati in regime di distacco, con la conseguenza di obbligare la RAI a pagare sostanziose indennità di missione e di soggiorno.

Il presidente PETRUCCIOLI, constatata l'assenza degli ultimi oratori iscritti a parlare, dà la parola per la replica al presidente della RAI Zaccaria.

Il presidente ZACCARIA osserva in primo luogo che dal dibattito è emerso un gran numero di domande, raggruppabili grosso modo in questioni riguardanti la programmazione dell'informazione e il pluralismo, gli aspetti istituzionali con particolare riferimento alla data di cessazione del Consiglio di amministrazione, la questione di Raiway, la gestione aziendale con particolare riferimento al calo delle entrate pubblicitarie, più varie altre questioni.

Per quanto riguarda queste ultime – riguardanti il numero e la qualità delle presenze femminili in «Porta a porta», i rapporti tra la Rai e Dallah Al Baraka, i risultati commerciali di alcuni programmi, la liquidazione della società Serra Creativa, il mancato impiego dell'orchestra leggera di Roma, le trattative per l'acquisto dei diritti del campionato del mondo di calcio del 2002, le modalità operative della RAI per l'acquisto di beni e servizi, la società Raisport Set, i contratti di collaborazione con Rai Educational, la disciplina della disdetta del canone di abbonamento, l'istituzione del programma radiofonico informativo nazionale di pubblica utilità, l'invito a Beppe Grillo a condurre un programma Rai e infine i contratti di Alba Parietti ed Enzo Biagi – egli lascia un *dossier* agli atti della Commissione.

Per quanto concerne la questione del pluralismo nella comunicazione televisiva, il presidente Zaccaria illustra una serie di dati relativi alla presenza negli ultimi cinque mesi degli schieramenti e dei soggetti politici sulla RAI, con un raffronto tra i criteri seguiti in questo periodo e quelli nei primi cinque mesi del governo Prodi. In proposito egli fa presente che all'epoca del governo Prodi e dei successivi governi della XIII legislatura la RAI aveva tendenzialmente seguito il criterio elaborato dai francesi, di attribuire – al netto del tempo dedicato a soggetti istituzionali e sociali vari – un terzo del tempo alla maggioranza, un terzo all'opposizione e un terzo al Governo. Questo criterio si ispira al principio che il Governo è soggetto autonomo di comunicazione politica, rispetto alla quale vi sono poi le valutazioni della maggioranza e dell'opposizione. In questa legislatura questo metodo è apparso immediatamente di difficile applicazione, in quanto a differenza che in passato i *leader* istituzionali dei principali partiti di maggioranza sono anche membri del Governo. Di fatto dunque, ferma rimanendo la quota assegnata all'opposizione, quella assegnata al Governo si è considerevolmente dilatata a scapito di quella assegnata alla maggioranza.

Per quanto riguarda i soggetti politici, il confronto tra il tempo assegnato al Capo del Governo rispetto al Capo dell'opposizione oggi e nei primi cinque mesi della precedente legislatura, vede in effetti un cambiamento significativo se si considera il complesso dei passaggi televisivi, in quanto mentre il rapporto fra Prodi e Berlusconi era cinque anni fa all'incirca di due a uno, quello fra Berlusconi e Rutelli è oggi all'incirca di tre a uno. Rimane peraltro abbastanza stabile il rapporto tra i passaggi nei telegiornali di prima serata.

Per quanto riguarda invece la classifica dei cinque esponenti politici più presenti, si riscontra in effetti, in confronto ai primi cinque mesi del governo Prodi, un significativo aumento della presenza complessiva di esponenti della maggioranza e del Governo rispetto a esponenti dell'opposizione.

Il presidente Zaccaria invita i componenti della Commissione a valutare anche i dati relativi al pluralismo della comunicazione sulle reti Mediaset, questo al fine di una più completa comprensione delle linee editoriali, fermo restando che nei periodi diversi dalle campagne elettorali le reti commerciali non sono certamente tenute a rispettare gli stessi vincoli di pluralismo dell'azienda pubblica.

Per quanto riguarda la questione relativa alla copertura televisiva delle manifestazioni dello scorso 10 novembre, il presidente Zaccaria fa presente che negli ultimi anni la linea editoriale della Rai è stata costantemente quella di fornire la più ampia copertura a manifestazioni di particolare rilievo. In questa occasione tanto Rai Uno quanto Rai Due avevano proposto di effettuare delle trasmissioni. Il consiglio di amministrazione ha in primo luogo deciso che la trasmissione andava effettuata solo su Rai Uno, dal momento che sarebbe stato inconcepibile riprendere le due manifestazioni su due reti diverse perché ciò avrebbe dato una sensazione di «schieramento» delle due reti assolutamente inaccettabile; poi,

ferma restando naturalmente la piena e autonoma responsabilità del direttore di testata, il consiglio ha solo fornito alcune indicazioni, in particolare per quanto riguarda il rispetto degli obblighi derivanti dal Regolamento delle trasmissioni nel corso della campagna elettorale per la regione Molise. A quest'ultimo proposito, considerata l'impossibilità tecnica di escludere da una trasmissione di Rai Uno la regione Molise – sarebbe stato invece possibile su Rai Tre – si è cercato di dare qualche indicazione di cautela, ad esempio per quanto riguarda le riprese.

La trasmissione è stata poi condotta in maniera complessivamente equilibrata, suddividendo equamente il tempo tra le riprese delle manifestazioni – trentotto minuti per quella a sostegno degli Stati Uniti e ventidue per quella pacifista – il dibattito in studio e il discorso del presidente Berlusconi. Nel corso dell'audizione è stato chiesto se quest'ultimo discorso fosse stato pronunciato dall'onorevole Berlusconi in qualità di presidente di Forza Italia ovvero di Presidente del consiglio. Al di là della valutazione politica che i commissari possono dare di questo fatto, per la RAI si tratta di un discorso da computare alla comunicazione politica del Governo, dal momento che in questo modo è stato sicuramente recepito dagli ascoltatori.

Per quanto riguarda la presenza in studio si è raccomandato alla Rai di garantire la presenza di una pluralità di voci. Questo del resto è l'unico modo per evitare o contenere un uso fazioso o aberrante della comunicazione televisiva senza esercitare censura o escludere soggetti che hanno comunque una loro rappresentatività sociale. Naturalmente il più delle volte non è possibile dare spazio a tutte le diverse opinioni perché ciò determinerebbe situazioni ingestibili, di fatto annullando la comprensibilità delle posizioni stesse da parte degli spettatori: ciò che conta però è che nell'arco complessivo di una programmazione tutti i soggetti politici e sociali di qualche rilevanza possano far conoscere le proprie opinioni.

Per quanto riguarda le questioni sollevate in ordine alla data di cessazione dell'attuale consiglio di amministrazione, il presidente Zaccaria fa presente che l'attuale normativa, che stabilisce in due anni la durata del consiglio di amministrazione della RAI, trova la sua origine nella pronuncia della Corte Costituzionale che sottolineava come l'azienda non dovesse dipendere direttamente dal Governo. La precedente normativa, che stabiliva la durata del consiglio di amministrazione – peraltro composto in maniera da riflettere la forza proporzionale dei Gruppi parlamentari – nel termine della legislatura, rifletteva in realtà proprio questa dipendenza diretta della RAI dal potere politico, che si è voluta evitare sganciando la durata del consiglio dalle vicende politiche ed affidandone la nomina a due soggetti istituzionali. Accettando il principio che il consiglio deve dimettersi quando c'è un mutamento di Governo e di maggioranza parlamentare, quindi, significherebbe venir meno ad un principio costituzionale.

Il computo dei termini, poi, al di là delle interpretazioni dottrinali che ne sono state fatte in passato, deve essere effettuato tenendo conto della prassi. I presidenti Violante e Mancino nominarono gli attuali cinque con-

siglieri di amministrazione, in sostituzione di un consiglio dimissionario, nel febbraio del 1998 e ritennero di confermare il consiglio stesso nel febbraio del 2000, con ciò mostrando implicitamente di ritenere che i due anni debbano decorrere dalla data della nomina. Pertanto egli ritiene di agire in conformità alla legge non rassegnando anticipatamente le dimissioni, salvo naturalmente il potere della Commissione di vigilanza di sfiduciarlo con le modalità e le maggioranze qualificate previste dalla legge.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente al presidente Zaccaria che gli inviti alle dimissioni formulati da alcuni commissari devono essere intesi come semplici sollecitazioni di ordine politico, essendo ben chiaro che il consiglio di amministrazione esercita le sue funzioni nella piena legittimità.

Il presidente ZACCARIA riprende la sua replica soffermandosi sulla questione relativa al calo degli introiti pubblicitari.

Un recente convegno a Bruxelles degli operatori del settore ha posto in luce la dimensione della perdita di committenze pubblicitarie da parte delle reti televisive europee nel 2001, che va da un minimo dell'otto per cento per l'austriaca Orf a un massimo del venti per cento per la seconda e la terza rete televisiva francesi.

La RAI quindi ha sofferto di questa situazione di mercato in maniera non diversa dalle altre reti europee e certamente molto più grave rispetto al concorrente privato, anche per il maggior costo del suo prodotto; affermare che il prodotto pubblicitario Rai è un genere di «lusso» significa che, circostanza questa ben nota a tutti gli operatori del settore, il minor affollamento pubblicitario a parità di ascolto rende lo spazio pubblicitario Rai al tempo stesso più scarso e più appetibile.

D'altra parte egli fa osservare come recenti rilievi dell'Autorità garante per le comunicazioni confermino quanto da lui in passato affermato circa una tendenza di Mediaset – in linea del resto con la sua specificità di operatore commerciale – ad un'interpretazione alquanto elastica dei limiti di affollamento pubblicitario.

Prende quindi la parola il Direttore generale, dottor CAPPON, il quale dopo aver svolto un'articolata illustrazione delle iniziative assunte dalla RAI per contenere le dinamiche della spesa in modo da raggiungere per l'anno in corso il pareggio di bilancio anche di fronte al calo degli introiti pubblicitari, fa presente come nel 2002 non si potrà prescindere da uno sforzo che non potrà non comportare un ridimensionamento produttivo.

Per quanto riguarda i motivi della perdita di risorse pubblicitarie sofferta dalla RAI rispetto al concorrente privato, va sottolineata in primo luogo la diversa composizione del portafoglio clienti della Rai e di Mediaset, dal momento che i clienti della concessionaria pubblica sono soprattutto i grandi gruppi, i quali hanno sofferto della crisi in misura maggiore, specialmente per quanto riguarda i settori tecnologici. Non a caso metà

della perdita di introiti sofferta dalla RAI deriva dall'annullamento delle commesse del gruppo Telecom. Oltretutto non si deve dimenticare che la gestione della pubblicità da parte della RAI è soggetta a imprevisti che il privato conosce in misura minore: si pensi solo alla perdita di oltre dieci miliardi in pochi giorni determinata per la concessionaria pubblica dalle modifiche del palinsesto dopo gli attentati dell'11 settembre.

Per quanto riguarda la questione del dimensionamento del personale, il direttore Cappon fa presente come in questi anni la RAI abbia fatto un grande sforzo di razionalizzazione, cosicché il personale è pressoché ai livelli più bassi della sua storia, e ciò a fronte di un notevolissimo incremento dell'offerta e dello sforzo produttivo, si pensi solo alla realizzazione di cinque canali satellitari gratuiti.

Il direttore Cappon, infine, si sofferma sulle procedure con le quali era stato realizzato l'accordo con Crown Castle per la cessione del 49 per cento di Raiway. Per quanto riguarda la fissazione del prezzo e del contraente, si è partiti da una base d'asta stabilita con una stima di una serie di *advisor* ed in particolare della Arthur Andersen, dopo di che si sono definiti i patti parasociali, in modo da conservare il controllo determinante del soggetto pubblico su tutte le questioni riguardanti la diffusione del segnale; essendo queste condizioni accettate sia da Crown Castle sia da TF1, la RAI ha accettato l'offerta economicamente più vantaggiosa dell'operatore americano.

Il presidente PETRUCCIOLI ringrazia il presidente Zaccaria ed il direttore generale Cappon e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2001

24^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,20.

(824) Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario

(Parere alla 12^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Alla luce dei rilievi emersi nel corso del dibattito, il relatore FALCIER propone l'espressione di un parere favorevole osservando che occorrerebbe chiarire la situazione previdenziale degli infermieri e dei tecnici sanitari che, valendosi della possibilità prevista dall'articolo 1, decidano di essere riammessi in servizio. Occorrerebbe inoltre, per evitare disparità di trattamento, che l'ambito di applicazione delle previsioni contenute nell'articolo 1 venga esteso anche alle strutture sanitarie accreditate con il Servizio sanitario nazionale e alle istituzioni pubbliche e private che svolgono attività socio assistenziali.

Rileva altresì che i commi 7 ed 8 dell'articolo in esame prevedono l'attribuzione al Ministro della salute di una potestà regolamentare in materie che non rientrano nella potestà esclusiva del legislatore statale, secondo la previsione contenuta nel sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione. In attesa dell'approvazione dei nuovi statuti regionali, che dovrebbero tra l'altro regolare le modalità di esercizio del potere regolamentare, la Commissione di merito dovrebbe valutare se ritenere l'attribuzione di una potestà regolamentare al Ministro della salute sia riconducibile, sostanzialmente e comunque in via del tutto eccezionale, all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, qualora sussistessero nel caso in esame esigenze di tutela dell'unità giuridica e dei livelli essenziali di prestazioni concernenti diritti civili e sociali che motivino un intervento regolamentare del Governo, che prescindendo dai confini territoriali delle regioni. Altrimenti, le previsioni contenute nei commi 7 e 8 potrebbero essere riformulate demandando ad accordi tra Governo, regioni e province autonome (ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997) la fissazione dei criteri cui le regioni dovranno attenersi nell'esercizio della propria funzione regolamentare.

Quanto alla formulazione tecnica del provvedimento, rileva l'opportunità al comma 1, lettera *a*), dopo le parole «in servizio» di inserire le seguenti «, su domanda degli interessati,»; al comma 1, lettera *b*), di sostituire le parole «dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7» con le seguenti «dai commi 3, 4, 5, 6 e 7» e, conseguentemente, di aggiungere in fine alla medesima lettera il seguente periodo: «Per la selezione del personale di cui alla presente lettera si applica la procedura di cui all'articolo 9, diciottesimo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207.»

Concorda il sottosegretario GAGLIARDI.

La Sottocommissione conviene con la proposta di parere avanzata dal relatore.

(840) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere di nulla osta).

Il relatore FALCIER, illustrato il contenuto del provvedimento e gli emendamenti ad esso riferiti, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

(695-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei con-

fronti della fazione afghana dei Talibani, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere di nulla osta).

Il relatore PASTORE riferisce sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento e propone la formulazione di un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,50.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2001

10^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente Callegaro, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(695-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere contrario.

alla 6^a Commissione:

(841) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale*, approvato dalla Camera dei Deputati: parere di nulla osta.

DIFESA (4^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCLEDÌ 21 NOVEMBRE 2001

3^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Gubert, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(695-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

alla 6^a Commissione:

(841) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole, con osservazioni.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2001

25^a Seduta*Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Contento.

La seduta inizia alle ore 15,15.

(695-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CICCANTI fa presente che si tratta del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti dei Talibani, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario CONTENTO concorda con il relatore.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(801) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma*

del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte favorevole)

Il relatore ZORZOLI fa presente che si tratta degli emendamenti al decreto-legge 28 settembre 2001 n. 355, trasmessi dall'Assemblea. Segnala gli emendamenti 1.101 e 1.102 per i quali occorre valutare gli effetti a carico del bilancio dello Stato. Sugli emendamenti 1.10, 2.10 e 3.1 la Commissione aveva già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala, infine, l'emendamento 2.1 che sembra comportare maggiori oneri senza prevedere adeguati mezzi di copertura.

Il sottosegretario CONTENTO rileva che gli emendamenti 1.101 e 1.102 comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Sui restanti emendamenti esprime parere conforme al relatore.

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime quindi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.101, 1.102, 1.10, 2.1, 2.10 e 3.1 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

La seduta termina alle ore 15,25.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)
del Senato della Repubblica

con la

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
della Camera dei deputati

**per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva
sulla sicurezza del trasporto aereo**

Giovedì 22 novembre 2001, ore 13,30

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 22 novembre 2001, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione del Presidente della Conferenza dei Presidenti dei Consigli e delle Assemblee regionali.

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del documento:

- ANGIUS ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del G8 (*Doc. XXII, n. 4*).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776).
- BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001 (184).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795).
- EUFEMI ed altri. – Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione (55).
- CREMA. – Nuove norme in materia di immigrazione (770).

IV. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2001 (816) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 22 novembre 2001, ore 8,45

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica delle disposizioni in materia di notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta (556).
- MARITATI ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (568).
- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).

- Deputato PECORELLA. – Disposizioni transitorie sulla conversione del ricorso per cassazione in appello (781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PELLICINI ed altri. – Modifica delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con istituzione della sezione distaccata del Tribunale di Varese nella città di Luino (735).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato BONITO ed altri. – Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato (762) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- NOCCO ed altri. – Nuove norme sul contenimento del *part-time* nell'esercizio della professione forense (393).
- CONSOLO. – Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato (423).

III. Esame del disegno di legge:

- CENTARO. – Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore (606).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 22 novembre 2001, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani (695-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 22 novembre 2001, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sui possibili fenomeni di riciclaggio connessi all'imminente circolazione dell'Euro nel nostro Paese: audizione del Procuratore Nazionale Antimafia.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale (841) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- GUERZONI ed altri. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (129).
 - BONATESTA. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (377).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 22 novembre 2001, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico della città di Napoli: audizione dell'Ordine professionale dei geologi della regione Campania, degli ingegneri e degli architetti della provincia di Napoli.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 22 novembre 2001, ore 13,30

Audizione del direttore del SISDE.
